

462.

SEDUTA DI LUNEDÌ 24 MAGGIO 1971

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUZZATTO

INDI

DEL VICEPRESIDENTE BOLDRINI E DEL PRESIDENTE PERTINI

INDICE

	PAG.
Missioni	29011
Disegni di legge:	
(<i>Assegnazione a Commissione in sede referente</i>)	29025
(<i>Presentazione</i>)	29050, 29054, 29073
(<i>Trasmissione dal Senato</i>)	29011
Disegno e proposte di legge (<i>Seguito della discussione</i>):	
Norme sull'espropriazione per pubblica utilità, modifiche ed integrazioni alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata (<i>Urgenza</i>) (3199);	
DI LISA ed altri: Modifiche alla legge 18 aprile 1962, n. 167, concernente l'edilizia economica e popolare (570);	
GERBINO ed altri: Finanziamenti per opere di edilizia abitativa a totale carico dello Stato (847);	
BERAGNOLI ed altri: Norme in favore dei lavoratori alloggiati in abitazioni improprie (<i>Urgenza</i>) (1152);	

PAG.

ZAFFANELLA: Concessione agli Istituti autonomi case popolari di contributi suppletivi per realizzazioni edilizie sovvenzionate già ultimate o in corso di ultimazione, per le quali gli affitti praticati o da praticare risultano essere sperequati per effetto di costi straordinari incontrati o per la mancata concessione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti (1185);

AMENDOLA PIETRO ed altri: Disposizioni in materia di edilizia popolare e modifiche all'articolo 4 del regio decreto 25 maggio 1936, n. 1049, concernente la composizione dei consigli di amministrazione degli istituti autonomi per le case popolari (*Urgenza*) (1210);

ZANIBELLI e PATRINI: Modifica all'articolo 4 del regio decreto 25 maggio 1936, n. 1049, concernente la composizione dei Consigli di amministrazione degli Istituti autonomi case popolari (1385);

ORLANDI: Autorizzazione di spesa per la realizzazione di un programma di abitazioni a totale carico dello Stato, in occasione delle celebrazioni per il centenario della Capitale (*Urgenza*) (2962);

La seduta comincia alle 10.

CARRA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 19 maggio 1971.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, comunico che i deputati Alessi, Girardin e Mitterdorfer sono in missione per incarico del loro ufficio; e i deputati Mariani e Natali per incarico governativo.

**Annunzio
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

CASCIO: « Modifica del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, per quanto riguarda l'inquadramento economico relativo ai sottufficiali dell'esercito, della marina militare, dell'aeronautica militare e dei corpi di polizia » (3406);

BOLDRIN ed altri: « Modifiche del regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'ordinamento del provveditorato al porto di Venezia, nonché interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1329 » (3407).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissioni dal Senato.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge, approvati da quella VII Commissione:

Senatori CIPELLINI, FORMICA e BERMANI: « Modifica degli articoli 55 e 80 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, in materia di rimorchi ad uso campeggio » (3404);

« Modifiche ed integrazioni alla legge 2 agosto 1952, n. 1221, recante provvedimenti

per l'esercizio e per il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione » (3405).

Saranno stampati e distribuiti.

Sostituzione di un commissario.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali il deputato Reggiani in sostituzione del deputato Ceccherini.

**Annunzio
di risposte scritte ad interrogazioni.**

PRESIDENTE. Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sull'espropriazione per pubblica utilità, modifiche ed integrazioni alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata (3199) e delle concorrenti proposte di legge Di Lisa ed altri (570), Gerbino ed altri (847), Beragnoli ed altri (1152), Zaffanella (1185), Amendola Pietro ed altri (1210), Zanibelli e Patrini (1385), Orlandi (2962) e Todros ed altri (2973).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme sull'espropriazione per pubblica utilità, modifiche ed integrazioni alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata; e delle concorrenti proposte di legge Di Lisa ed altri, Gerbino ed altri, Beragnoli ed altri, Zaffanella, Pietro Amendola ed altri, Zanibelli e Patrini, Orlandi, Todros ed altri.

Come la Camera ricorda, nella seduta precedente sono state esaurite la discussione e l'approvazione degli articoli del titolo II. Per intese intercorse, si procederà ora allo svolgi-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1971

mento degli emendamenti al titolo III del progetto di legge.

Si dia lettura degli articoli di tale titolo.

CARRA, *Segretario*, legge:

ART. 28.

L'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 167, è sostituito dai seguenti:

« Più comuni limitrofi possono costituirsi in consorzio per la formazione di un piano di zona consortile ai sensi della presente legge.

La regione può disporre, a richiesta di una delle amministrazioni comunali interessate, la costituzione di consorzi obbligatori tra comuni limitrofi per la formazione di piani di zona consortili ».

ART. 29.

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, è sostituito dal seguente:

« L'estensione delle zone da includere nei piani è determinata in relazione alle esigenze dell'edilizia economica e popolare per un decennio e non può eccedere quella necessaria a soddisfare il 75 per cento del fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo considerato ».

Sono fatte salve le previsioni dei piani di zona approvati prima della entrata in vigore della presente legge, dimensionati in misura superiore a quanto previsto dal precedente comma.

ART. 30.

Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, è sostituito dal seguente:

« Possono essere comprese nei piani anche le aree sulle quali insistono immobili la cui demolizione o trasformazione sia richiesta da ragioni igienico-sanitarie ovvero sia ritenuta necessaria per la realizzazione del piano ».

ART. 31.

L'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, è sostituito dai seguenti:

« Qualora non esista piano regolatore approvato, le zone riservate all'edilizia economica e popolare ai sensi dei precedenti commi sono comprese in un programma di fab-

bricazione il quale è compilato a norma dell'articolo 34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, ed è approvato a norma dell'articolo 8 della presente legge.

I comuni possono comprendere tali zone anche in un piano regolatore soltanto adottato e trasmesso ai competenti organi per l'approvazione. In tale ipotesi l'inclusione delle aree in un piano di zona è vincolante in sede di approvazione del piano regolatore ».

ART. 32.

All'articolo 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, è aggiunto il seguente comma:

« Le varianti che non incidono sul dimensionamento globale del piano e non comportino modifiche al perimetro, agli indici di fabbricabilità ed alle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico, o costituiscano adeguamento delle previsioni del piano ai limiti ed ai rapporti di cui all'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, sono approvate con deliberazione del consiglio comunale. La deliberazione diviene esecutiva ai sensi dello articolo 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530 ».

ART. 33.

L'articolo 10 della legge 18 aprile 1962, n. 167, è sostituito dal seguente:

« Le aree comprese nei piani approvati a norma della presente legge sono acquisite, mediante espropriazione, dai comuni o dai consorzi.

Tali aree, previa esecuzione o determinazione delle opere di urbanizzazione, possono essere date in concessione, per la realizzazione di costruzioni di alloggi a carattere economico e popolare e dei relativi servizi urbani e sociali a enti pubblici, a cooperative edilizie ed a privati o cedute in proprietà a norma dei commi successivi.

Per le aree che sono date in concessione per la costruzione di alloggi a carattere economico e popolare e dei relativi servizi urbani e sociali, la durata della concessione non è inferiore ad anni sessanta e non è superiore ad anni novantanove. La concessione ad enti pubblici per la realizzazione di opere e servizi pubblici è a tempo indeterminato. I concessionari acquistano la proprietà delle costruzioni e delle opere realizzate su tali aree.

L'istanza per la concessione è diretta al sindaco o al presidente del consorzio. Tra più istanze concorrenti è data la preferenza

a quelle presentate da enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare e da cooperative edilizie a proprietà indivisa.

La concessione è deliberata dal consiglio comunale o dall'assemblea del consorzio. Con la stessa delibera viene determinato il contenuto della convenzione, da stipularsi in forma pubblica amministrativa, tra l'ente concedente ed il richiedente.

La convenzione deve, tra l'altro, prevedere:

a) il corrispettivo della concessione, in misura pari al costo dell'area e delle relative opere di urbanizzazione già realizzate;

b) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione da realizzare, a cura del comune o del consorzio — ovvero, qualora dette opere vengano eseguite a cura e spese del concessionario, le relative garanzie finanziarie — gli elementi progettuali delle opere da eseguire e le modalità del controllo sulla loro esecuzione, nonché i criteri e le modalità per il trasferimento delle opere stesse ai comuni od ai consorzi;

c) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare;

d) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione;

e) i criteri per la determinazione e la revisione periodica dei canoni di locazione;

f) le modalità con le quali può essere consentito il trasferimento a terzi della concessione dell'area, e i limiti per la determinazione e la revisione periodica dei prezzi di cessione;

g) le sanzioni a carico del concessionario per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione ed i casi in cui tale inosservanza comporti la decadenza dalla concessione.

Le disposizioni del precedente comma non si applicano alla concessione di aree agli enti pubblici di cui al terzo comma del presente articolo.

Allo scadere della concessione, l'ente concedente ha la facoltà di rinnovarla su richiesta del concessionario per un periodo non superiore a quello della concessione originaria, ovvero di acquisire gli edifici esistenti sulla area di sua proprietà ad un prezzo corrispondente al loro valore attuale, escluso ogni incremento dipendente dalla loro ubicazione o dall'esistenza delle opere e dei servizi urbani e sociali.

Le aree di cui al precedente primo comma, nei limiti di una quota non inferiore al 15 per cento e non superiore al 30 per cento

della estensione del piano di zona, sono cedute in proprietà con delibera del consiglio comunale.

La regione, nell'ambito delle quote di cui al precedente comma, può dare direttive circa i criteri da adottarsi da parte dei comuni.

Le aree sono cedute in proprietà a cooperative edilizie, nonché a singoli aventi i requisiti previsti dalle disposizioni in materia di edilizia economica e popolare, per la costruzione di alloggi economici e popolari.

Gli alloggi sono inalienabili per 15 anni; per lo stesso periodo, in caso di mancata occupazione da parte dei soci della cooperativa o del proprietario, gli alloggi stessi possono essere dati in locazione a soggetti aventi gli stessi requisiti previo convenzionamento del canone con il comune.

Il prezzo di cessione delle aree viene determinato in una misura pari all'indennità di acquisizione delle aree stesse, maggiorata del costo delle eventuali opere di urbanizzazione.

ART. 34.

L'articolo 11 della legge 18 aprile 1962, n. 167, è sostituito dal seguente:

« I piani hanno validità decennale e sono attuati a mezzo di programmi pluriennali i quali debbono indicare:

a) l'estensione delle aree di cui si prevede l'utilizzazione e la correlativa urbanizzazione;

b) la spesa prevista per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle opere di carattere generale;

c) i mezzi finanziari con i quali il comune o il consorzio intende far fronte alla spesa di cui alla precedente lettera b).

I programmi di attuazione e le varianti di aggiornamento annuale sono approvati con deliberazione del consiglio comunale ».

ART. 35.

Gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, sono abrogati.

ART. 36.

L'articolo 1 della legge 29 settembre 1964, n. 847, è sostituito dal seguente:

« I comuni ed i consorzi dei comuni sono autorizzati a contrarre, in deroga agli articoli 300 e 333 del testo unico della legge co-

munale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, mutui con la Cassa depositi e prestiti, con istituti di credito fondiario ed edilizio, con le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità, nonché con gli istituti di assicurazione e di previdenza, per l'attuazione dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e precisamente:

a) per l'acquisizione delle aree comprese nei piani suddetti;

b) per le opere di urbanizzazione primaria indicate al successivo articolo 4;

c) per le opere di urbanizzazione secondaria;

d) per le opere di carattere generale necessarie per allacciare ai pubblici servizi le zone del piano ».

ART. 37.

L'articolo 2 della legge 29 settembre 1964, n. 847, è sostituito dal seguente:

« I mutui di cui alla lettera a) del precedente articolo sono ammortizzabili in un periodo non superiore a 15 anni.

Quelli relativi alle opere di cui alle lettere b), c) e d) potranno avere durata trentacinquennale ed essere assistiti da contributi o concorsi statali ai sensi delle vigenti disposizioni. La concessione dei contributi e concorsi da parte del Ministero dei lavori pubblici, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, ha carattere prioritario.

I mutui sono concessi al tasso di interesse che verrà stabilito con decreto del ministro del tesoro e sono garantiti con i cespiti di cui all'articolo 15 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

In pendenza dell'istruttoria per la costituzione della garanzia da parte degli enti mutuatari, i mutui sono garantiti dallo Stato e possono essere somministrati fino all'importo massimo dei due terzi.

Con decreto del ministro del tesoro la garanzia è dichiarata decaduta per la parte del mutuo che può essere garantita direttamente dall'ente mutuatario con cespiti delegabili.

L'ammortamento dei mutui può avere inizio, su richiesta del comune o del consorzio, tre anni dopo la concessione del mutuo stesso: in tal caso i relativi interessi sono capitalizzati ».

ART. 38.

L'articolo 3 della legge 29 settembre 1964, n. 847, è sostituito dal seguente:

« L'importo dei mutui non può essere superiore al 25 per cento della spesa totale prevista nella relazione finanziaria del piano ».

ART. 39.

All'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, è aggiunto il seguente comma:

« Le opere di cui all'articolo 1, lettera c), sono di norma le seguenti:

a) asili nido e scuole materne;

b) scuole dell'obbligo;

c) mercati di quartiere;

d) delegazioni comunali;

e) chiese ed altri edifici per servizi religiosi;

f) impianti sportivi di quartiere;

g) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie;

h) aree verdi di quartiere ».

ART. 40.

È costituito presso la Cassa depositi e prestiti un fondo speciale con gestione autonoma di lire 300 miliardi per la concessione di mutui per l'acquisizione e l'urbanizzazione primaria delle aree, nonché per la realizzazione delle altre opere necessarie ad allacciare le aree stesse ai pubblici servizi, in attuazione dei piani di zona.

Le modalità e le condizioni per il funzionamento del fondo speciale sono stabilite con decreto del ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Il tesoro dello Stato è autorizzato ad apportare alla Cassa depositi e prestiti, per le finalità di cui al primo comma, la somma di lire 300 miliardi.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1971, 1972 e 1973.

ART. 41.

All'onere di cui al precedente articolo si provvede con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare in ciascun anno mediante la contrazione di mutui con il consorzio di credito per le opere pubbliche o con

emissioni di buoni poliennali del tesoro e di speciali certificati di credito.

I mutui con il consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il ministro del tesoro ed il consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del ministro del tesoro.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.

Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per la emissione dei buoni poliennali del tesoro a scadenza non superiore a nove anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Per la emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo per l'anno finanziario 1971 sarà fatta fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli nn. 3523 e 6036 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio per gli esercizi 1971, 1972 e 1973.

ART. 42.

I comuni, sulla base dei programmi pluriennali di attuazione dei piani di zona, presentano le richieste di finanziamento alla regione entro il primo settembre di ciascun anno.

La regione entro il primo ottobre di ciascun anno assume le proprie deliberazioni in proposito.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento all'articolo 28:

Al secondo capoverso, sostituire la parola: regione, con le parole: giunta regionale.

28. 1. **Botta, Miroglio, Giraudi, Savio Emanuela, Stella, Sisto, Traversa, Nicolini, Calvetti, Fusaro, Beccaria.**

Poiché i proponenti non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato allo svolgimento.

È stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 28 aggiungere i seguenti capoversi:

L'assemblea del consorzio è costituita da membri eletti dai consigli comunali, nel proprio seno, secondo le norme seguenti:

a) 1 membro per i comuni fino a 5.000 abitanti;

b) 3 membri per i comuni da 5.001 a 50.000 abitanti;

c) 6 membri per i comuni da 50.001 a 200.000 abitanti;

d) ed inoltre un membro oltre a quelli indicati al punto c) ogni ulteriori 100.000 abitanti.

Per i comuni delle classi b), c), d), il voto per la elezione dei propri rappresentanti è limitato ad un terzo dei membri da eleggere.

Lo statuto del consorzio, che deve prevedere la composizione degli organi esecutivi, le modalità di formazione del bilancio del consorzio e le modalità per l'esercizio dei poteri attribuiti dalla presente legge, è approvato dalla regione su proposta dell'assemblea del consorzio.

28. 2.

Bodrato, Di Lisa.

DI LISA. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI LISA. L'emendamento è inteso a dare al consorzio dei comuni, cui vengono attribuiti dalla legge poteri in materia di esproprio, di assegnazione di aree, eccetera, una configurazione certa. È sembrato pertanto ai proponenti che, ad evitare anche lungaggini interpretative e per dare una direttiva all'esecutivo in ordine alla costituzione dei consorzi, fosse necessario riferirsi alla popolazione; anche perché nell'ambito dei consorzi il punto di riferimento fosse la consistenza demografica anziché l'istituto « comune » in quanto tale. Per questi motivi raccomando all'Assemblea l'approvazione del nostro emendamento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento all'articolo 29:

Sopprimerlo.

29. 1. **Natoli, Caprara, Bronzuto, Pintor, Milani.**

BRONZUTO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRONZUTO. Debbo premettere che, se non fosse per la mia imperdonabile ingenuità, dovrei dichiararmi profondamente meravigliato e deluso di trovarci soli, noi del *Manifesto*, a presentare un emendamento di questa natura all'articolo 29: il quale, se non è passato inosservato alle destre, interne od esterne al centro-sinistra e alle forze di Governo — che infatti propongono addirittura di ridurre l'area da comprendere nelle zone di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, al 50 o addirittura al 25 per cento — sembra sia passato inosservato (e di qui la mia meraviglia e la mia delusione) alle forze della cosiddetta « sinistra interna » (al centro-sinistra) ed a quelle della sinistra esterna, della sinistra tradizionale.

Certo, mi rendo conto che per la presentazione di questo emendamento noi non saremo mai annoverati tra quelle persone tanto care al massimo esponente della più grande centrale sindacale del nostro paese, che si vantava di fare proposte più moderate e più ragionevoli; e ciò proprio perché proposte moderate e ragionevoli, nel senso che vadano a favore della speculazione, della rendita fondiaria o della trasformazione di questa in rendita edilizia, noi non ne vogliamo fare.

In buona sostanza, con l'articolo 29 si accetta la riduzione delle zone da includere nei piani della legge n. 167 al 75 per cento del fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel decennio considerato. Noi proponiamo quindi la soppressione dell'articolo 29 proprio per tornare alla dizione originaria del primo comma dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, che invece commisurava l'estensione di tali zone a tutto il fabbisogno complessivo.

TODROS, *Relatore di minoranza*. Nel suo ragionamento c'è un errore di impostazione, perché l'articolo 3, purtroppo, non prevede una estensione di questo genere. Se si vuole emendare l'articolo 29, bisognerebbe allora sostituire la percentuale in esso prevista con quella del cento per cento.

BRONZUTO. Ringrazio l'onorevole Todros per la sua interruzione: volevo rendermi conto del motivo del dissenso che egli aveva manifestato. Se infatti ho commesso un errore di interpretazione, non ho alcuna difficoltà a modificare il nostro emendamento, perché è nostro intendimento far sì che l'estensione delle zone sia pari al cento per cento del fab-

bisogno previsto per il decennio. In caso contrario, infatti, veramente la cosiddetta riforma che ci accingiamo a fare verrebbe completamente vanificata.

Secondo le attuali previsioni, dalle zone previste dalla legge n. 167 viene già sottratto un primo 25 per cento, al quale va ad aggiungersi, secondo le disposizioni dell'articolo 33, un 30 per cento del residuo 75 per cento. Ecco quindi che già un 50 per cento viene materialmente sottratto alla mano pubblica, per essere o lasciato al completo arbitrio della proprietà privata, ovvero ceduto in proprietà. Con questa norma si torna quindi indietro. Mi domando poi che senso abbia la presa di posizione della II Commissione quando, al punto 9 del suo parere, dice: « Il disegno di legge sembra fare dei passi indietro rispetto alla stessa 167 per quanto riguarda la percentuale di acquisizione delle aree per l'edilizia popolare abitativa nell'ambito del volume globale dei piani di zona ».

Onorevole Todros, questo parere della II Commissione sembra dar ragione alla mia tesi. Non insisto però sulla mia interpretazione, anche se la II Commissione sembra darmi ragione quando afferma che il provvedimento compie passi indietro rispetto alla legge n. 167 per quanto riguarda la percentuale di acquisizione delle aree per l'edilizia popolare.

Ora, non avendo noi il numero necessario di firme per presentare un nuovo emendamento in questa fase della discussione, se, per togliere ogni possibilità di dubbio interpretativo, i colleghi del partito comunista e del PSIUP volessero presentare un emendamento tendente alla sostituzione delle parole: « il 75 per cento » con le altre: « il 100 per cento », noi siamo disposti a ritirare il nostro emendamento e a fonderlo con un altro del tenore che dicevo: eventualmente presentato dai colleghi degli altri gruppi della sinistra e anche di una parte della stessa democrazia cristiana. A che vale, infatti, vantarsi, per esempio; sul periodico della sinistra democratica cristiana di Napoli, scrivendo a caratteri cubitali che il parere della II Commissione, promosso dal relatore onorevole Sullo, critica l'articolo 29 (nonché gli altri articoli) del disegno di legge in esame, senza che poi si presenti un emendamento che sostenga quelle critiche?

Voglio augurarmi che tutti coloro che hanno dichiarato di voler condurre una battaglia reale per evitare il ricostituirsi della rendita fondiaria o il suo trasformarsi in rendita edilizia vogliano correggere questo errore pre-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1971

sente nel testo attuale del provvedimento presentando anch'essi — avendone la possibilità e il numero di firme sufficiente — un emendamento all'articolo 29 che tenga conto delle mie osservazioni.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti all'articolo 29:

Al primo capoverso, sostituire le parole: 75 per cento, con le parole: 25 per cento.

29. 5. **Greggi.**

Al primo capoverso, sostituire le parole: 75 per cento, con le parole: 50 per cento.

29. 6. **Greggi.**

L'onorevole Greggi ha facoltà di svolgerli.

GREGGI. L'emendamento 29. 5 fa riferimento a quella che dovrebbe essere la realtà operativa dell'intervento dello Stato in materia di edilizia economica e popolare. Nell'emendamento 29. 6, invece, si fa riferimento al testo governativo originale.

Desidero innanzitutto fare una breve e piuttosto triste considerazione. Mi pare che anche in aula — mi scusi, signor Presidente — si stia adottando un metodo di discussione e di lavori che ripete in peggio quello seguito in Commissione. Questa mattina abbiamo appreso dai giornali che sarebbe intervenuto un certo accordo nel Comitato ristretto circa un nuovo testo dell'articolo 33, che credo verrà presentato questa mattina e sul quale potremo eventualmente presentare alcuni subemendamenti. Ora, non credo che potremo discuterne questa mattina, quando non si è avuto il tempo di conoscerlo e di proporre eventuali emendamenti.

Stiamo discutendo di cose importantissime in un'aula in cui è presente un numero di colleghi che sono in pari tempo componenti della Commissione lavori pubblici, con la differenza che siamo in numero minore di quanti eravamo nella stessa Commissione. Questo è un po' triste e determina forse l'andamento così « a salti » di questa legge, impedendo di capirne il valore e la portata.

Pesa, sul testo che vorrei emendare a questo punto e su tutta la legge, un difetto di fondo: dovremmo elaborare ed approvare una legge specifica per una finalità importantissima, mentre ci troviamo di fronte, non tanto nel testo del Governo quanto in quello del Comitato ristretto e della Commissione, a norme che hanno, al contrario, un valore di

carattere generale. Corriamo il rischio di approvare norme di carattere generale senza aver fatto alcun dibattito sui problemi di carattere generale ai quali queste norme dovrebbero rispondere.

Uno di questi equivoci si manifesta chiaramente nell'articolo 29, che dovrebbe indicare le aree sulle quali l'edilizia economica e popolare, finanziata e sostenuta dallo Stato, dovrebbe poi svilupparsi. Nello stesso testo si dice che l'estensione delle zone da includere nei piani è determinata in relazione alle esigenze dell'edilizia economica e popolare. In Commissione abbiamo dibattuto a lungo il problema, e abbiamo tutti lamentato che purtroppo in questi anni l'edilizia economica e popolare sostenuta dallo Stato ha rappresentato soltanto il 6 per cento del costruito, in materia edilizia.

Siamo tutti convinti che, nonostante lo sforzo che si vorrà fare (finanziario da parte dei lavoratori, attraverso la GESCAL, e operativo da parte dello Stato attraverso questa nuova legge, che stranamente, in periodo di congiuntura, trasforma tutti gli strumenti operativi, e quindi sicuramente aggraverà la congiuntura stessa), molto lentamente — anzi, saremmo lieti se bastasse qualche anno — la percentuale dell'edilizia economica e popolare sulle costruzioni generali in Italia potrà salire a quel 25 per cento auspicato nella programmazione fin dal 1965. Cioè, in presenza di un'edilizia specializzata, che oggi copre il 6 per cento dell'edilizia, e che soltanto entro qualche anno — speriamo che ciò avvenga al più presto — potrà arrivare a coprire il 25 per cento, noi destiniamo a questa edilizia particolare non soltanto il 50 per cento già previsto nel testo del Governo, ma addirittura il 75 per cento del fabbisogno complessivo di edilizia abitativa, nel periodo considerato di dieci anni.

Mi sembra che esista una palese contraddizione tra la percentuale che vogliamo vincolare e la percentuale di edilizia economica e popolare che sappiamo potrà essere realizzata, nei prossimi anni, con l'intervento dello Stato. Quali sono le conseguenze pratiche di questo eccessivo vincolo di aree che noi vorremmo imporre? Evidentemente, imporre il 75 per cento di vincolo delle aree non avrà alcuna conseguenza sulle capacità costruttive dello Stato e degli enti pubblici; significherà soltanto che noi vincoleremo il 75 per cento delle aree di espansione di qualsiasi comune o centro abitato, mentre sappiamo che di questo 75 per cento potrà esserne utilizzato, nella migliore delle ipotesi, il 25 per cento, nei

prossimi anni. Nello stesso tempo, lasciamo a disposizione dell'edilizia non vincolata soltanto un 25 per cento, sapendo che in questa percentuale delle aree (e auspichiamo che ciò avvenga, perché c'è il rischio di una forte contrazione generale nel settore edilizio, e quindi il problema si porrebbe in termini limitati) dovremmo far costruire il 75 per cento delle costruzioni che saranno realizzate per iniziativa dei privati nei prossimi anni.

Cioè, da un lato abbiamo un blocco assolutamente sproporzionato e inutile del 75 per cento delle aree; dall'altro, abbiamo una disponibilità soltanto del 25 per cento di aree, per una edilizia che dovrebbe invece realizzare il 75 per cento delle costruzioni. Da un lato, dunque, non diamo alcun beneficio all'edilizia economica e popolare, con la grande estensione di aree vincolate; dall'altro, portiamo sicuramente danno ed esasperiamo il costo delle aree per tutto il 75 per cento dell'edilizia non statale che dovrebbe essere realizzata.

Qual è il risultato complessivo? Nessun vantaggio per l'edilizia economica e popolare e un sicuro aggravamento di costi, un'esasperazione del problema della casa per quanto riguarda il 75 per cento dell'edilizia abitativa. E, considerando che questo 75 per cento non ha un carattere di lusso, ma, comprendendo anche l'edilizia di lusso, che ha in gran parte necessariamente il carattere medio-popolare, finiamo in ultima analisi — con il vincolo del 75 per cento delle aree — coll'aggravare e rendere più difficile la possibilità per una larga parte di italiani di avvicinarsi all'uso della casa o in affitto o in proprietà.

Qual è il valore, in questo quadro, dell'emendamento che ho presentato? Significa non danneggiare le possibilità e le prospettive dell'edilizia economica e popolare, ma nello stesso tempo non aggravare e non portare quindi in crisi, nel rapporto con gli utenti, un vasto settore dell'edilizia abitativa non economica e popolare, non costruita direttamente dallo Stato ma che in parte ha, ripeto, carattere anche popolare, non potendosi considerare il 75 per cento dell'edilizia italiana come edilizia di lusso.

Mi auguro che queste considerazioni possano essere ben valutate dal Comitato ristretto e dal Governo e che per conseguenza si operi questo riequilibrio nelle percentuali, la cui mancata realizzazione avrebbe la conseguenza di esasperare e peggiorare le condizioni di costruttibilità e di uso delle abitazioni in ordine al 75 per cento delle abitazioni non costruito direttamente dallo Stato, mentre ope-

rando questo riequilibrio non si aggraverebbero i costi e le condizioni per l'edilizia economica e popolare. Non aggiungo altre considerazioni perché quelle già svolte mi sembrano del tutto evidenti; e del resto esse si rifanno allo stesso contenuto della legge, che all'articolo 29 parla di zone da includere nei piani determinate in relazione alle esigenze dell'edilizia economica e popolare.

Se questa è la finalità del potere che noi diamo ai comuni, tale finalità deve potersi concretizzare in una percentuale che non sarà il 25 per cento, ma non può sicuramente, logicamente, essere il 75 per cento. Perciò mi auguro che gli emendamenti possano essere presi in considerazione a riprova che qui si opera o almeno si tenta di operare in base ad alcuni ragionamenti logici e non piuttosto — in sede di edilizia economica e popolare, in sede di modifiche ed integrazioni alla legge 18 aprile 1962, n. 167, o in sede di norme sull'espropriazione per pubblica utilità — per realizzare una legge di riforma generale dell'urbanistica italiana della quale nessuno ha discusso, per la quale nessuno è stato impegnato e per la quale nessun parlamentare è stato preparato, tenendo conto anche della intitolazione di questa legge e delle discussioni che sono state fatte intorno ad essa.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento all'articolo 29:

Al primo capoverso, sostituire le parole: 75 per cento, con le parole: 50 per cento.

29. 2. **Guarra, De Marzio, Pazzaglia, Delfino, De Lorenzo Giovanni.**

L'onorevole Guarra ha facoltà di svolgerlo.

GUARRA. Mi sia consentito agganciarvi all'ultima considerazione che è stata fatta dall'onorevole Greggi. L'articolo che adesso stiamo discutendo è direttamente collegato agli articoli 10, 11 e 33 della legge, articoli questi qualificanti di tutta la legge.

L'interrogativo che noi ci poniamo, l'interrogativo che si è posto l'onorevole Greggi, è questo: si vuole fare in questo momento una legge per agevolare la costruzione degli alloggi economici e popolari oppure, attraverso questa legge, si vuole contrabbandare la riforma urbanistica che non si ha il coraggio di affrontare direttamente? A noi sembra vero il secondo caso: perché quando si afferma che l'estensione dei piani di zona della legge 167 deve contenere delle aree equivalenti al 75 per cento del fabbisogno dell'intera edi-

lizia abitativa; quando poi attraverso l'articolo 10 si dice che, richiamandosi all'articolo 18 della legge urbanistica del 1942, i comuni hanno la facoltà di espropriare un altro 20 per cento dell'area di espansione del piano regolatore generale, e poi in base all'articolo 11 si ha la facoltà di espropriare un'altra percentuale non ben definita per gli impianti produttivi, io mi chiedo quale altra area resterà a disposizione del libero mercato, o comunque sottratta a questa disciplina.

Ed allora bisogna essere chiari in proposito, bisogna avere il coraggio di dire pane al pane e vino al vino, bisogna, cioè, avere il coraggio di dire che si vuole fare la riforma urbanistica. In tal caso, dobbiamo avere un ampio dibattito su questo tema, dobbiamo affrontare gli istituti che si vogliono introdurre con questa disciplina non più in considerazione della mortificazione dell'interesse privato dinanzi ad un interesse pubblico prevalente, quale può essere quello dell'edilizia popolare ed economica, ma in considerazione di una disciplina nuova dell'intera materia urbanistica.

Se invece si vuole fare veramente l'edilizia popolare ed economica, e soprattutto se la si vuole fare efficientemente, nel senso cioè di predisporre strumenti validi per poter raggiungere il fine, dobbiamo essere assolutamente precisi; e su questo punto richiamo l'attenzione del Governo.

Se questo strumento deve servire ad accelerare i tempi dell'espropriazione, praticamente ad accelerare i tempi della costruzione degli alloggi economici e popolari, e soprattutto a stimolare la costruzione edilizia in genere, noi non dobbiamo dilatare i limiti della legge n. 167. Badate che se una esperienza negativa ha fornito tale legge, nel senso che ha incontrato lungo il suo cammino intralci burocratici e di carattere costituzionale, ciò è dovuto alla misura in cui si è tentato di allargare demagogicamente i piani della 167, per fare una politica di carattere urbanistico generale.

L'obiettivo della legge n. 167, nel 1962, fu un obiettivo indubbiamente pretenzioso, ma limitato: quello di agevolare la costruzione di alloggi economici e popolari. E se la presente legge è stata dettata proprio dalla necessità della costruzione di alloggi economici e popolari, se è vero — come si dice — che alla base di questa legge ci sono le agitazioni del luglio e dell'agosto 1969, lo sciopero generale del novembre 1969, e tutta la richiesta che viene dal mondo sindacale per questa caren-

za di alloggi, noi, nella misura in cui dilatiamo i piani della 167, restringiamo la possibilità della soluzione del problema.

Ecco perché noi non ci attestiamo su posizioni di carattere reazionario — come si suole dire — a favore della speculazione fondiaria, o di altre amenità di tal genere, diffuse dall'opposizione di sinistra; noi vogliamo veramente una legge efficiente: se vogliamo una 167 al servizio dell'edilizia economica e popolare, noi a questa legge dobbiamo dare una sua dimensione, la dimensione giusta, per ospitare e per sollecitare la costruzione di alloggi economici e popolari.

Ecco perché riteniamo che si debba accogliere questo emendamento tendente alla riduzione dell'area dal 75 al 50 per cento. Ieri, durante i lavori del « Comitato dei nove », tra le tante assurdità che sono state dette, abbiamo sentito qualche parola di moderazione, qualche parola di aderenza alla realtà. E ci sembra di averla sentita proprio in ordine a questo problema; non vorremmo che le esagitate reazioni di alcuni commissari di estrema sinistra bloccassero il cammino del Governo su questo piano, e ci auguriamo che questa sera il Governo possa mantenere fermo il suo intendimento, espresso ieri, di aderire alle nostre proposizioni, di limitare cioè al 50 per cento l'area di espansione della 167.

PRESIDENTE. All'articolo 29 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo capoverso, sostituire le parole: 75 per cento, con le parole: 50 per cento.

29. 3. Quillieri, Fulci, Bozzi, Biondi, Cottone, Papa, Serrentino, Cantalupo, Camba, Giomo, Ferioli, Monaco.

Sopprimere l'ultimo comma.

29. 4. Quillieri, Fulci, Bozzi, Biondi, Cottone, Papa, Serrentino, Cantalupo, Camba, Giomo, Ferioli, Monaco.

L'onorevole Quillieri ha facoltà di svolgerli.

QUILLERI. Desidero svolgere alcune considerazioni di carattere generale. Come diceva il collega Guarra poc'anzi, ieri sera è parso che un certo momento di riflessione fosse intervenuto, il che rende praticamente quasi superflua — ancora una volta — questa nostra discussione in aula. Ancora una volta noi siamo qui a dimostrare al paese che men-

tre in Parlamento si discute, fuori di questa aula si raggiungono i veri accordi.

Questo piano triennale prevede la costruzione di 250 mila alloggi su un fabbisogno triennale di un milione e mezzo; quindi corrisponde al 16,5 per cento del fabbisogno nazionale. Si spera di potere portare questa percentuale al 25 per cento. Qualcuno osserva che, se scomparisse completamente la privata iniziativa, potrebbe anche diventare il cento per cento. La GESCAL dal 1963 a oggi ha erogato 601 miliardi, pari a 75 miliardi l'anno. Tenuto conto degli impegni già deliberati nella misura di 1150 miliardi e delle disponibilità prevedibili (ma fino al 1979) di 990 miliardi, restano ancora da programmare non più di 530 miliardi. Per cui di questo provvedimento, per quanto riguarda la GESCAL, solo 530 miliardi potranno essere programmati. Ma come? Fino al 1972 la GESCAL avrà la sua piena autonomia e quindi continuerà ad assegnare il 70 per cento delle case a riscatto, così come prevede la legge n. 60. Non solo, ma la GESCAL ha già scelto gli insediamenti e quindi anche i luoghi. Pertanto tutta l'«incastellatura» che parte dal CER, va alle regioni e poi torna al CER, sotto questo profilo, per almeno due anni, non avrà alcuna operatività.

Poi sorge un altro interrogativo: i lavoratori, i datori di lavoro che hanno dato questi contributi per una finalità precisa sono disposti a cambiare destinazione a questi loro fondi? Sono disponibili per le case in affitto? Questa è certamente una domanda che gli stessi sindacalisti dovrebbero porre agli operai, se è vero che ne vogliono tutelare gli interessi.

Comunque, siamo sempre nel campo di quella percentuale del 25 per cento (del tutto teorica, che non è stata mai raggiunta e molto probabilmente non sarà raggiunta nemmeno in futuro). Quindi, anche nell'ambito dei piani di zona, il rimanente 50 per cento (per arrivare al 75 per cento) dovrà essere costruito dai privati. Ma in quale modo? Noi non sappiamo ancora, mentre stiamo discutendo, quale sarà la stesura dell'articolo 33; se cioè la famosa quota da assegnare in proprietà sarà del 30, del 35 o del 50 per cento.

Comunque una cosa chiaramente è emersa ieri sera nel «Comitato dei nove»: questa proprietà che viene inserita, supponiamo al 35 per cento, verrà scoraggiata in ogni modo in questo suo inserimento. Prova ne sia che l'eventuale vendita dovrà passare attraverso il comune, il quale potrà, o per sé o per terzi,

operare in questo settore, e un eventuale contratto di affittanza verrà stipulato direttamente dal comune stesso. Se poi pensiamo che con l'articolo 74 le esenzioni fiscali saranno ridotte ad anni 10, evidentemente dobbiamo dire che c'è un disegno preciso, per cui si finge di introdurre un principio di proprietà, che di fatto invece non ha cittadinanza in questa legge. E io dubito che, anche nella rimanente parte delle aree date in concessione, i privati potranno andare — sia pure essendo rimasti ad una durata di 99 anni per la concessione stessa e non avendo accettato la tesi dell'onorevole Orlandi che voleva portare il termine a 999 anni — a costruire in aree ricomprese in questi piani di zona per avere dei canoni convenzionati, per avere sospesa sul capo la spada di Damocle dell'equo canone che, certamente, potrebbe far saltare tutti i loro conti economici.

Ma allora se questa, come è stata chiamata, è la riforma della casa e non la riforma urbanistica, e quindi se lo scopo di questa legge è quello di far costruire delle case e non di introdurre in maniera subdola un tentativo di riforma urbanistica, che andrebbe studiata con maggiore serietà ed impegno, noi certamente falliremo lo scopo. Certamente, con questa legge, noi non faremo le case.

Se qualcuno pensa — l'ipotesi è stata avanzata — che il risparmio, che non verrà più indirizzato verso questo bene «casa», possa essere dirottato verso altri canali, è bene dire subito chiaramente che il risparmio-casa è un risparmio altamente finalizzato, a prescindere dal fatto che non vedo nel momento politico, economico e finanziario attuale del nostro paese quale altro canale potrebbe accogliere il risparmio privato. Per questo noi proponiamo che l'estensione dei piani di zona sia ridotta almeno al 50 per cento. Lo chiediamo, certamente, come male minore, così come chiediamo con il nostro emendamento 29. 4 che i piani, che sono stati fatti allora per una previsione decennale della sola edilizia economica e popolare, e che oggi risultassero superdimensionati rispetto a questa esigenza — che, a sua volta, è superdimensionata — vengano ridotti alle proporzioni che la legge prevede. Questo per evitare, onorevoli colleghi, che le aree esterne possano crescere di valore in maniera enorme e per evitare che le somme, che lo Stato metterà a disposizione per l'acquisizione delle aree come fondo di rotazione, non... ruotino veramente e facciamo la fine degli zecchini d'oro di Pinocchio che furono sepolti sotto un albero.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente articolo 29-bis.

La percentuale del fabbisogno complessivo di edilizia abitativa di cui all'articolo precedente si applica anche nei casi in cui i comuni o loro consorzi procedono all'aggiornamento dei piani di zona già approvati.

29. 0. 1. Fiumanò, Busetto, Todros, Bortot, Beragnoli, Ferretti, Vetrano, Cianca, Napolitano Luigi, Piscitello, Vianello, Tani.

BUSETTO. Chiedo di illustrare io questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUSETTO. L'articolo aggiuntivo afferma una esigenza che a noi pare fondamentale. Esso si rifà a quanto precisato nell'articolo 29 circa il ridimensionamento che i piani di zona hanno subito. Come è noto l'articolo 29, al quale noi assegniamo una grande importanza, afferma che il dimensionamento dei piani di zona può giungere fino al 75 per cento del fabbisogno, rispetto al fabbisogno complessivo dell'edilizia abitativa. Verrà il momento in cui il piano di zona verrà predisposto dal comune. A noi pare che sia molto importante che questo ridimensionamento, previsto fino al 75 per cento, sia consentito anche per i comuni e i loro consorzi che procedono all'ampliamento, cioè all'aggiornamento dei piani di zona che siano stati già precedentemente approvati, in modo da adeguare anche il ridimensionamento dei piani di zona all'*iter* previsto dall'articolo 29.

PAZZAGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. Signor Presidente, nella seduta del 19 maggio 1971 il Presidente della Camera, con profonda sensibilità ai lavori della nostra Assemblea su questo provvedimento, propose che gli emendamenti agli articoli fossero presentati in modo da consentirne un tempestivo esame da parte del « Comitato dei nove » e, successivamente, dell'Assemblea. Vorrei farle presente, signor Presidente, ricordandolo a me stesso, che in quella sede mi preoccupai della necessità di far sì che questo appello si riferisse a tutti gli emendamenti. Tale richiesta, ovviamente, fu accolta dalla

Presidenza, ed anzi fu rivolto un invito a tutti i gruppi, sia della maggioranza sia della minoranza, a presentare gli emendamenti tempestivamente.

Ebbene, questo non è avvenuto, perché i fatti politici possono giustificare situazioni diverse da quelle previste; ma allora a questi fatti politici si deve far seguito con altre valutazioni di carattere politico.

Il fascicolo degli emendamenti ci è stato distribuito stamane, e vediamo che per quanto riguarda l'articolo 33 non si tratta di emendamenti di scarsa importanza, bensì di emendamenti completamente sostitutivi di un articolo che, come sappiamo, costituisce uno dei punti centrali della discussione del provvedimento.

A mio avviso, signor Presidente, non si può procedere andando avanti nell'esame degli emendamenti e degli articoli senza avere votato le norme precedenti. Questo poteva farsi su un piano di intesa: e, se vi fossero state ragioni politiche che avessero consentito di mantenere tale intesa, nessuno di noi avrebbe mosso obiezioni; ma di fronte a quanto è avvenuto e di fronte al fatto che questo è l'articolo determinante della legge...

QUILLERI. Non è ancora definitivo.

PAZZAGLIA. ...e che pare non sia neanche definitivo, come pure di fronte all'importanza di questa discussione, che deve essere comunque riconosciuta, indipendentemente dal fatto che si sia favorevoli o no al testo di questo articolo, io chiedo che si proceda nel modo previsto dal regolamento, cioè alla definizione degli articoli che sono attualmente all'esame, gli articoli 29, 30 e 31, per i quali chiedo fin da ora, signor Presidente, se non si dovesse arrivare all'intesa di rinviare a questo pomeriggio l'esame dell'articolo 33, una votazione qualificata.

BARCA. Con quale numero ?

PAZZAGLIA. Onorevole Barca, io lo posso chiedere, come lo può chiedere lei; per la delega che io ho, come l'ha lei, posso chiederlo anche io. Sono in grado di chiederlo, e chiedo che si proceda — come si deve procedere — alla votazione. Se invece la Presidenza ritiene di potere accantonare l'esame dell'articolo 33 rinviandolo al pomeriggio, sono pronto ad aderire a questo rinvio, che per altro corrisponde alla richiesta che io faccio. Se invece non si aderisce a tale richiesta o vi sono opposizioni, chiedo che sugli emendamenti e su-

gli articoli che necessariamente, per regolamento, dobbiamo votare, si proceda con votazione qualificata.

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, come ella sa, vi è un accordo fra i capigruppo nel senso che oggi le votazioni non abbiano inizio prima delle 18. Quando sono intercorsi accordi di questa natura sono stati sempre rispettati. Mi sembra pertanto difficile derogare all'accordo di iniziare le votazioni alle 18 e di procedere prima allo svolgimento degli emendamenti concernenti gli articoli dell'intero titolo III.

PAZZAGLIA. Signor Presidente, l'accordo si basa sul presupposto di un certo ordine dei lavori anche nel « Comitato dei nove ». Non ho mai mancato ad un impegno preso, però sto chiedendo qui, in termini che mi sembrano garbati e responsabili, che non si proceda alla discussione dell'articolo 33 sulla base di un testo non definitivo e che è stato portato a conoscenza della Camera solo da pochi minuti. Sono d'accordo, signor Presidente, nel mantenere gli impegni, però chiedo che la Camera riprenda la discussione dell'articolo 33 nel pomeriggio. Se questo non si vuol fare, applichiamo il regolamento, non gli accordi, perché questi non possono superare il regolamento.

PRESIDENTE. Se ho ben capito, onorevole Pazzaglia, ella propone che si rinvii al pomeriggio alle 15,30...

PAZZAGLIA. Alle 15,30 o all'ora che ella ritiene opportuna.

PRESIDENTE. ... la discussione dell'articolo 33 e degli emendamenti, fermo restando l'impegno preso dai capigruppo di iniziare le votazioni alle 18.

PAZZAGLIA. Alle 18 o alle 18,30, quando sarà esaurita la discussione dell'articolo 33, fermo restando questo impegno.

BARCA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARCA. Desidero rilevare, signor Presidente, che si sta creando una situazione abbastanza singolare, una situazione che diventerà sempre più difficile qualora gli accordi presi nella conferenza dei capigruppo vengano annullati.

Perché la cosa non sia oscura nei suoi termini alla pubblica opinione, ricordo anzitutto

i termini dell'accordo della conferenza dei capigruppo. Quando la maggioranza chiese che la Camera da giovedì a domenica non tenesse seduta, noi ci dichiarammo contrari, considerando grave una tale sosta nei lavori della Camera nel momento in cui c'è una legge di questa portata che crea problemi politici così delicati. Sono stati per altro addotti motivi elettorali e soprattutto si è tenuto conto di un fatto di cui riconosco la validità: cioè del problema dei piccoli partiti, dei piccoli gruppi parlamentari che non sono in grado di stare qui e contemporaneamente di fare la campagna elettorale.

In nome di questa richiesta dei piccoli gruppi, abbiamo alla fine acconsentito alla proposta di sospendere i lavori mercoledì per arrivare ad oggi con due accordi sanciti dal Presidente della Camera. Il primo: che oggi si sarebbe tenuta seduta anche antimeridiana per illustrare tutti gli emendamenti e che alle 16 - questo fu l'accordo in un primo momento - si sarebbe passati al voto.

Il secondo punto dell'accordo - lo ricordo soltanto per memoria e perché lo sappiano tutti - era che questa mattina (e quando si prendono questi impegni tra gentiluomini in genere si rispettano) nessuno avrebbe sollevato eccezioni e questioni procedurali. Infatti è evidente che quando si sollevano questioni procedurali bisogna saperlo prima essendo evidente che le decisioni relative comportano la presenza di tutti i deputati, compresi quelli dei gruppi minori.

Non posso non rilevare la singolarità, per usare un eufemismo, del fatto che dopo un accordo di questo genere qualcuno sollevi pregiudiziali o eccezioni. Ne terremo evidentemente conto e mi auguro che ne tenga conto il Presidente della Camera nel caso di conferenze dei capigruppo: .o si riconosce che queste conferenze non servono a nulla perché quanto viene convenuto viene poi violato, oppure, se si vuole che servano, bisogna rispettare gli accordi.

Successivamente il Presidente della Camera ci chiese, sempre a nome dei piccoli gruppi, che, invece di iniziare a votare alle 16, si iniziasse alle 18, mantenendo per il resto l'accordo. Quindi, all'unanimità, su richiesta del Segretario generale della Camera, convenimmo che ci si sarebbe attenuti a un criterio temporale, cioè che ci si sarebbe arresi alle 18, dopo di che si sarebbe iniziato a votare. Questo è quanto noi abbiamo stabilito. È bene che qui sia detto affinché ne teniamo conto in altre circostanze.

Ora è singolare che un gruppo chieda che l'articolo 33 sia accantonato; era a conoscenza di tutti anche che il « Comitato dei nove » avrebbe iniziato i suoi lavori ieri nel pomeriggio e li avrebbe finiti questa notte, completando quindi anche l'esame dell'articolo 33.

Tutto questo premesso, e ferma restando la mia protesta per la violazione di un accordo preso in sede di conferenza dei capigruppo, aggiungo tuttavia che, se si tratta di accantonare fino alle ore 15 l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 33, il nostro gruppo non si oppone, a condizione che resti confermato che alle 18 precise si inizierà a votare.

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, ella è d'accordo che, accantonati lo svolgimento degli emendamenti all'articolo 33 e l'illustrazione dell'articolo 33-*bis*, si svolgano gli emendamenti agli articoli dal 35 al 42 e si rinvi la seduta alla 15, con l'intesa che alle 18 si inizi a votare ?

PAZZAGLIA. D'accordo.

BRONZUTO. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRONZUTO. Poiché l'onorevole Barca ha accennato continuamente ai « piccoli » gruppi, desidero precisare che, per quanto ci riguarda, apprendiamo soltanto in questo momento degli accordi che sono stati raggiunti nella conferenza dei capigruppo. Evidentemente si tratta di un'intesa, di una specie di guerra concordata fra i grossi gruppi o anche i piccoli, con esclusione però del nostro.

Ringraziamo di questa concessione di favore per i « piccoli » gruppi, che però non ci riguarda, poiché fra l'altro noi del *Manifesto* non siamo impegnati nella campagna elettorale. Preciso ancora una volta che tutti questi accordi presi all'unanimità non ci riguardano, non li abbiamo presi e ad essi noi non eravamo presenti.

PRESIDENTE. Onorevole Bronzuto, alla riunione nella quale sono stati presi gli accordi di cui si parla ella era rappresentato dal vicepresidente del gruppo misto al quale è iscritto, nella persona dell'onorevole Orilia. Ciò precisato, prendo atto della sua dichiarazione.

GREGGI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GREGGI. Signor Presidente, le confesso che stamani ho provato e sto tuttora provando un enorme disagio a partecipare ad una discussione fatta tra pochi intimi e che porterà nel pomeriggio a delle votazioni (presenti, credo, molti colleghi) senza alcuna possibilità di discussione.

A questo punto, come deputato, sento il dovere, più che il diritto, di domandare a me stesso e alla Presidenza (spero che questa cosa sia stata esaminata e che la risposta sia semplice) se questo modo di procedere, che risulterebbe da un accordo dei capigruppo, per il quale, separatamente, in momenti distinti della seduta si discutono gli emendamenti passando poi alla votazione degli stessi e degli articoli, mi sto chiedendo, dicevo, se sia un modo regolamentarmente corretto.

PRESIDENTE. Onorevole Greggi, il presidente del gruppo al quale ella, fino a questo momento, risulta iscritto, ha convenuto in questo senso. Il Presidente della seduta si attiene agli accordi presi dalla conferenza dei capigruppo.

GREGGI. Signor Presidente, mi permetta di insistere.

PRESIDENTE. Mi consenta, onorevole Greggi: ella, ripeto, è iscritto ad un gruppo parlamentare. Il presidente del suo gruppo ha partecipato all'accordo che qui intendo far rispettare.

GREGGI. Mi scusi, signor Presidente, non voglio alterare gli accordi presi. Forse non mi sono spiegato: mi domando se gli accordi dei capigruppo possano violare il regolamento o portarci ad operare al di fuori di esso. Questo è il dubbio che mi è sorto. Se ella mi dice che questo modo di procedere è perfettamente aderente al regolamento, che non viola l'articolo 85 né l'articolo 87, io taccio e non sollevo più alcuna questione. Di fronte alla mia obiezione, che è di richiamo al regolamento, non può oppormi un accordo intervenuto tra i gruppi, poiché non credo che un simile accordo sulle procedure dei lavori in aula possa non far rispettare il regolamento. Questo mi pare ovvio.

PRESIDENTE. Onorevole Greggi, l'assicuro che gli articoli 85 e 87 del regolamento non sono violati dalla procedura che in questo momento stiamo seguendo. Il compito della Presidenza, e della conferenza dei presidenti di gruppo prevista dal nostro regolamento, è

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1971

quello di ordinare la discussione in conformità al regolamento e di stabilire pertanto l'ordine dei lavori. Non vi è pertanto violazione alcuna del regolamento della Camera, che la Presidenza non avrebbe potuto in alcun modo consentire.

GREGGI. Prendo atto, signor Presidente, della sua affermazione che il regolamento della Camera non è stato violato, e la ringrazio.

PRESIDENTE. Si può dunque convenire che l'articolo 33 — e gli articoli 10 e 11 ad esso collegati e precedentemente accantonati — saranno presi in esame all'inizio della seduta pomeridiana e che nel frattempo procederemo con lo svolgimento degli emendamenti presentati agli altri articoli.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

È stato presentato il seguente emendamento all'articolo 35:

Sopprimere le parole: 16, 17 e 18.

35. 1. **Quilleri, Fulci, Bozzi, Biondi, Cottone, Papa, Serrentino, Cantalupo, Camba, Giomo, Ferioli, Monaco.**

L'onorevole Quilleri ha facoltà di svolgere questo emendamento.

QUILLERI. Il nostro emendamento tende a riportare l'attuale disegno di legge alle finalità e agli intendimenti della legge n. 167. Non mi resta pertanto che richiamarmi alle considerazioni dianzi svolte.

Se lo scopo di questa legge è quello di costruire case, non vediamo perché i proprietari delle aree, purché siano disposti a costruire quel tipo di case che la legge indica e ad accettare e a firmare convenzioni, non possano essi stessi divenire artefici principali della costruzione delle case.

Per queste ragioni chiediamo che la Camera voglia prendere in considerazione il nostro emendamento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento all'articolo 40:

Al primo comma, sostituire le parole: 300 miliardi, con le parole: 500 miliardi;

al terzo comma, sostituire le parole: 300 miliardi, con le parole: 500 miliardi;

al quarto comma, sostituire le parole: in ragione di 100 miliardi per ciascuno degli

anni 1971, 1972, 1973, *con le parole:* in ragione di 100 miliardi nell'anno 1971, 200 miliardi nell'anno 1972 e 100 miliardi per ciascuno degli anni 1973 e 1974.

40. 1. **Busetto, Todros, Raffaelli, Vespignani, Fiumanò, Bortot, Beragnoli, Ferretti, Vetrano, Cianca, Napolitano Luigi, Piscitello, Vianello, Tani.**

L'onorevole Busetto ha facoltà di svolgerlo.

BUSETTO. Signor Presidente, chiedo di poter svolgere anche il relativo subemendamento da noi presentato con il prescritto numero di firme.

PRESIDENTE. Sta bene. Si tratta del seguente subemendamento all'emendamento Busetto 40. 1 che ho appena letto:

Sostituire l'ultimo capoverso, concernente il quarto comma, con il seguente:

In ragione di 100 miliardi per ciascuno degli anni 1971, 1972, 1973, 1974 e 1975.

40. 1. 1. **Todros, Ferretti, Bortot, Tani, Beragnoli, Vetrano, Vianello, Fiumanò, Napolitano Giorgio, Cianca.**

BUSETTO. Il gruppo comunista attribuisce molta importanza a questo emendamento perché ritiene che, accettandolo, la Camera compirebbe un gesto atteso, voluto e sperato da centinaia e centinaia di enti locali e di amministrazioni comunali che, come noto, hanno da tempo impostato i piani di zona della legge n. 167 per l'edilizia economica e popolare e predisposto gli adempimenti necessari per formare e adottare tali piani, ma si sono trovati di fronte a gravissimi ostacoli di ordine finanziario quando si è trattato di passare all'acquisizione delle aree comprese nei piani di zona e all'attuazione delle opere di urbanizzazione, tecniche e sociali. Sono note, del resto, le condizioni di crisi finanziaria nelle quali i comuni operano, così come a tutti risultano le scarsissime disponibilità finanziarie loro concesse per l'attuazione dei piani di zona, sia per quanto riguarda l'espropriazione delle aree, sia per ciò che concerne l'attuazione delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie.

Il testo originario del disegno di legge del Governo propone che, per soddisfare queste esigenze degli enti locali, si costituisca un fondo di trecento miliardi di lire per gli anni 1971, 1972 e 1973, fondo attraverso il quale soddisfare le richieste di mutuo che i comuni avanzano onde acquisire le aree previste nei piani di zona e attuare le opere di urbanizzazione.

Noi riteniamo che questa cifra sia gravemente carente, anzi insufficiente. Va infatti tenuto presente che presso la Cassa depositi e prestiti vi sono già richieste di mutui per centinaia di miliardi, richieste rimaste purtroppo inevase per le pressioni con cui il Ministero del tesoro, e con esso il governatore della Banca d'Italia, hanno fatto pesare sulla Cassa le conseguenze della manovra finanziaria e monetaria attuata dal Governo.

Ci rendiamo conto delle obiezioni che il ministro del tesoro, onorevole Ferrari-Aggradi, ha rivolto a questa nostra richiesta già in sede di Comitato ristretto, facendo osservare che si tratta di un onere molto pesante in quanto il nostro emendamento, se accolto, porterebbe lo stanziamento da trecento a cinquecento miliardi. Però ha anche affermato che il Governo era disposto a riesaminare il problema sol che si fosse incluso nel disegno di legge che i 200 miliardi aggiuntivi ai 300 già previsti dal provvedimento n. 3199 potessero essere ricercati nello stato di previsione del bilancio del Ministero del tesoro relativamente agli anni 1974 e 1975.

Il nostro emendamento propone che il fondo sia costituito in ragione di 100 miliardi per il 1971, 200 miliardi per il 1972 e 100 miliardi per ciascuno degli anni 1973 e 1974, in modo che complessivamente 500 miliardi possano essere utilizzati in un periodo di tempo di 4 anni a favore degli enti locali che lo richiedano.

Il subemendamento Todros a questo nostro emendamento, tenendo conto della volontà del Governo di prendere in considerazione la possibilità di prorogare nel tempo, almeno per altri due anni, lo stanziamento di 100 miliardi per ciascuno degli altri due anni oltre il 1973, onde impinguare il fondo a disposizione dei comuni per le aree da espropriare, i piani di zona e le opere di urbanizzazione, chiede che, oltre alla cifra di 100 miliardi per ciascuno degli anni 1971, 1972 e 1973 prevista dal disegno di legge, vengano stanziati 100 miliardi per ciascuno degli anni 1974 e 1975, in modo che gli enti locali sappiano di avere a disposizione, in un periodo di cinque anni, 500 miliardi e possano di conseguenza predisporre i loro programmi per l'acquisizione delle aree e per le relative opere di urbanizzazione.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento all'articolo 41:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

L'inizio dell'attività del fondo speciale di cui all'articolo 40 è fissato al 60° giorno dalla

entrata in vigore della presente legge. Il ministro del tesoro è tenuto ad adottare gli atti e ad emanare i provvedimenti di sua competenza in tempo utile.

41. 1. Ferretti, Busetto, Todros, Fiumanò, Bortot, Beragnoli, Vetrano, Cianca, Napolitano Luigi, Piscitello, Vianello, Tani.

L'onorevole Ferretti ha facoltà di svolgerlo.

FERRETTI. Questo emendamento, che sottoponiamo all'approvazione della Camera, fissa un termine per l'inizio dell'attività del fondo speciale per la concessione dei mutui per l'acquisizione e l'urbanizzazione delle aree. Si tratta di un termine temporale che manca del tutto nel disposto dell'articolo 41. Senza questa limitazione di tempo, non sapremmo quando i comuni potrebbero avvalersi del mutuo — sia esso di 300 miliardi, come prevede il disegno di legge, o di 500 miliardi, come propone l'emendamento testé illustrato dall'onorevole Busetto — da utilizzare per iniziare le attività di cui alla « 167 » e, quindi, le operazioni di esproprio che ai comuni stessi competono.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti all'articolo 42:

Al primo comma, dopo le parole: i comuni, *aggiungere le parole:* o consorzi.

42. 2. Bodrato, Di Lisa.

Al primo e al secondo comma, sostituire la parola: regione, *con le parole:* giunta regionale.

42. 1. Botta, Miroglio, Giraudi, Savio Emanuela, Stella, Sisto, Traversa, Nicolini, Calvetti, Fusaro, Beccaria.

Poiché i presentatori non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato allo svolgimento.

Secondo gli accordi intervenuti, sospendo la seduta fino alle 15, avvertendo che essa sarà ripresa con la discussione sull'articolo 33.

La seduta, sospesa alle 11,10, è ripresa alle 15.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BOLDRINI

Assegnazioni a Commissioni.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti provvedimenti sono deferiti alle

sottoindicate Commissioni permanenti, in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

IOZZELLI: « Modifiche al testo unico 21 febbraio 1895, n. 7, e successive modifiche, relative al trattamento di quiescenza agli impiegati dipendenti dallo Stato e dagli enti pubblici » (1219) *(con parere della V e della VI Commissione);*

LONGO PIETRO: « Interpretazione autentica della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati » (3303) *(con parere della V Commissione);*

VAGHI e SANGALLI: « Valutazione al fine del trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ed aziende con ordinamento autonomo, del servizio utile a pensione prestatato in eccedenza dei limiti massimi » (3328) *(con parere della V e della VI Commissione);*

TRAVERSA e SISTO: « Estensione dei benefici previsti per gli ex combattenti ai mutilati ed invalidi per servizio » (3387) *(con parere della V Commissione);*

alla II Commissione (Interni):

ZAMBERLETTI e MATTARELLI: « Attribuzione del posto di ispettore sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in sede di prima applicazione della legge 8 dicembre 1970, n. 966 » (3344) *(con parere della I Commissione);*

FOSCHI: « Estensione dei benefici previsti dall'allegato B, quadro II della legge 16 novembre 1962, n. 1622, agli ufficiali delle guardie di pubblica sicurezza che hanno superato i corsi della Scuola di guerra » (3367) *(con parere della VII Commissione);*

VILLA: « Provvedimenti a favore del personale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra » (3370) *(con parere della I e della V Commissione);*

alla IV Commissione (Giustizia):

LOSPINOSO SEVERINI ed altri: « Modificazioni all'articolo 304-bis del codice di procedura penale, già modificato dalla legge 18 marzo 1971, n. 62 » (3361);

SCARASCIA MUGNOZZA: « Istituzione della corte d'assise di primo grado a Brindisi e a Taranto » (3365) *(con parere della V Commissione);*

alla V Commissione (Bilancio):

« Aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale » (3332) *(con parere della XII Commissione);*

alla VI Commissione (Finanze e tesoro):

Senatori DE LUCA e DEL NERO: « Modifiche alla legge 13 luglio 1966, n. 610, in materia di provvidenze per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra » *(approvato dalla VII Commissione del Senato)* (3390) *(con parere della V e della IX Commissione);*

alla VII Commissione (Difesa):

QUARANTA: « Estensione al personale del Corpo delle capitanerie di porto e del CEMM, ruolo dei servizi portuali e nocchieri di porto, dell'indennità di alloggio e del trattamento economico dovuto al personale delle altre forze di polizia » (3312) *(con parere della II e della X Commissione);*

ZAMBERLETTI e MATTARELLI: « Riconoscimento al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che ha partecipato a servizi di soccorso dei benefici concessi ai militari in armi nel periodo bellico » (3348) *(con parere della II Commissione);*

DURAND DE LA PENNE: « Modifica all'articolo 24 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, e successive modificazioni » (3357) *(con parere della V Commissione);*

alla VIII Commissione (Istruzione):

GIOMO: « Benefici in favore dei direttori didattici incaricati ai fini dell'ammissione al concorso per ispettori scolastici » (3311) *(con parere della I e della V Commissione);*

GIOMO: « Riconoscimento del servizio pre-ruolo prestatato nelle scuole legalmente riconosciute, agli effetti del conseguimento dei benefici di cui al decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 576 » (3327) *(con parere della V Commissione);*

RACCHETTI ed altri: « Decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione in materia di pensioni e riscatti » (3343) *(con parere della I e della V Commissione);*

alla IX Commissione (Lavori pubblici):

LONGO PIETRO: « Modifiche alla legge 9 marzo 1961, n. 171, per la costruzione da parte dell'Istituto nazionale per le case degli im-

piegati dello Stato di alloggi da assegnare in locazione semplice al personale dell'amministrazione degli affari esteri » (3330) (con parere della III e della V Commissione);

alla XII Commissione (Industria):

ROBERTI ed altri: « Partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese » (3349) (con parere della I, della II, della IV, della V, della VI e della XIII Commissione);

alla XIII Commissione (Lavoro):

BERNARDI ed altri: « Costituzione delle posizioni previdenziali a favore dei profughi dall'Egitto » (1072) (con parere della III, della IV e della V Commissione);

BARBI e BOLOGNA: « Riconoscimento di contributi assicurativi, ai fini pensionistici, in favore dei profughi e dei rimpatriati » (con parere della III e della V Commissione);

alla XIV Commissione (Sanità):

POLOTTI ed altri: « Modifiche alla legge 9 aprile 1953, n. 310, concernente concessioni di indennità di proflassi antitubercolare a favore del personale addetto ad istituzioni antitubercolari dipendenti dallo Stato o da enti pubblici » (1332) (con parere della V e della XIII Commissione);

LA LOGGIA e SENESE: « Modifica della legge 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico » (3345) (con parere della II Commissione);

MILIA: « Concessione di una indennità di proflassi antitubercolare a favore del personale addetto ad istituzioni antitubercolari dipendenti dallo Stato o da enti pubblici » (3362) (con parere della V e della XIII Commissione).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Avverto che la Commissione ha presentato il seguente nuovo testo dell'articolo 33:

« L'articolo 10 della legge 18 aprile 1962, n. 167, è sostituito dal seguente:

” Le aree comprese nei piani approvati a norma della presente legge sono espropriate dai comuni o dai loro consorzi.

Le aree di cui al precedente comma, salvo quelle cedute in proprietà ai sensi del decimo comma del presente articolo, vanno a far parte del patrimonio indisponibile del comune o del consorzio.

Su tali aree il comune o il consorzio concede il diritto di superficie per la costruzione di alloggi di tipo economico e popolare e dei relativi servizi urbani e sociali.

La concessione del diritto di superficie ad enti pubblici per la realizzazione di impianti e servizi pubblici è a tempo indeterminato; in tutti gli altri casi ha una durata non inferiore ad anni 60 e non superiore ad anni 99.

L'istanza per la concessione è diretta al sindaco o al presidente del consorzio. Tra più istanze concorrenti è data la preferenza a quelle presentate da enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare e da cooperative edilizie a proprietà indivisa.

La concessione è deliberata dal consiglio comunale o dall'assemblea del consorzio. Con la stessa delibera viene determinato il contenuto della convenzione da stipularsi, in forma pubblica amministrativa, tra l'ente concedente ed il richiedente.

La convenzione deve prevedere:

a) il corrispettivo della concessione in misura pari al costo di acquisizione delle aree nonché al costo delle relative opere di urbanizzazione se già realizzate;

b) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione da realizzare, a cura del comune o del consorzio, ovvero, qualora dette opere vengano eseguite a cura e spese del concessionario, le relative garanzie finanziarie, gli elementi progettuali delle opere da eseguire e le modalità del controllo sulla loro esecuzione, nonché i criteri e le modalità per il loro trasferimento ai comuni od ai consorzi;

c) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare;

d) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione;

e) i criteri per la determinazione e la revisione periodica dei canoni di locazione, nonché per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi, ove questa sia consentita;

f) le sanzioni a carico del concessionario per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione ed i casi di maggior gravità in cui tale inosservanza comporti la decadenza dalla concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie;

g) i criteri per la determinazione del corrispettivo in caso di rinnovo della concessione, la cui durata non può essere superiore a quella prevista nell'atto originario.

Le disposizioni del precedente comma non si applicano quando l'oggetto della concessione sia costituito dalla realizzazione di im-

pianti e servizi pubblici ai sensi del terzo comma del presente articolo.

I comuni ed i consorzi possono, nella convenzione, stabilire, a favore degli enti che costruiscono alloggi da dare in locazione, condizioni particolari per quanto riguarda gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione.

Le aree di cui al primo comma, destinate alla costruzione di alloggi economici e popolari, nei limiti di una quota non inferiore al 15 e non superiore al 30 per cento, in termini volumetrici, di quelle comprese nei piani, sono cedute in proprietà a cooperative edilizie ed a singoli, con preferenza per i proprietari espropriati ai sensi della presente legge, sempre che questi ed i soci delle cooperative abbiano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione di alloggi economici e popolari.

Il prezzo di cessione delle aree è determinato in misura pari al costo di acquisizione delle aree stesse, nonché al costo delle relative opere di urbanizzazione in proporzione al volume edificabile.

Contestualmente all'atto della cessione della proprietà dell'area, tra il comune o il consorzio, e il cessionario, viene stipulata una convenzione in forma pubblica amministrativa la quale deve prevedere:

a) gli elementi progettuali degli edifici da costruire e le modalità del controllo sulla loro costruzione;

b) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da costruire;

c) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici;

d) i casi nei quali l'inosservanza degli obblighi previsti dalla convenzione comporti la risoluzione dell'atto di cessione.

Il proprietario dell'alloggio costruito ai sensi del precedente comma, che intenda cedere la proprietà, ne dà comunicazione al comune o consorzio, i quali hanno facoltà di acquistare l'alloggio medesimo per sé o per terzi aventi i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione degli alloggi economici e popolari. Il prezzo è determinato in base alla somma del valore della costruzione, tenuto conto del suo stato di conservazione, e del valore dell'area, definiti a norma del precedente articolo 18. Il valore dell'area viene maggiorato altresì degli oneri di urbanizzazione posti a carico del proprietario a norma del comma undicesimo del presente articolo. La facoltà di acquisto prevista dal presente comma viene esercitata dal comune

o consorzio entro e non oltre 120 giorni dalla data della comunicazione da parte del proprietario dell'alloggio.

Gli alloggi costruiti su area in proprietà possono altresì essere dati in locazione, esclusivamente a soggetti aventi i requisiti per la assegnazione di case economiche e popolari, ad un canone determinato dal comune o consorzio sulla base del prezzo indicato nel comma precedente. La locazione viene stipulata dal comune o consorzio o, per loro delega, dal competente istituto autonomo per le case popolari su motivata richiesta dei proprietari e in nome e per conto dei medesimi entro e non oltre sessanta giorni dalla data della richiesta medesima.

Gli atti compiuti dai proprietari e dai loro aventi causa in violazione delle disposizioni dei due precedenti commi sono nulli" » (33. 17).

È iscritto a parlare su questo nuovo testo dell'articolo 33 l'onorevole Roberti. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Signor Presidente, ritengo necessario intervenire su questo tormentato articolo 33 (ex 26) del disegno di legge sulla « riforma della casa » (per usare l'espressione demagogicamente e propagandisticamente messa in circolazione), oltre che come rappresentante del gruppo politico del Movimento sociale italiano, nella specifica qualità di segretario generale di una confederazione generale dei lavoratori, in quanto mi corre l'obbligo di denunciare all'attenzione del Parlamento e dell'opinione pubblica come con questo disegno di legge si attui una vera e propria truffa in danno del mondo del lavoro e della produzione.

È noto infatti che, all'inizio delle legislature repubblicane, con legge 28 febbraio 1949, fu impostato un piano per la costruzione di alloggi economici e popolari di cui dovevano essere beneficiari i lavoratori. Questa legge, che fu presentata al Parlamento dall'allora ministro del lavoro onorevole Fanfani, che ebbe come sostenitore e relatore in quest'aula l'allora giovane deputato Rumor, e che fu approvata con il vivo contrasto dell'opposizione di sinistra ma con l'appoggio dei deputati del Movimento sociale italiano, stabiliva un sistema in base al quale venivano riscossi dei contributi, che erano in percentuale limitata a carico dei lavoratori, in percentuale maggiore a carico degli imprenditori, con una integrazione da parte della finanza pubblica, per poter procedere ad una intensificazione delle costruzioni eco-

nomiche e popolari e ad una assegnazione di questi alloggi ai lavoratori.

Venivano costituiti appositi organismi, con determinate rappresentanze; e questa legge — nota allora come il piano Fanfani per gli alloggi dei lavoratori — ebbe normale svolgimento, per la prevista durata di 7 anni.

Successivamente, con altra legge — la legge 29 novembre 1955 — questo piano venne confermato e perfezionato dal Parlamento per altri 7 anni; in quella occasione fu ritenuto opportuno che i contributi imprenditoriali venissero utilizzati anche per costruzioni da porre a disposizione dei lavoratori dipendenti, effettuate a cura delle imprese.

Dopo uno *hiatus* legislativo di un paio di anni questo sistema venne rielaborato e rifuso nella terza e successiva legge, quella del febbraio 1963, che, in luogo dell'INA-casa, pose in essere la GESCAL e stabilì un nuovo sistema — sempre sulla falsariga del precedente — per la costruzione e l'assegnazione ai lavoratori di alloggi economici e popolari.

Da sottolineare che queste tre leggi — concatenate l'una all'altro in uno sviluppo logico e storico — presentano tutte una costante: hanno sempre accentuato, cioè, la possibilità da parte dei lavoratori di diventare non soltanto locatari ed affittuari, ma, in misura sempre maggiore, proprietari degli alloggi. Quelle leggi, infatti, hanno espressamente previsto la possibilità del riscatto; la legge del '63 lo ha anzi compiutamente disciplinato, consentendo ai lavoratori una triplice possibilità di scelta: quella di diventare subito proprietari della casa che fosse stata loro assegnata, con facoltà alla GESCAL di accendere ipoteca legale sulla casa stessa, per il suo controvalore; quella di diventare in un tempo successivo proprietari, considerandosi le quote che venivano via via pagate come quote di ammortamento; quella di diventare affittuari della casa, pagando soltanto il canone di fitto, ma sempre con la possibilità di diventare successivamente proprietari, computandosi le rate di locazione come rate di ammortamento del prezzo, e giungendo quindi alla proprietà dell'alloggio in una fase successiva.

Questa era dunque la sistematica legislativa, che rispondeva ad un *iter* logico, ad una posizione di crescente progresso, e, sostanzialmente, all'aspirazione ed alla volontà dei lavoratori italiani: quella di conquistare, a norma del precetto costituzionale, la proprietà del proprio alloggio. Dobbiamo rilevare che i lavoratori si sono mostrati sempre più favorevoli a questa forma del riscatto, e quindi al principio dell'acquisizione in proprietà del-

l'alloggio. Ma quello che soprattutto ci interessa sottolineare — per documentare la grave affermazione da noi fatta che, con questa legge, si va a perpetrare una vera e propria truffa ai danni dei lavoratori — è che a questo fine i lavoratori hanno versato i loro contributi, ormai per decenni: per ottenere la casa in proprietà. Essi sanno che la trattenuta che è stata operata nei loro confronti — e che viene tuttora operata in virtù di questa legge, fino a consumazione del meccanismo GESCAL, e quindi almeno per altri due o tre anni ancora — rappresenta sì, una falce della loro retribuzione, ma anche un investimento, un impiego in vista dell'acquisizione della casa in proprietà. Questo è il titolo che giustificava la trattenuta, che costituisce sempre una grave misura nei confronti della retribuzione: misura che sarebbe stata altrimenti illegittima, incostituzionale.

Nel sistema dell'articolo 36 della Costituzione è previsto infatti che la retribuzione debba essere proporzionata alle normali esigenze di vita del lavoratore e della sua famiglia. Stabilire che parte della retribuzione possa servire anche all'acquisizione dell'alloggio, in quanto questo risponde alle normali esigenze di vita del lavoratore e del suo nucleo familiare è dunque legittimo; ma la trattenuta diventa illegittima quando si toglie al lavoratore il diritto da lui acquisito precedentemente in virtù dei pagamenti effettuati e di quelli che continua a fare in base a questa legge; diventa illegittima quando si toglie al lavoratore la qualificazione, la giustificazione, la legittimazione del versamento, cioè il godimento e la disponibilità dell'alloggio.

Una vera e propria truffa, quindi, si vuole perpetrare attraverso questo sistema nei confronti dei milioni di lavoratori italiani che hanno versato finora centinaia di miliardi della loro retribuzione per avere la proprietà della casa e ai quali questa proprietà viene oggi negata con un tratto di penna da parte del Parlamento.

Né giova affermare che per questa truffa le forze politiche del Governo e dalla maggioranza che hanno proposto, sostenuto e difeso questa legge, abbiano ottenuto l'avallo di alcune delle confederazioni sindacali dei lavoratori. Mi riferisco alle confederazioni della cosiddetta « triplice » marxista, cioè alla CGIL, alla CISL e all'UIL. Che alcune confederazioni generali dei lavoratori dipendenti abbiano, in questa circostanza, ritenuto più importante sacrificare l'interesse e il diritto dei lavoratori, che essi avevano il dovere di rappresentare e tutelare istituzionalmente, per

obbedire a istanze di ideologie politiche di partiti di estrema sinistra di cui esse sono mancipie e seguaci e a cui sono asservite, rappresenta indubbiamente per queste centrali sindacali una grave nota di demerito. Ma la complicità che esse hanno prestato a questa azione dannosa nei confronti delle categorie dei lavoratori, mentre sta a dimostrare come, almeno in questa circostanza, il loro comportamento si sia allontanato, fino a diventarne antitetico, dal vero interesse e dalla vera volontà, dal sentimento cosciente e consapevole delle categorie dei lavoratori che essi avevano il dovere di rappresentare, non può però certamente esser bastevole a dimostrare la validità della norma che in questo modo esse hanno voluto avallare.

Questa è la prima affermazione chiara e precisa che debbo fare a nome del gruppo cui appartengo e della CISNAL, sicuro di interpretare la volontà, la coscienza, il sentimento della grandissima maggioranza, direi della totalità, dei lavoratori italiani.

Del resto, lo stesso ministro del lavoro in carica, che indubbiamente, per i suoi compiti istituzionali, ha maggiore possibilità di tutti noi di sondare la volontà dei lavoratori attraverso gli organi centrali e periferici del suo dicastero, e di cui sono note le simpatie per taluni orientamenti di ideologia socialista, ha avuto occasione ripetutamente di affermare, in dialettica e a volte persino in polemica con altri suoi colleghi di Governo (anche con il titolare del dicastero dei lavori pubblici, che mi spiace non vedere qui presente mentre si discute il pilastro della sua personale concezione legislativa e costituzionale) ha avuto occasione, dicevo, di testimoniare la validità della mia affermazione.

Egli infatti ha detto molto chiaramente, a voce e per iscritto, che il disegno di legge attualmente all'esame della Camera, mentre « non aggiunge nulla per quanto riguarda direttamente la costruzione delle case », d'altra parte, attraverso il criterio di costruire « solo per affitto », contrasta invece (sono parole testuali del ministro) con « la tendenza di base dei lavoratori, che è favorevole al riscatto » e cioè alla proprietà della casa.

Del resto, di questo stato d'animo di tutto il mondo del lavoro, favorevole al riscatto ed alla proprietà della casa, che rappresenta il riconoscimento e l'affermazione della personalità del lavoratore, il quale in tal modo pensa — con il frutto del suo lavoro e del suo risparmio, indirizzato, secondo il binario costituzionale, all'acquisizione della proprietà della casa — di poter lasciare ai propri figli e

discendenti il retaggio ed il ricordo di se stesso e della propria vita di lavoro, di questa posizione, ripeto, credo che tutti noi, componenti di questo Parlamento e in certo qual modo ricettori della volontà e dello stato d'animo dei vari settori della popolazione, dovremo renderci interpreti.

È noto che anche quelle categorie di lavoratori non inquadrati nel sistema dell'INACASA e della legge GESCAL, come per esempio i pubblici dipendenti, che godono degli alloggi INCIS, ed altre, non avanzano altre richieste che quella di essere ammesse al riscatto dell'alloggio, proprio per poter anch'esse soddisfare questa esigenza della propria personalità di lavoratori che, dopo aver dedicato un'intera vita al lavoro e alla produzione nazionale, desiderano avere il riconoscimento della propria attività mediante la dimostrazione di essere stati capaci di acquisire l'alloggio in proprietà, e di poter lasciarlo ai propri discendenti.

Truffa, quindi, nei confronti dei lavoratori italiani, ai quali viene sottratta la naturale destinazione del loro lavoro, della loro retribuzione e dei loro contributi, per una esigenza che io non esito a definire di natura squisitamente politica e, per giunta, di una ideologia politica che è nettamente in contrasto con il sistema del nostro ordinamento giuridico e costituzionale. Se a questa truffa ancora si fosse giunti nella normale applicazione delle norme di legge e nella normale attuazione dei principi costituzionali, si sarebbe potuto dire a coloro che di questa truffa si dolgono, in quanto ne sono rimasti danneggiati: *dura lex, sed lex*, siamo dolenti che voi siate stati colpiti da un sistema che è venuto a ledere taluni vostri interessi, nonché taluni vostri diritti quesiti, ma il nostro ordinamento statuale questo ci impone. Viceversa si giunge a perpetrare questa truffa non soltanto al di fuori del sistema e dell'ordinamento costituzionale dello Stato italiano in questa materia, ma addirittura contro di esso.

Mi duole dover ripetere alcuni rilievi che già in sede di discussione generale, da varie parti ed anche dal nostro egregio relatore di minoranza onorevole Guarra, sono stati mossi a questa legge, ma non posso fare a meno di sottolineare questo argomento, proprio per coonestare la gravità dell'affermazione da me fatta responsabilmente in quest'aula e che andremo a ripetere in tutte le assise e le sedi del lavoro italiane per dichiarare ai lavoratori che attraverso questa legge, con questa maggioranza di sinistra, con il sostegno e sotto le insegne del partito socialista e del partito

comunista e delle ali più estreme della sinistra democristiana, si vuole perpetrare a danno dei lavoratori la più grossa truffa che dal dopoguerra in poi sia stata fatta nei loro confronti. Ebbene proprio a sostegno della gravità di questa affermazione devo molto rapidamente illustrare quelle che sono le gravi violazioni dei principi costituzionali.

La nostra Costituzione affrontò il problema della proprietà, lo affrontò in dibattiti tormentosi ed anche elevati con interventi di alti costituzionalisti, di parlamentari che sono poi assurti al rango di costituzionalisti egregi, di componenti del massimo tribunale costituzionale dello Stato. Da quel dibattito ed anche — perché no? — dal contemporaneo delle opposte ideologie, da quella cristiano-sociale della democrazia cristiana a quella marxista dei partiti socialcomunisti, si è pervenuti alla formazione di un ordinamento che, in materia di proprietà, è regolato in modo abbastanza chiaro dall'articolo 42 della Costituzione. Questa norma comincia con lo stabilire che la proprietà è pubblica o privata e quindi riconosce il diritto di proprietà per il singolo. Nel secondo comma stabilisce e conferma che la proprietà privata « è riconosciuta e garantita dalla legge ». Quindi fa obbligo al legislatore ordinario di riconoscere e garantire questa proprietà. Si tenga conto delle parole nelle norme di legge e soprattutto nelle norme costituzionali. Le parole hanno un preciso portato di determinazione giuridica, di orientamento, di comando all'organo legislativo immediatamente successivo quale è il legislatore ordinario nell'attuazione dei principi costituzionali. Quindi la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti.

Il costituente riconosce infatti che alla proprietà possono porsi dei limiti, ma li precisa, li indirizza, direi quasi li specifica. Cosa dice? « La legge... determina i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti ». Quindi la limitazione che, secondo il costituente, si può porre al diritto di proprietà è una limitazione che è legittimata solo ed in quanto tende a rendere accessibile a tutti la proprietà della casa, la proprietà della terra, tutte le forme del diritto di proprietà. Cioè limitazione in senso quantitativo dell'estensione della proprietà imputata ad un solo soggetto, per far sì che un numero maggiore di soggetti, fino a coprire l'intera area della popolazione attiva dello Stato — « tutti », dice la Costituzione — possano accedere alla proprietà. Quindi una

limitazione tendente proprio a facilitare l'accesso alla proprietà da parte di tutti, mai una limitazione tendente ad escludere tutti o parte dei cittadini italiani dall'esercizio di questo diritto fondamentale riconosciuto come essenziale per l'affermazione stessa della personalità del cittadino.

Non solo: ma poiché i limiti sono stabiliti allo scopo di assicurarne la funzione sociale della proprietà, il costituente ha anche voluto indicare uno dei modi, un elemento determinante trasverso cui la proprietà possa assolvere la sua funzione sociale, che è proprio quello della sua accessibilità da parte di tutti. Quindi un'accessibilità da parte di tutti è imposta dal costituente come legittimazione del limite al diritto assoluto di proprietà e come elemento per far acquisire alla proprietà e al diritto di proprietà una sua funzione sociale, che il costituente del 1947 ha registrato, come del resto era stata largamente registrata dal legislatore del 1942 in numerosi articoli del nostro codice civile che riguardano il diritto di proprietà.

Questa è la realtà della situazione costituzionale, questo è il comando costituzionale. E se un dubbio potesse sorgere — ma non sorge, non è legittimo che possa sorgere, sarebbe stolto, addirittura, che potesse sorgere — servirebbe a chiarirlo la successiva norma dell'articolo 47, la quale dispone che la Repubblica favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione. Quindi, la proprietà può avere dei limiti per renderla accessibile a tutti; e diventa un fine specifico, pubblico dello Stato, quello di favorire l'accesso del risparmio alla proprietà dell'abitazione, proprio per poter attuare la norma dell'articolo 42.

Questa è la situazione costituzionale, e quindi l'impostazione che viene fatta da questa legge non è soltanto fuori dalla Costituzione, ma è nominalisticamente contro la Costituzione, è l'affermazione di un principio vietato dalla Costituzione, la negazione di una direttiva imposta tassativamente dalla nostra norma costituzionale.

Questa è la realtà delle cose; e quindi non ho dubbi che quando attraverso questa lacerazione, attraverso questa violazione, si giunge a perpetrare nei confronti dei lavoratori la truffa che vi ho dianzi illustrato, ci si trova nel campo dell'aberrazione, nel campo della follia, come giustamente ha detto l'onorevole Guarra, cioè al di fuori dei principi costituzionali, fuori dell'ordinamento dello Stato italiano.

Io non mi dilungherò a citare i testi; ma da tutti, da tutti i costituzionalisti, dai più estremi ai più moderati, dal Pergolesi al Cammeo, al Ranalletti, al Mortati e da parte dei costituenti come Taviani, questo principio è stato sottolineato e ribadito all'atto della formazione della Costituzione e nei commenti alla Costituzione stessa. « La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge », ripete Pergolesi, « che ne determina i modi di acquisto, i limiti, allo scopo di renderla accessibile a tutti. L'esigenza di questa situazione si collega alla libertà della persona umana e pertanto non sarebbe più proprietà se il titolare del diritto non potesse usufruirne e disporne ». È in questo senso che va interpretata la funzione sociale. Sarebbe interessante leggere anche il passo di Taviani, ma ve ne faccio grazia.

Onorevole rappresentante del Governo, noi oggi ci troviamo di fronte ad una posizione *sine qua non*, ad un *aut aut* imposto, su questa legge e su questa disposizione, per quanto ci è stato detto, da parte del partito socialista. Il partito socialista che — non ne ha fatto mistero — tramite il ministro dei lavori pubblici, assente ma presente, tramite il segretario del partito, tramite il presidente del partito e vicepresidente del Consiglio dei ministri, ha più volte dichiarato di voler giungere ad ogni costo all'approvazione di questa legge nella formulazione che io vi ho dimostrato — credo ampiamente — essere un'aberrazione di ordine costituzionale, essere anzi addirittura il travalicamento dal nostro sistema di ordinamento giuridico — sistema latino-germanico — al sistema di ordinamento politico sovietico.

Tre sono i grandi sistemi giuridici contemporanei: il sistema latino-germanico, che è quello che segue, a proposito della proprietà, l'orientamento che vi ho testé illustrato e che vige in tutti gli Stati occidentali compresi gli Stati Uniti d'America, forse per l'influenza del diritto francese, dato la loro derivazione storica anche dalle colonie francesi.

Il sistema anglosassone è un sistema empirico, ma non nega questi principi; non affida tali principi a norme codificate, ma piuttosto alla *common law*. C'è poi il sistema sovietico, per il quale non esiste il diritto di proprietà; ed è una posizione più logica, onorevoli colleghi, perché l'antitesi è proprio tra proprietà e non proprietà. Il sistema sovietico nega l'esistenza della proprietà dei beni, tranne per quei beni di consumo che si esauriscono nell'uso quotidiano. Ora, con questa legge, non soltanto si va contro il dettato costituzionale, ma addirittura si compie un sal-

to a pié pari, dal sistema giuridico, costituzionale, statuale latino-germanico a quello sovietico. Il partito socialista (e cioè il partito comunista, che oggi partecipa alla funzione di Governo nell'unico modo in cui un partito comunista nel mondo occidentale possa partecipare al Governo, e cioè attraverso un suo portavoce, attraverso un suo mandatario, qual è il partito socialista, a ciò delegato e a ciò autorizzato, che attraverso una certa breccia è potuto entrare nella struttura governativa, ma per esprimere non già le sue posizioni, ma quelle del partito comunista), oggi pone come condizione *sine qua non* dell'esistenza di questa formula di Governo l'approvazione di questa legge.

Ma il partito socialista, ciò facendo, deve dichiararci apertamente, onestamente — abbiamo il diritto di chiedere questo al partito socialista — che esso sostiene queste tesi non perché rappresentino l'attuazione della Costituzione, o siano rispettose della Costituzione stessa, ma perché proprio esse rappresentano la lacerazione della Costituzione. Il partito socialista deve assumersi queste responsabilità, deve avere il coraggio di dichiarare che con questa legge esso chiede al suo *partner*, la democrazia cristiana (ed il suo *partner* acconsente), di lacerare il nostro ordinamento giuridico, di andare contro il dettato della nostra Carta costituzionale, per passare invece all'ordinamento giuridico sovietico. Questa è l'unica affermazione che deve fare il partito socialista; e non può non farla, onorevoli colleghi.

A conferma di questa affermazione, devo portare oggi una testimonianza, proprio quella del professor Francesco De Martino, cioè del vicepresidente del Consiglio e presidente del partito socialista italiano. Il professor De Martino ha fatto un acuto commento al libro terzo del codice civile del 1942, che ha come titolo « Della proprietà ». Questo commento si rinviene nel *Commentario del codice civile* diretto da due alti giuristi, uno purtroppo defunto, l'altro vivente, e che occupa oggi un'altissima carica costituzionale. Intendo fare riferimento al *Commentario del codice civile* a cura di Antonio Scialoja e di Giuseppe Bricca. Può sembrare strano che un titolare di storia del diritto romano faccia un commento di natura civilistica ad un istituto fondamentale del nostro diritto civile, ma non lo è affatto, perché — come dicevo — questo è il nostro sistema giuridico. Il sistema giuridico latino-occidentale si basa su taluni pilastri, e uno dei pilastri è questo dell'istituto della proprietà.

Orbene, cosa dice il professor De Martino nell'individuare in che cosa consista il diritto di proprietà? Altro che quello che pretendono di sostenere oggi i fautori di questo disegno di legge, che cioè può esistere un diritto di proprietà svuotato di contenuto. Dice il professor De Martino: « Ora dal lato giuridico la proprietà privata è un diritto individuale, un diritto soggettivo il cui contenuto è un potere di volontà o di signoria del soggetto: una signoria che è la più ampia di tutte le altre signorie sulla cosa » (insegna *ex cathedra* il professor De Martino). « Finalità sociali, obblighi imposti specificamente al proprietario della legge, limiti nell'interesse pubblico, qualunque possa essere la loro ampiezza, sono estranei al contenuto del diritto e non possono assurgere a caratterizzarlo ».

Ma ecco dove si scopre il tallone d'Achille del professor De Martino, che è onesto in questa sua affermazione e pone il problema così come il partito socialista dovrebbe porlo e come dovrebbe avere il coraggio anche lei, onorevole ministro Lauricella, di porlo; perché si possono assumere anche dal banco del Governo — secondo il sistema moderno, secondo il sistema meno rischioso — le posizioni rivoluzionarie più accentuate, purché si abbia almeno l'onestà di dire che si vuole assumere una posizione rivoluzionaria, una posizione di capovolgimento, una posizione di lacerazione dell'ordinamento giuridico attualmente esistente, di negazione dei diritti quesiti dei singoli, in virtù dei quali ella oggi occupa quella carica. Dice ancora il professor De Martino: « Il problema agitato nella moderna letteratura se la proprietà possa avere per contenuto un fine di interesse collettivo è un problema che non ha senso. Più opportunamente esso va impostato fra proprietà e non proprietà ». Questa è l'antitesi, *hic Rhodus hic salta, tertium non datur*: o voi ammettete l'esistenza del nostro ordinamento giuridico dell'istituto della proprietà, l'obbligo, per dettato costituzionale, di riconoscerla e di garantirla e inoltre di rendere sempre più facile l'accesso di tutti i cittadini alla proprietà della casa, oppure voi dovete negare l'esistenza del diritto di proprietà e passare all'altro versante, saltare il muro di Berlino e dire che non esiste oggi, nell'ordinamento giuridico da voi ipotizzato o sognato, il diritto di proprietà e che siamo di fronte ad una non proprietà. Ma non potete gabellare l'opinione pubblica italiana, non potete gabellare 630 deputati oggi e oltre 315 senatori domani affermando che si sta legiferando in materia di diritto di proprietà,

quando voi state lacerando e negando questo diritto.

Io non voglio entrare in questo momento nella disputa se sia più valido l'uno o l'altro ordinamento, se sia più consono l'uno o l'altro all'attuale fase storica che noi stiamo vivendo. Ma, vivaddio, sostenete con chiarezza questa posizione! E voi, colleghi dell'estrema sinistra, almeno voi dichiarate che è questa la vostra tesi, la tesi della non proprietà e che voi avete dato mandato ai vostri rappresentanti nel Governo, cioè ai socialisti, di trasformare la società italiana in questo senso, perché volete che l'ordinamento giuridico italiano sia modellato su quello sovietico, che giudicate valido.

Questo voi dovete dire, colleghi socialisti, ma non potete dipingere come una limitazione, come una conformazione, come una caratterizzazione del diritto di proprietà la non proprietà. Lo nega il vostro stesso *leader* nella sua veste di professore universitario di diritto, quando afferma: « Il suo diritto » (del proprietario) « opera *erga omnes*. L'esclusività del dominio è la più eloquente dimostrazione della struttura individuale del dominio », per cui, volendo pubblicizzarlo — continua De Martino — si finisce « per colpire la struttura individuale del diritto, snaturando la categoria della proprietà, che vien ridotta ad istituto pubblicistico, a non proprietà ».

E non si ferma qui il professor De Martino; venendo al problema dei limiti, egli scende ad esaminare questi limiti, che anche il codice civile del 1942 aveva precisamente stabilito, individuato e caratterizzato. Il professor De Martino ne parla a pagina 120 del suo trattato, sotto il titolo: « Poteri del proprietario: caratteri del diritto ». Egli scrive: « Per quanto concerne i singoli poteri del proprietario il codice li riassume entro i concetti di godimento e disposizione ».

Questo in analogia a quanto aveva affermato prima circa la natura del diritto, che è signoria diretta e quindi disponibilità del soggetto della cosa.

Fa poi anche l'avvocato del diavolo: « È inutile » — scrive il professor De Martino — « ripetere la critica ugualmente tradizionale in virtù della cosiddetta elasticità del dominio. Il diritto di proprietà sussiste ugualmente se manca il godimento (esempio: l'usufrutto) o se si sia escluso il potere di disposizione (esempio: i beni dotali). In realtà la legge ha di mira il diritto nella sua espansione normale e nel suo più appariscente aspetto. La mancanza del godimento o della

disposizione può derivare da norme di legge e quindi rientrare nei limiti imposti dall'ordinamento in casi particolari ».

Ecco la differenziazione tra il lecito e l'illecito, fra il legittimo e l'illegittimo. La Costituzione prevede una specifica riserva di legge che, come la Corte costituzionale ha insegnato con una sua recente sentenza, è una riserva di legge categorica; cioè, la Costituzione stabilisce che la legge può indicare i casi particolari nei quali questo diritto o talune forme di esplicazione di questo diritto possono essere limitati. Ma è aberrante pensare che si possa stabilire una limitazione generalizzata, che andrebbe a distruggere la sostanza e l'essenza stessa del diritto di proprietà.

Noi riteniamo che sia opportuno questo raffronto fra la posizione del professor De Martino, fra l'insegnamento dato ai suoi allievi, anche socialisti, e la distorsione di questi insegnamenti operata dai parlamentari del suo partito, da lui stesso come vicepresidente del Consiglio e come presidente del suo partito e dal ministro Lauricella anch'egli socialista.

Se poi andiamo a considerare — li accennerò appena per non dilungarmi in questo rapido esame — quali sono gli istituti in base ai quali si pretende di fondare questa aberrante lacerazione del nostro dettato costituzionale, questa truffa, ripeto, nei confronti dei lavoratori, noi ci troviamo di fronte ad una specie di martingala di illegittimità in progressione geometrica. Che cosa si vuol costituire attraverso questa legge? Un demanio. Un demanio generale, direi quasi, dello Stato sui suoli, che va oltre la legge del 1967 e che si estende per un altro venti per cento. Ora, che cosa insegna tutta la dottrina costituzionalista? Si tratta forse di un demanio naturale? Certamente no; il demanio naturale è quello indicato dalla legislazione (il litorale marittimo, ecc.).

GUARRA, *Relatore di minoranza*. Si tratta di patrimonio indisponibile.

ROBERTI. Patrimonio indisponibile, ma che realizza un demanio legale. Si vuol praticamente costituire un demanio. Ora, qual è la condizione di legittimazione per la costituzione dei demani e di questi patrimoni indisponibili? La necessarietà, signor ministro; cioè che l'uso pubblico a cui si intendono destinare questi beni non si possa raggiungere se non in questa forma. Questo insegna tutta la dottrina costituzionalista italiana, tutta la giurisprudenza costituzionalista italiana. Certo, non voglio

qui fare letture e mi limito a citare dei nomi, vi invito a controllare: da Pergolesi a Ranelletti, a Cammeo, a Sandulli, a Resta, tutti considerano come condizione per legittimare la possibilità della costituzione in demanio, cioè l'acquisizione di beni privati da parte dello Stato, non soltanto che questi beni debbano essere destinati ad uso pubblico — e la destinazione ad uso pubblico è anch'essa discutibile, per altri versi, data l'ampia discrezionalità che la contraddistingue — ma che l'uso pubblico sia necessariamente legato e connesso a questa demanializzazione, che cioè non possa assolutamente raggiungere se non attraverso il mutamento della natura del bene da privato a pubblico. Ma questa necessità non c'è, avreste dovuto dimostrarla: e la dovrete dimostrare successivamente, in sede contenziosa, ai singoli soggetti che saranno lesi da questa situazione e da queste violazioni.

Crede così di avere esaurito questa mia rapida esposizione. Ci troviamo oggi di fronte ad una norma di legge chiaramente illegittima ed eversiva, signor ministro, non nei confronti del diritto del singolo, ma nei confronti dell'ordinamento costituzionale italiano, nei confronti del sistema e dei principi che reggono il nostro Stato.

È mortificante, per dei partiti che sono al Governo, aver aderito ad impostazioni di questo genere, che possono legittimarsi soltanto, come ha dichiarato il professor De Martino, rinunciando all'istituto della proprietà e sostituendo ad esso la non proprietà, l'aspetto negativo dello stesso concetto; il che significa passare dal sistema del diritto latino-germanico al sistema del diritto sovietico.

È mortificante che dei partiti che sono al Governo, partiti che affermano anche di tutelare i principi tradizionali, che sventolano la Costituzione come il breviario che debba regolare la loro quotidiana attività, che rimproverano ad altri di non essere nel solco costituzionale, che hanno l'improntitudine di erigersi a paladini della Costituzione, di strapparsi le vesti, di dimostrarsi scandalizzati per un fatto episodico, poi con le loro mani distruggano consapevolmente gli istituti fondamentali, i pilastri su cui il nostro ordinamento costituzionale è basato.

È responsabilità del Governo di prestarsi o di sostenere questa tesi. E poiché questa legge, come dicevo all'inizio, si concreta in definitiva in un danno sostanziale, effettivo e psicologico per tutto il mondo del lavoro italiano, non crediamo, signori del Governo, non crediamo, onorevoli colleghi socialisti e

comunisti, che questa legge sarà facilmente digerita dalla base dei vostri stessi partiti.

So bene che cosa vi apprestate a fare con questa legge. Vi apprestate, ed è forse questo il fine recondito di questa aberrante e odiosa legislazione, a porre i lavoratori italiani nella condizione di non poter avere il loro alloggio in proprietà e quindi diventare mancipi e soggetti, vera servitù della gleba, di quello che sarà il loro posto di lavoro domani. E poiché auspicate di darglielo voi stessi il posto di lavoro, che cioè sia lo Stato soltanto a dare un posto di lavoro e a fissarne le condizioni, volete ridurre i lavoratori italiani, così come sono stati ridotti i lavoratori d'oltre cortina, di Germania, di Polonia, di Cecoslovacchia, nella avvilita condizione per cui, se vien loro tolto il posto di lavoro, o perché scioperano o perché protestano per il salario troppo basso o per i prezzi troppo alti, essi perdono anche la casa, di cui non possono essere considerati proprietari. Volete, cioè, condannarli alla morte civile.

È per questo motivo che anche coloro che voi ritenete di avere al vostro seguito, inquadrati nelle vostre file, non tollereranno facilmente questo vostro aberrante provvedimento.

AMODEI. Però, guarda caso, a picchiare i picchetti degli scioperanti ci siete sempre voi! Questa vostra difesa dello sciopero ha dell'incredibile! (*Proteste a destra*).

ROBERTI. Stia zitto! Noi sappiamo molto bene quali sono le aspirazioni dei lavoratori e lo sa bene anche il ministro del lavoro, che ha certamente elementi di sondaggio superiori ai suoi e che pure è orientato verso la sua ideologia, non certo verso la nostra. Questa è la verità vera, la verità che vi scotta.

Comunque, sia ben chiaro che, anche se voi tenterete con tutte le mascherature, con tutte le vergognose complicità e i vergognosi tradimenti di talune confederazioni sindacali di gabellare questa legge come una legge nell'interesse dei lavoratori, sarà nostra cura, nostro compito, nostro duro dovere, ma che verrà espletato come abbiamo espletato tutti i nostri doveri, di chiarire apertamente nel mondo del lavoro, nelle fabbriche, nelle officine, nelle piazze, nelle riunioni, in tutti i modi possibili, che con questa legge si vuole scardinare lo Stato, mortificare la personalità del lavoratore, togliergli la proprietà della casa, e cioè la possibilità e la soddisfazione di poter col prodotto del lavoro e della sua intera esistenza consegnare ai suoi figli

il frutto del risparmio, e quindi il proprio alloggio; che si vuole anche truffarlo di quell'ammontare di contributi che fino a oggi i lavoratori hanno versato proprio col fine dichiarato dalla legge di assegnare ad essi la proprietà di un alloggio e che ancora per tre anni dovranno continuare a versare inutilmente a questo scopo.

Questo avevo da dire perché restasse testimoniato e attestato negli *Atti parlamentari*, non perché possa sperare che con queste parole io vi faccia mutare disegno, perché il vostro disegno mira a ben altro ed è governato da impegni ben più categorici di quelli parlamentari. (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare sull'articolo 33, passiamo allo svolgimento degli emendamenti.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 33.

33. 2. **Guarra, De Marzio, Pazzaglia, Delfino, De Lorenzo Giovanni.**

L'onorevole Guarra ha facoltà di svolgerlo.

GUARRA. Così come proponemmo in sede di Commissione lavori pubblici per l'articolo 26, oggi proponiamo all'Assemblea la soppressione dell'articolo 33 perché si ritorni al testo originario dell'articolo 10 della legge n. 167.

I motivi di ordine costituzionale per i quali noi ci opponiamo alla introduzione nel nostro ordinamento legislativo dei principi contenuti nell'articolo 33 sono stati testé illustrati dall'onorevole Roberti. Io debbo aggiungere soltanto che alla violazione specifica degli articoli 42 e 47 della nostra Costituzione si assomma la violazione dell'articolo 3 che sancisce l'eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge, perché con l'introduzione dei principi limitativi dell'articolo 33 si crea una doppia serie di cittadini: quelli che potranno usufruire della casa in piena proprietà e quelli che invece non potranno usufruirne. Questi ultimi, guarda caso, saranno per la maggior parte lavoratori e dipendenti dello Stato, tutti coloro, cioè, che si trovano nelle condizioni di poter usufruire delle norme sull'edilizia economica e popolare.

Si è molto discusso sulla introduzione di questo diritto di superficie. Si è detto da parte di qualcuno che, in fondo, ci troviamo

dinanzi ad una specie di proprietà, tanto è vero — si afferma — che una volta costruita l'abitazione, per la cui realizzazione si costituisce il diritto di superficie, non si parla più di diritto di superficie, bensì di proprietà superficiaria.

Il problema però non è soltanto questo. Già in sede di discussione sulle linee generali del provvedimento ho avuto modo di dire che impropriamente si parla di diritto di superficie poiché questo è un classico istituto di diritto privato, un istituto cioè che regola i rapporti dei cittadini tra loro e non può assolutamente regolare i rapporti tra la pubblica amministrazione da una parte e i cittadini dall'altra. Per far questo non bisognava reintrodurre, così come si è fatto con lo emendamento della Commissione, la indisponibilità del patrimonio; bisognava che il patrimonio dei comuni rimanesse liberamente disponibile, in modo che la pubblica amministrazione potesse usufruire del diritto privato, ponendosi cioè sullo stesso piano del privato cittadino.

Quando invece alla base del diritto di superficie vi è la concessione amministrativa, cioè un atto attraverso il quale la pubblica amministrazione agisce con il suo potere di imperio, si crea un fatto assolutamente inammissibile, vale a dire che questa concessione finisce per avere come contenuto un istituto di diritto privato. Ma così si dà luogo ad un ibrido, ad un vero e proprio *monstrum* giuridico, che assolutamente non può essere ricondotto al diritto di superficie previsto dal codice civile.

Perché, inoltre, viene in tal modo inficiato il diritto di proprietà? Quando nell'articolo 33 anche per i suoli che vengono concessi in proprietà si pongono le limitazioni che noi leggiamo nel testo del provvedimento, si svuota completamente il diritto di proprietà del suo contenuto. Il nostro codice civile dà la definizione della proprietà. Nell'articolo 832 recita: « Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con la osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico ».

Ora è chiaro che i limiti e gli obblighi stabiliti dall'ordinamento civile non possono essere tali da colpire alle fondamenta quella possibilità di godimento e di disposizione delle cose. Quando affermiamo che il proprietario dell'alloggio costruito sull'area espropriata dal comune nell'ambito della legge n. 167, oppure anche al di fuori di quell'ambito perché con l'articolo 10 si è estesa questa possibilità anche ad un 20 per cento

delle aree di espansione del piano regolatore generale; quando si afferma che il cittadino che ha costruito la casa su questa area cedutagli in proprietà, dovendo lasciare la casa o locarla ad altri, ad esempio, per avvenuto trasferimento ad altra sede di lavoro, non possa più farlo egli stesso, ma debba dare questa facoltà al comune, nonostante tutti sappiano che il contratto di locazione è un contratto stipulato *intuitu personae*; quando facciamo tutto questo, veniamo a colpire alle fondamenta il diritto di proprietà. L'articolo 33, quindi, appare completamente incostituzionale.

Bene diceva poc'anzi l'onorevole Roberti: bisogna avere il coraggio della chiarezza. Voi avete la maggioranza e potete fare quello che volete: potete distruggere il diritto di proprietà, potete concedere il diritto di superficie, potete parlare di una concessione amministrativa non bene qualificata. Però dovete dire quello che volete.

Credo che, in nome di questa non ben definita gestione pubblica del patrimonio, si voglia introdurre il principio collettivistico nel settore delle abitazioni, per poi arrivare all'introduzione di principi collettivistici anche in altri settori concernenti i rapporti economici e sociali. Ma voi non potete assolutamente dire che per gestire pubblicamente il patrimonio, per dare alla mano pubblica (come usa dire il nostro ministro dei lavori pubblici) la gestione del territorio nazionale, bisogna trasferire la proprietà. Questo è un punto che dobbiamo assolutamente chiarire.

Gestione pubblica è una cosa, proprietà pubblica è un'altra cosa. Anzi potrei dirvi che la proprietà pubblica non è affatto un istituto dell'avvenire. La proprietà pubblica è un istituto del passato, è un retaggio di società feudali. Quando in quest'aula si è voluto portare da parte dell'onorevole Orlandi, capogruppo della socialdemocrazia, l'esempio di quello che avviene in Inghilterra, dove in alcuni casi si dà la concessione per la costruzione (concessione prevista da un minimo di 20-30 anni ad un massimo di 999 anni), bisogna dire che il diritto inglese non ha escogitato un istituto nuovo, bensì qualcosa che costituisce il retaggio della proprietà del territorio inglese che apparteneva alla corona la quale lo concedeva ai cittadini perché vi costruissero la casa.

Affermare, quindi, che per una esigenza pubblica e per un fine sociale lo Stato debba diventare proprietario del territorio, non significa affatto affermare un principio evolutivo, nuovo, sociale, ma significa ritornare

a vecchi principi. Ed è questa anche una concezione della crisi dello Stato.

BRONZUTO. L'errore è stato di considerare la proprietà della corona come un bene pubblico.

GUARRA. Questo è esatto. Il bene apparteneva alla corona e non ai cittadini. Il progresso ha comportato, invece, il passaggio della proprietà ai cittadini. Così voi, oggi, volete tornare indietro e non andare avanti. Il problema non è infatti quello di ridurre l'area della proprietà, bensì di allargarla, per renderla accessibile a tutti, come appunto afferma la nostra Costituzione. Solo così si va verso il progresso.

La concezione da noi criticata deriva dalla crisi dello Stato e dall'incapacità della classe dirigente di far progredire i rapporti tra lo Stato ed i cittadini. La gestione pubblica del territorio si afferma attraverso la legislazione urbanistica. Lo Stato detta i principi secondo i quali si edifica sul territorio nazionale, e fa questo attraverso i piani regolatori generali, i programmi di fabbricazione, i piani particolareggiati. Ma non vi è bisogno per questo di diventare proprietario del suolo, non vi è bisogno della costituzione di una nuova manomorta, quasi che lo Stato per mettere ordine nel settore industriale dovesse diventare proprietario di tutte le industrie, per mettere ordine nel settore turistico dovesse diventare proprietario di tutti gli alberghi. Così si ritorna a concezioni di carattere medioevale.

Gestione pubblica, ripeto, non significa affatto proprietà pubblica, ma significa una serie di limiti e di controlli da parte dello Stato affinché la proprietà privata possa svolgere una funzione sociale e, nella specie, affinché il territorio sia usato in modo da permettere la costruzione di città umane, in cui vi siano il verde, le attrezzature sociali e la possibilità — come si dice in questi ultimi tempi — di una vita più umana.

Per fare questo non è però in alcun modo necessaria la proprietà del territorio. Questo articolo 33, onorevole ministro, è direttamente collegato con l'articolo 10, con l'articolo 11 e soprattutto — è inutile che lo nascondiamo — con quella parte del disegno di legge che prevede i finanziamenti. Così come attualmente congegnato, il disegno di legge condurrà ad un unico risultato, cioè la paralisi del settore edilizio e l'aumento della penuria degli alloggi. Non credo, onorevole ministro, che ella voglia questo; non credo

che ella abbia affrontato il problema di questa riforma con l'intento di aggravare l'esistente carenza di alloggi.

Eppure ella ha conferito ad esso una impostazione collettivista, assolutamente inidonea al raggiungimento del fine. Basta pensare che i comuni dovrebbero poter espropriare tutti i territori dei piani previsti dalla legge n. 167. Secondo l'articolo 10, invece, essi dovrebbero espropriare il 20 per cento delle zone di espansione previste dal piano regolatore. All'infuori di questo, potranno espropriare le aree per insediamenti di carattere produttivo, ma tutto questo con che cosa, onorevole ministro? Forse con il fondo di rotazione — 300 miliardi — istituito presso la Cassa depositi e prestiti?

Sulle aree non contemplate dalla citata legge n. 167 pende la spada di Damocle della scelta, da parte del comune, di quel 20 per cento (non vi è alcun termine per operare tale scelta); il comune può procedervi in qualsiasi momento. Io non so se in queste aree, non destinate all'edilizia economica e popolare, e che dovrebbero essere riservate all'intervento privato (che fino ad oggi, ricordiamolo, ha rappresentato nel settore dell'edilizia quasi il 90 per cento degli investimenti), esisterà qualche operatore privato disposto ad operare acquisti di terreni per costruire, sotto la continua minaccia di quella che ho definito come una spada di Damocle.

Ecco perché, onorevole ministro, ritengo che si debbano rivedere completamente questi principi, che si debbano adottare norme che garantiscano l'acquisizione di aree a basso prezzo. Ella sa che da parte nostra non è stata fatta alcuna opposizione per quanto si riferisce ai criteri di esproprio, tranne che per la tutela dei piccoli coltivatori diretti, degli affittuari dei fondi per i quali avevamo proposto il raddoppio dell'indennità; abbiamo invece offerto la nostra collaborazione per quello che ritenevamo essere un giusto obiettivo: evitare, cioè, una eccessiva speculazione fondiaria. Desidero ricordare un'espressione usata da un nostro collega nella precedente legislatura, il quale disse: « Bisogna impedire le speculazioni eccessive ». Forse così allora potevano definirsi.

Non si può assolutamente annullare la rendita fondiaria: la si può trasferire dal privato al pubblico potere; esiste comunque una rendita di posizione che nessuno riuscirà mai ad abolire, anche con il ricorso, da parte del pubblico potere, a canoni eguali per tutti. Chi, ad esempio, abita in piazza del Parlamento, lucrerà di una rendita diversa rispetto a chi

abita a Centocelle, il quale dovrà ricorrere a mezzi di pubblico trasporto per recarsi ai posti di lavoro nel centro della città. In qualunque regime, anche collettivista, la rendita di posizione esiste sempre, ma esiste soprattutto nel nostro ordinamento, onorevole ministro, perché la nostra Costituzione non delinea una società collettivista. Su questo dobbiamo intenderci: la nostra Costituzione ha inteso contemplare una società mista in cui convivano la libera iniziativa privata ed il pubblico intervento, il quale deve servire proprio a regolare, calmierizzare le distorsioni della libera iniziativa privata. Se questa è la società che la nostra Costituzione ha inteso regolare, non possiamo assolutamente introdurre principi collettivistici, tali da annullare la rendita ed il profitto, la quale rendita ed il quale profitto, ove contenuti entro giusti limiti, non soltanto sono ammessi ma anche tutelati dai nostri principi costituzionali.

Pertanto, non possiamo sovvertire l'ordine costituzionale. Ecco perché, nel raccomandare alla Camera l'accoglimento del nostro emendamento soppressivo, ribadisco che, a mio avviso, l'articolo 33 contrasta decisamente, oltre tutto, con tre principi sanciti dalla nostra Costituzione: con quello dell'eguaglianza dei cittadini, previsto dall'articolo 3, e con quelli contenuti nell'articolo 42 e nell'articolo 47. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 33 con il seguente:

L'articolo 10 della legge 18 aprile 1962, n. 167, è sostituito dal seguente:

Le aree comprese nei piani approvati a norma della presente legge sono espropriati dai comuni o dai loro consorzi. Tali aree previa esecuzione o determinazione delle opere di urbanizzazione sono cedute:

a) allo Stato ed altri altri enti pubblici per la realizzazione di opere e servizi pubblici;

b) agli Istituti autonomi per le case popolari per la costruzione di alloggi a carattere economico e popolare e dei relativi servizi;

c) a cooperative edilizie ed ai privati per la costruzione, mediante apposite convenzioni, di alloggi a carattere economico;

d) ai privati per la costruzione di alloggi non rispondenti alle caratteristiche economiche e popolari.

Le aree di cui alle lettere a), b) e c) sono cedute ad un prezzo pari all'indennità di acquisizione delle aree stesse maggiorata del

costo delle eventuali opere di urbanizzazione, mentre le aree di cui alla lettera d) sono cedute mediante asta pubblica ad un prezzo, comunque, non inferiore all'indennità di espropriazione maggiorata del costo delle opere di urbanizzazione.

All'atto della cessione delle aree di cui alla lettera c) dovrà essere stipulata apposita convenzione la quale dovrà, tra l'altro, prevedere:

1) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare;

2) i termini di inizio e di ultimazione delle costruzioni e delle eventuali opere di urbanizzazione poste a carico delle cooperative, dei privati o dei loro consorzi;

3) i soggetti che possono ottenere l'assegnazione in locazione o la cessione a riscatto degli alloggi e gli eventuali vincoli a loro carico;

4) i criteri e le modalità per la determinazione e la revisione periodica dei prezzi di cessione, ovvero per la determinazione e la revisione periodica dei canoni di locazione;

5) le sanzioni a carico del proprietario, cooperativa o privato per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione.

33. 7. Quillieri, Fulci, Bozzi, Biondi, Cottone, Papa, Serrentino, Cantalupo, Camba, Giomo, Ferioli, Monaco.

L'onorevole Quillieri ha facoltà di svolgerlo.

QUILLERI. Signor Presidente, questo dibattito prosegue stancamente: continuiamo a ripetere le medesime cose, tra i medesimi amici, con i quali da mesi lavoriamo in Commissione. La maggioranza dei nostri colleghi, pertanto, perderà quello che il presidente Einaudi definiva « il piacere sottile di essere convinti della bontà delle tesi altrui ». Essi infatti non sono presenti in questo momento, per ascoltare i nostri interventi, eppure questa sera, alle 18, saranno chiamati a votare.

Certamente l'articolo 33 (ex 26) costituisce il punto focale di tutto il provvedimento ed è quindi naturale che su di esso si sia accentrata l'attenzione di tutti i gruppi politici. Ormai è chiaro che dalla formulazione del testo governativo, che prevedeva la concessione delle aree per 20-30 anni, ci si è notevolmente discostati e nessuno più pensa che quella previsione possa essere difesa. Pressoché unanime è la convinzione ormai che un tale sistema non sia operativo, sia per quanto riguarda l'edilizia pubblica sia per quanto riguarda l'edilizia convenzionata: esso

infatti non solo nega il diritto alla proprietà del suolo sul quale sorge la casa, ma nega (nonostante quello che vanno dicendo i socialisti, con una concezione che direi di paleosocialismo) il diritto alla proprietà dell'abitazione.

Noi abbiamo votato in Commissione, con altri colleghi, l'articolo 26 con gli emendamenti proposti dalla democrazia cristiana ritenendo che quella formulazione costituisse il male minore. Esso infatti rappresenta un semplice compromesso quantitativo: non è certo una mediazione dei grandi principi sui quali il paese ha costruito il suo benessere e il suo progresso sociale ed economico; esso rappresenta un compromesso tra posizioni politiche e ideologiche che sono, per noi, entrambe inaccettabili; si tratta di un compromesso, d'altra parte, che è scaturito dalla necessità pratica, direi, di rendere in qualche modo operante questa che si è voluta definire come « riforma della casa ».

Il nuovo testo dell'articolo 33 presentato dalla Commissione, che stiamo esaminando, prevede il principio della semplice concessione temporanea del suolo e il diritto dell'ente pubblico di acquisire la proprietà del fabbricato al momento della scadenza della concessione medesima. Tale principio però è stato annacquato prolungando la durata della concessione e prevedendo che una certa aliquota delle aree verrà ceduta in proprietà.

Io non so ancora se ella, onorevole ministro, abbia sciolto la riserva che aveva espresso ieri sera in Commissione, se cioè la percentuale delle aree da assegnare in proprietà sarà del 30 o del 35 per cento, se si prevede una percentuale minima per le aree da cedere in proprietà e in quale misura. Mi auguro che ella, signor ministro, vorrà toglierci da questo angoscioso dilemma quanto prima, almeno prima di arrivare al voto.

Ma consideriamo ora in che misura è stato introdotto questo concetto della proprietà di parte delle aree. Evidentemente non rientra nei disegni del Governo che venga ceduta in proprietà l'area sulla quale dovrà sorgere la casa. Infatti il testo del Governo prevedeva addirittura degli oneri aggiuntivi per chi avesse scelto questa forma; prevedeva addirittura di fargli pagare l'onere per la urbanizzazione secondaria, onere che non sussisteva nel caso dell'area ceduta in concessione. Comunque, i limiti che vengono posti a questa proprietà, la cui caratteristica principale dovrebbe essere quella di essere disponibile, sono tali da renderla praticamente indisponibile. Colui che si è costruita una casetta su

un'area ceduta in proprietà (e non si dimentichi che si sta parlando di lavoratori, di persone che abbiano i requisiti richiesti dalla legge) se intende cedere la proprietà dell'alloggio, lo farà certamente perché spinto dallo stato di necessità o comunque da esigenze di carattere finanziario o perché deve trasferirsi in un'altra località; e non sappiamo nemmeno se il meccanismo previsto dal nuovo testo dell'articolo 33 si applichi nel caso in cui si intenda cedere la proprietà al proprio figlio. Comunque, cosa deve fare il tal caso questo proprietario? Deve dare comunicazione al comune o al consorzio, i quali, in base ad un prezzo determinato da loro stessi, possono esercitare il diritto di prelazione, acquistando l'alloggio per sé o per terzi.

Se per caso intende dare in locazione questo alloggio, ebbene, allora è lo stesso comune che si sostituisce al proprietario, stipulando direttamente il contratto di locazione. Al proprietario non rimane quindi nemmeno la facoltà di scegliere l'inquilino.

Tutte le argomentazioni, quindi, che hanno consentito alla democrazia cristiana e ad altre parti politiche di erigersi a difensori della proprietà privata si risolvono praticamente in una grossa presa in giro. Ella, signor ministro, ieri sera mi ha invitato, molto cortesemente, a non citare l'esempio di Palermo. Io me ne guardo bene, perché si tratta certamente di un caso limite; sono però profondamente convinto che, affidando questa « miniriforma », questa riforma urbanistica al 50 per cento, ai nostri amministratori comunali, attribuendo loro poteri discrezionali di così vasta portata, si andrà certamente — e lo dico con estremo rammarico — molto al di là di quello Stato di diritto che dev'essere uguale per tutti.

Per quale ragione, poi, il privato dovrebbe scegliere questa forma di proprietà? Forse soltanto perché il comune gli cede un'area ad un prezzo del 40 o del 50 per cento inferiore a quello di mercato? Per una facilitazione di questo genere — che può tradursi in un risparmio di un paio di milioni — il proprietario dovrebbe rinunciare alla proprietà assoluta e completa su questo bene che, alcune volte, rappresenta il frutto dei sacrifici, del risparmio di un'intera vita.

Quindi, mentre non è certamente pensabile che nelle zone in cui le aree saranno cedute in concessione i privati costruiscano abitazioni, in considerazione della minaccia dell'equo canone e delle altre che incombono sulla proprietà immobiliare, con queste remore, con le condizioni che si vengono a creare, nasce il

fondato sospetto che nemmeno nelle aree che verranno cedute in proprietà il singolo privato avrà alcun incentivo a costruire la sua casa.

Abbiamo già detto, chiaramente e a più riprese, quali sono i limiti e le possibilità dell'intervento pubblico nel settore dell'edilizia: noi affermiamo che certamente con questa legge non si riuscirà a costruire le case che i lavoratori attendono. Sta infatti prevalendo quel concetto che ho prima definito « di paleosocialismo »: non solo si vuole oggi colpire la proprietà esistente, ma — cosa certamente assai più grave — si vuole impedire che questa proprietà, sia pure a livelli minimi, possa in avvenire formarsi; si vuole costituire un immenso demanio di case da gestire politicamente.

Ho già detto ai colleghi — e penso sia utile ripeterlo — che entro un anno o un anno e mezzo avremo la misura concreta delle conseguenze di quanto si sta decidendo oggi in quest'aula; ed allora saranno gli stessi lavoratori a dare in proposito una risposta precisa.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 33 con il seguente:

L'articolo 10 della legge 18 aprile 1962, n. 167, è sostituito dal seguente:

« Le aree comprese nei piani approvati a norma della presente legge sono acquisite, mediante espropriazione, dai comuni o dai loro consorzi e vanno a far parte del loro patrimonio indisponibile.

Tali aree, previa esecuzione o determinazione delle opere di urbanizzazione, possono essere date in concessione, per la realizzazione di costruzioni di alloggi a carattere economico e popolari e dei relativi servizi urbani e sociali a enti pubblici o a cooperative edilizie.

L'istanza per la concessione è diretta al sindaco o al presidente del consorzio.

La concessione è fatta con deliberazione del consiglio comunale o del consiglio di amministrazione del consorzio per una durata non inferiore a venti e non superiore a trenta anni e può essere rinnovata.

Prima della deliberazione il sindaco o il presidente del consorzio e il legale rappresentante del richiedente stipulano in forma pubblica amministrativa una convenzione nella quale debbono essere previsti:

a) il canone da corrisponderci dal concessionario in unica soluzione e in misura pari al costo dell'acquisizione dell'area e della rea-

lizzazione delle eventuali opere di urbanizzazione;

b) il corrispettivo per la realizzazione, a cura del comune o del consorzio, delle opere di urbanizzazione, ovvero, qualora queste siano state realizzate dal concessionario, la relativa garanzia finanziaria, gli elementi di progettazione delle opere e le modalità del controllo della loro realizzazione;

c) i termini per l'inizio e per la ultimazione delle costruzioni e delle opere di urbanizzazione;

d) l'obbligo del concessionario di dare gli alloggi costruiti esclusivamente in locazione semplice a soggetti aventi requisiti necessari per diventare assegnatari di alloggi popolari a norma delle disposizioni in materia di edilizia economica e popolare;

e) criteri per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione in modo che essi non superino il 10 per cento della retribuzione netta del locatore.

Scaduto il termine di durata della concessione gli alloggi e gli impianti costruiti dal concessionario sono acquisiti previo il pagamento di un indennizzo da determinarsi in base al loro valore attuale dal comune o dal consorzio concedente.

Il concessionario è dichiarato decaduto dalla concessione con deliberazione del consiglio comunale o del consiglio di amministrazione del consorzio in caso di inosservanza dei termini fissati nella convenzione per l'inizio o per l'ultimazione delle costruzioni e delle opere di urbanizzazione, ovvero di grave e persistente inadempimento dell'obbligo di cui alle lettere d) ed e) del quarto comma. La decadenza comporta la perdita del canone già corrisposto nonché l'obbligo del concessionario di pagare al concedente una somma pari al 10 per cento del canone, nel caso di mancato inizio delle costruzioni nel termine fissato per le costruzioni in favore del concedente, con l'obbligo, da parte di questi, di pagare al concessionario il valore dei materiali e il prezzo della mano d'opera oppure l'aumento di valore recato al fondo negli altri casi.

Sulle aree di cui ai precedenti commi primo e secondo, i comuni sono autorizzati a costituire diritti di superficie a tempo indeterminato.

Il diritto di superficie non si estingue in caso di ricostruzione per qualsiasi causa dell'immobile a condizione che siano mantenute le stesse finalità di edilizia economica e popolare.

Il diritto di superficie è costituito dietro corrispettivo di una somma che deve tener conto dell'indennità di acquisizione delle aree nonché delle eventuali opere di urbanizzazione ».

33. 3. **Natoli, Caprara, Bronzuto, Pintor, Milani.**

BRONZUTO. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRONZUTO. Mi consenta di dire, signor Presidente, che i colleghi che arriveranno alle ore 18 per votare, non sapranno certamente su che cosa dovranno votare. Soltanto quei pochi, come noi, che da due mesi seguono attentamente l'*iter* di questo disegno di legge voteranno con cognizione di causa.

Non direi tuttavia che si tratti di un fatto drammatico, perché è quello che avviene comunemente in quest'aula: infatti molti deputati arrivano spesso all'ultimo momento e chiedono su che cosa si voti, e come debbono votare. C'è però un altro punto che mi sembra oltremodo singolare e curioso; ed io vorrei che il Presidente, se è in grado di farlo, rispondesse a questo mio quesito: desidererei sapere su quale articolo si sta discutendo in questo momento. Mi spiego: so che si tratta dell'articolo 33, ma vorrei sapere quale sia il testo di tale articolo sul quale si discute e conoscere quali siano le posizioni dei gruppi della maggioranza e dell'opposizione.

GREGGI. Sono due mesi che questa situazione si trascina.

BRONZUTO. Il partito socialista, infatti, è ancora attestato sul vecchio testo dell'articolo 26, che ha difeso in Commissione e che pareva costituisse l'ultima trincea dalla quale gli spartani petti dei deputati del gruppo socialista si sarebbero opposti agli attacchi della destra e della democrazia cristiana della svolta a destra? Stiamo forse discutendo sull'articolo 33 nel vecchio testo della Commissione, pure avversato in Commissione dal partito socialista e sul quale, con minor vigore, il PSDI si è astenuto, come ha dichiarato l'onorevole Orlandi? Questi, all'ultimo momento, in una dichiarazione resa alla stampa (abbiamo letto poco fa il comunicato) ha affermato che difenderà il nuovo testo della Commissione (ma non ho ben capito se egli conosca tale nuovo testo, dato che non era presente in Commissione), perché il precedente testo ad-

dirittura impediva la costruzione delle case, mentre questo si limita a creare difficoltà per tale costruzione. Buon pro faccia alla socialdemocrazia questa convinzione e questo modo di difendere o di appoggiare dei provvedimenti!

Oppure si sta discutendo sul nuovo testo della Commissione dell'articolo 33, che — lo dirò molto francamente — non sono riuscito a leggere e valutare attentamente, mentre ascoltavo le amenità dei colleghi della destra (amenità non in senso offensivo) circa la presunta eliminazione della proprietà privata che discenderebbe dall'applicazione di questo nuovo testo dell'articolo 33; del quale ancora non conosco la stesura definitiva perché proprio in questo momento mi viene consegnato il testo di un emendamento tendente a sostituire il tredicesimo comma con altri commi.

Ora, per prendere posizione nei confronti del nuovo testo dell'articolo 33, dovrei contare i commi, arrivare al tredicesimo (chiedendo alla Presidenza di darmi il tempo di fare questi conti), leggere i commi dal 13 al 15 che ora si propongono e inserirli nel testo, sempre continuando a parlare.

Non so se questo sia un modo adeguato di lavorare e se ciò consente di pronunciarsi con serietà su questi problemi. Già in altre occasioni, del resto, ho avuto modo di constatare come molto spesso si approvino delle norme inutili oppure norme contrastanti in uno stesso articolo. Comunque, signor Presidente, mi rifiuto di leggere ora questo emendamento. Forse avrò occasione di leggerlo più tardi e di pronunciarmi su di esso, se sarà necessario, in sede di dichiarazione di voto sull'articolo 33.

Tuttavia, dalla lettura attenta del vecchio testo dell'articolo 33 e da quella più affrettata del nuovo testo, ho dedotto che non solo non si sopprime la proprietà privata, ma fondamentalmente la speculazione fondiaria resta, la rendita parassitaria resta, la rendita fondiaria si ricostituisce o si trasforma in rendita edilizia e viene incamerata parassitariamente.

Si afferma che l'articolo 33 è uno dei pilastri del provvedimento, e su questo possiamo essere d'accordo. Ma ai pilastri di questa presunta riforma aggiungiamo il testo dell'emendamento che ci è stato testé reso noto. Vi voglio leggere il punto 2) di questo emendamento: « Per le aree aventi prevalente destinazione non residenziale, la quota da cedere in proprietà non può essere inferiore al 10 per cento né superiore al 50 per cento ». E c'è

chi dice che è stata eliminata la proprietà privata! Abbiamo già qui un 50 per cento...

QUILLERI. 50 per cento del 20 per cento aggiuntivo.

BRONZUTO. Lo so, onorevole Quilleri, del 20 per cento aggiuntivo: ho letto con una certa attenzione la materia.

QUILLERI. Ella fa finta di non capire, ma capisce tutto!

BRONZUTO. A questa prima considerazione, aggiungiamo che ci si è rifiutati di atternersi al valore agricolo del suolo e si è costituita una casistica tale per cui il valore dei suoli varia, aumentando (e in forma anche rilevante) secondo la località in cui si trovano; aggiungiamo altresì quanto si teme che avvenga con l'articolo 29 sul quale, anche in relazione alle gravissime dichiarazioni rese dagli oratori della destra che mi hanno preceduto secondo le quali pare che il Governo voglia tornare al 50 per cento. E questa mattina io mi lamentavo della percentuale del 75 per cento; altro che eliminazione della proprietà privata! Altro che saltare i muri! Ho l'impressione, invece, che si cada nei fossi!

GUARRA. Guardi che prima era previsto il 100 per cento!

BRONZUTO. Il 100 per cento lo proponevo io; mi è stato contestato, ma tornerò sull'argomento.

Se aggiungiamo, inoltre, le previsioni dell'articolo 33, dobbiamo dire che veramente aveva ragione l'onorevole Natoli quando, nella seduta del 17 maggio, si domandava se non ci trovassimo di fronte al tentativo di passare ad una fase più estensiva di sviluppo della rendita fondiaria. Infatti io ho l'impressione netta che di fronte a questo ci troviamo. Di qui nascono le ragioni del nostro emendamento, che in parte ritorna alla primitiva formulazione dell'articolo 26 del testo governativo e in parte (in alcuni commi molto importanti) lo modifica in senso radicale.

L'ultimo testo proposto dalla Commissione, nei primi commi dell'articolo 33 stabilisce: «...le aree comprese nei piani approvati a norma della presente legge sono espropriate dai comuni o dai loro consorzi; le aree di cui al precedente comma...». Ma le «aree di cui al precedente comma» sono quelle previste dall'articolo 29. Ebbene, ancora dobbiamo

sciogliere il nodo se questo articolo preveda aree destinate a soddisfare il fabbisogno di edilizia abitativa di un comune nella sua totalità oppure nel limite del 75 per cento. Questa mattina ho sollevato il problema (che ritengo sia necessario riproporre a proposito nell'articolo 33) della necessità di sopprimere l'articolo 29 e mi ero appellato alla sensibilità politica di altri gruppi dell'opposizione, che erano d'accordo con me nella sostanza, di portare il famoso 75 per cento al 100 per cento, giacché mi erano nate delle perplessità, che ho successivamente sciolto, ad una più attenta considerazione della materia. Sopprimere l'articolo 29 significa modificare sostanzialmente anche il primo comma dell'articolo 33, quindi non è che io mi serva di un trucco per ritornare sull'articolo in questione: è evidente che si tratta di una modifica sostanziale all'articolo 33.

La bontà della nostra proposta di sopprimere l'articolo 29 e di ritornare al testo del primo comma dell'articolo 3 della legge n. 167, è dimostrata dalla necessità sentita dalla Commissione stessa di modificare il precedente testo di questo articolo, sia pure con un meccanismo procedurale, eliminando il secondo comma dell'articolo 29 e trasformandolo in 29-bis. Del resto, a quanto pare, questo articolo 29-bis altro non sarebbe che un emendamento presentato in Commissione dal gruppo del partito comunista italiano e accolto dalla Commissione stessa. Con esso si vogliono far salve le previsioni dei piani di zona approvati prima dell'entrata in vigore della legge, dimensionati in misura superiore a quanto previsto, appunto, dall'articolo 29. In base al testo del primo comma dell'articolo 3 della legge n. 167, i comuni hanno, quindi, la facoltà di dimensionare i loro piani in misura superiore al limite del 75 per cento che noi andiamo a stabilire e che prima non c'era. Poiché alcuni comuni — «pochi», dice il relatore onorevole Achilli — hanno fatto uso di questa facoltà c'è bisogno di una norma transitoria, di una sanatoria che faccia salve le scelte e le decisioni di quei comuni. Per gli altri invece si stabilisce, ora però, che non possono dimensionare i loro piani al di là del 75 per cento.

Ecco la validità del nostro emendamento che è fondamentale ai fini dell'articolo 33. Infatti una cosa è procedere all'acquisizione delle aree mediante esproprio previsto in piani che siano limitati al 75 per cento del fabbisogno complessivo, altra cosa è acquisire le aree totali, complessive del fabbisogno abitativo di un comune.

E, a proposito della destinazione delle aree, stiamo attenti agli incisi che spesso pregiudicano il seguito. Quando infatti il testo della Commissione si riferisce alle « aree di cui al precedente comma (notate adesso il piccolo inciso che segue), salvo quelle cedute in proprietà ai sensi del decimo comma del presente articolo » (e scusate se è poco), esso ha già introdotto il principio della cessione delle aree in proprietà. Si pone quindi la necessità di emendare questo comma, togliendo l'inciso che comincia con « salvo quelle cedute ». Ripeto, io non posso presentare un emendamento all'emendamento e perciò mi rivolgo alla cortesia e alla sensibilità politica di altri gruppi di presentare un emendamento in tal senso.

Cosa dice questo nuovo testo che è stato gabellato come testo migliorativo? L'onorevole Carra, che già considerava eversivo il primo testo dell'articolo 33, sarà rimasto certo scandalizzato da questa ulteriore carica eversiva con la quale si afferma che le aree, salvo sempre quelle cedute in proprietà, vanno a far parte del patrimonio indisponibile del comune o del consorzio. E non si accorge colui che teme la carica eversiva di questo testo che sono scomparsi, mi pare, se sbaglio mi correggano i colleghi, i quindici anni di inalienabilità. E questo sarebbe un miglioramento, a quanto pare, accettato anche dai colleghi del gruppo socialista. Nel vecchio testo, quello meno eversivo, almeno per quindici anni vi era l'inalienabilità. Adesso colui che ha il suolo in proprietà e costruisce in proprietà (altro che il povero lavoratore; vedremo poi se veramente ci si preoccupa del povero lavoratore o se invece si faccia della speculazione a sue spese) non ha più la remora dei quindici anni, perciò, volendo, può immediatamente cedere tutto: casa e suolo. Mi si dice che il comune e il consorzio hanno il diritto di prelazione. Ma nella legge, in definitiva, è stabilita una cosa sola: che i proprietari debbono dar comunicazione al comune o al consorzio. Resterà poi da vedere quali comuni, in particolar modo quali comuni del Mezzogiorno avranno la possibilità di far valere il diritto di prelazione nei termini dei 120 giorni dall'avvenuta comunicazione da parte dei proprietari degli alloggi. In questo caso non si tratta più di buona volontà, perché io non diffido di tutti gli amministratori, come fa l'onorevole Quilleri, per il solo fatto che esiste Palermo e che esiste Agrigento: noi sappiamo che esistono altri comuni come Palermo e come Agrigento, ma sappiamo altresì che esistono centi-

naia e migliaia di comuni in Italia che non sono né Palermo né Agrigento. Quindi, non è questione di buona volontà; è il meccanismo stesso della legge che condiziona i comuni.

Ora, per quanto riguarda gli emendamenti presentati dagli altri gruppi, vedo un emendamento del PSIUP che propone la soppressione dal nono capoverso in poi e un emendamento del gruppo del PCI che propone la soppressione dal decimo capoverso in poi.

AMODEI. Anche l'emendamento del PSIUP propone la soppressione dal decimo capoverso in poi.

BRONZUTO. È facile cadere in errore nella numerazione dei capoversi di questo articolo; l'ho constatato anch'io.

A proposito dell'emendamento del PSIUP mi sembrava strana la proposta di sopprimere il nono capoverso.

Che cosa dice, invece, il decimo capoverso? Dice, in sostanza, che le aree di cui al precedente comma sono cedute in proprietà. In altre parole, c'è un obbligo: queste aree non possono essere concesse che in proprietà e non in modo diverso. E se per caso (estremizziamo il concetto) nessuna cooperativa edilizia, nessun privato volesse in proprietà queste aree, il comune dovrebbe tenersele sullo stomaco, non potendole concedere diversamente! Vedete come vi si ottenebra la mente quando si parla di proprietà privata? Non volete neanche dare facoltà di cederle diversamente qualora si determinino certe condizioni.

Ed è saltato inoltre nell'articolo 33 ultima formulazione (accettata, io credo, dalla maggioranza della Commissione e quindi anche dal gruppo socialista), il criterio della cessione solo in locazione degli alloggi.

Di qui lo scontro di fondo — mi permetto definirlo in questo modo — che il nostro emendamento provoca. Il nostro era emendamento sostitutivo del vecchio testo dell'articolo 33. Non ho bisogno di ripetere quanto pensiamo sull'articolo 29, e cioè che le aree acquisite dai comuni attraverso espropriazioni vadano tutte a far parte del patrimonio indisponibile del comune o del consorzio. Intanto quindi si tratta di eliminare le parole: « salvo quelle cedute in proprietà ai sensi del decimo comma del presente articolo ».

L'altra differenza riguarda la durata della concessione; mentre nel testo della Commissione si pongono dei limiti minimi di 60 anni

e massimi di 99 anni, rinnovabili — per cui si arriva a 198 anni — con il nostro emendamento noi torniamo alla primitiva proposta del Governo, perché intendiamo fissare un limite minimo non inferiore a 20 anni e un limite massimo non superiore a 30 anni.

Per quanto riguarda le clausole da prevedere nella convenzione, ricordo la lettera *d*) del nostro emendamento 33. 3, che naturalmente noi raccomandiamo all'attenzione ed all'approvazione di chi voglia condurre una reale battaglia contro la speculazione, nella quale noi stabiliamo l'obbligo del concessionario di dare gli alloggi esclusivamente in locazione semplice a soggetti aventi requisiti necessari per diventare assegnatari di alloggi popolari a norma delle disposizioni in materia di edilizia economica e popolare, mentre questo principio è completamente dimenticato nel testo della Commissione su cui stiamo discutendo.

Segue poi la lettera *e*) del nostro emendamento, che è relativa ad una delle questioni di fondo che noi stiamo sostenendo e sosterremo nei confronti di tutti gli altri gruppi, anche dell'opposizione di sinistra. In questa lettera *e*), noi diciamo che i criteri per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione devono essere stabiliti in modo che essi non superino il 10 per cento della retribuzione netta del locatore.

Oggi come oggi non c'è un meccanismo ben preciso; o meglio, c'è, vivaddio, un meccanismo che regola i fitti, ma li regola in maniera tale che il povero lavoratore dipendente, anche quello che già paga i contributi della GESCAL, o colui che ha la casa popolare, deve affrontare un onere insopportabile. Qualcuno parla di fitti pari al 20-25 per cento del salario o dello stipendio del lavoratore, ma io devo dire che si supera anche il 50 per cento.

Non vorrei sollevare in questo momento altre questioni, ad esempio quelle relative al rione Epomeo di Napoli. Ma sento il dovere di denunciare un altro fatto intollerabile: il Ministero del tesoro ha acquistato — perché anche a questo servono i variegati enti che dovrebbero gestire le case per i lavoratori — con i fondi previdenziali (provenienti quindi dalle trattenute per le pensioni dei dipendenti dello Stato e perciò con una truffa ai danni dei dipendenti stessi) da un certo commendatore case che costui aveva costruito in una zona pessima della periferia di Napoli, a San Giovanni a Teduccio. Queste case, che per due piani e mezzo sono al disotto del livello del fondo stradale di

un ponte, sono situate nel cuore della zona industriale, in prossimità di diverse raffinerie; potete ben immaginare l'odore che c'è in quella zona. Perciò il costruttore non era riuscito a vendere né ad affittare queste case, che sono poi state comprate con i fondi del tesoro; adesso, esse vengono cedute in fitto al modicissimo prezzo di 8 mila e 500 lire a vano. Un appartamento di tre vani ed accessori (i vani considerati sono cinque) viene a costare oltre 40 mila lire, che rappresentano, per la zona di Napoli, oltre il 40 per cento del salario di un lavoratore o di un dipendente dello Stato.

GREGGI. Quello che il privato non è riuscito ad imporre, forse riuscirà ad imporlo lo Stato.

BRONZUTO. Su tale questione intenderei ritornare quando arriveremo all'articolo 74 ed al nostro emendamento aggiuntivo di un altro articolo.

BERAGNOLI. Lei quindi è d'accordo con l'onorevole Greggi. Vorrei che rimanesse agli atti.

BRONZUTO. Io non sono d'accordo con il fatto che il tesoro acquisti le case mal costruite dai privati e le ceda poi a prezzi altissimi ai dipendenti dello Stato. Se anche l'onorevole Greggi è contrario a questo, non mi dispiace. Perché poi le malignazioni restano malignazioni...

BERAGNOLI. Malignità, non malignazioni, lei è insegnante...

BRONZUTO. Preferisco chiamarle malignazioni che è cosa diversa da malignità. I due termini hanno significati diversi ed io insisto su quello di malignazioni, onorevole Beragnoli. E se l'onorevole Beragnoli è d'accordo che il tesoro, con i fondi previdenziali, acquisti le case dei privati, ne prendo atto.

BERAGNOLI. Non ho detto questo.

PRESIDENTE. Onorevole Bronzuto, la richiamo ai limiti di tempo posti dal regolamento.

BRONZUTO. Concludo subito, signor Presidente, ma ho il dovere di fare delle precisazioni su insinuazioni che sono gravi e che troppo spesso vengono riprese da certa stampa

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1971

in termini offensivi nei nostri confronti. E allora è bene che sia chiaro quello che stavo dicendo, qual è stata l'interruzione dell'onorevole Greggi, che non ho capito, e quella dell'onorevole Beragnoli.

GREGGI. Sono d'accordo sulla critica che ella esprimeva.

BRONZUTO. Se allude alla critica nei confronti del Ministero del tesoro quando acquista le case ad alti prezzi, questo non mi dispiace.

Ritengo quindi che si debbano fissare i canoni di locazione in misura non superiore al 10 per cento della retribuzione, perché ogni altro meccanismo di equo canone può restare come resterà un meccanismo di salasso del salario o dello stipendio dei lavoratori.

Naturalmente noi prevediamo, nel nostro emendamento soppressivo dell'articolo 33, la costituzione del diritto di superficie anche a tempo indeterminato.

Queste, onorevoli colleghi, le nostre proposte sull'articolo 33 che, direttamente o indirettamente, si riferiscono anche all'articolo 29 e agli articoli precedenti, che ci auguriamo vogliano essere presi in considerazione e appoggiate dalle forze di opposizione di sinistra al centro-sinistra e a questo Governo, se è vero — come è stato detto da autorevoli rappresentanti dell'opposizione tradizionale di sinistra — che il vero problema è evitare il ricostituirsi della rendita fondiaria e la trasformazione della rendita fondiaria in rendita edilizia e il suo incameramento parassitario. Se si vuole evitare questo, non si può che votare questo nostro emendamento sostitutivo dell'articolo 33 del testo della Commissione.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti all'emendamento 33. 17 della Commissione (nuovo testo dell'articolo 33):

Sopprimere i capoversi dal decimo fino alla fine dell'articolo.

33. 17. 6. **Amodei, Carrara Sutour, Alini, Mazzola, Luzzatto, Lami, Pigni, Boiardi, Cacciatore, Avolio.**

Sostituire il decimo capoverso con il seguente:

« Le aree di cui al primo comma, destinate alla costruzione di alloggi economici e

popolari, per una quota non superiore al 30 per cento, in termini volumetrici, di quelle comprese nei piani, possono essere cedute in proprietà a cooperative edilizie ed a singoli, con preferenza per i proprietari espropriati ai sensi della presente legge, sempre che questi ed i soci delle cooperative abbiano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per la assegnazione di alloggi economici e popolari ».

33. 17. 7. **Amodei, Carrara Sutour, Alini, Mazzola, Luzzatto, Lami, Pigni, Boiardi, Cacciatore, Avolio.**

L'onorevole Amodei ha facoltà di svolgerli.

AMODEI. Mentre da più parti si sostiene che con la discussione dell'articolo 33 si è arrivati nel cuore del ciclone, noi tendiamo a sottolineare quanto abbiamo già dichiarato e cioè che all'articolo 33 — già 26 — era stato attribuito il significato di articolo chiave a seguito della campagna promossa dalla democrazia cristiana all'insegna della difesa, in chiara funzione elettorale, della proprietà della casa contro la pretesa opposizione a tale proprietà da parte di altre forze politiche della maggioranza.

Noi abbiamo già denunciato questa situazione come fittizia e capziosa; però non ce ne serviamo come un alibi per non intervenire nel merito di quanto si è andato dicendo e di quanto si è andato proponendo sull'articolo 33 e per non fare alcune nostre proposte.

Da parte della democrazia cristiana si è passati disinvoltamente dalla affermazione del principio della proprietà della casa alla affermazione del principio della concessione in proprietà delle aree espropriate, cercando di giustificare queste tesi con l'esigenza di rispettare alcune componenti di natura psicologica. Noi, da bravi marxisti, che dietro le componenti di natura psicologica cerchiamo di individuare la moneta sonante, cioè le componenti di natura economica, abbiamo cercato di analizzare cosa volesse dire l'affermazione della piena proprietà che si voleva giustificare e difendere in base a questa pretesa esigenza di natura psicologica.

Ora questo elemento di natura psicologica, viene individuato nella sicurezza di non essere espropriati per motivi di pubblica utilità. Questo elemento, alla fine, significa solo voler continuare a rendere inoperante un principio che addirittura è affermato sin dal 1865. Cioè, già in base alla legislazione vigente qualsiasi proprietà, previa dichiarazione di pubbli-

ca utilità, è espropriabile appunto per assolvere a scopi di pubblica utilità. Ma è proprio l'incameramento parassitario della rendita fondiaria o di quella edilizia che finora ha reso solo teorico questo diritto pubblico; è stato proprio il riconoscimento di questi incameramenti parassitari in sede di liquidazione dell'indennità di espropriazione, a rendere assolutamente illusoria questa possibilità di esproprio.

Si è così manifestato un processo in base al quale la piena proprietà della casa, con tutte queste sue componenti psicologiche, significa la sicurezza, in caso di esproprio, di ricevere come indennità non solo il capitale investito debitamente rivalutato — meno il deprezzamento derivante dall'uso del bene — ma anche la quota parte di rendita prodottasi a seguito dell'espansione della città e via via incamerata nel tempo. Ma significa, soprattutto, la coscienza della pratica inespropriabilità della proprietà immobiliare per pubblica utilità a causa dell'enorme onere finanziario che essa comporterebbe per l'ente pubblico che decidesse di operare l'espropriazione. A tutto questo meccanismo, a tutto questo processo debbono esser fatti risalire gli atti di compravendita a prezzi crescenti, in quanto l'acquirente si è sempre trovato ad avere quelle stesse garanzie, quello stesso senso di sicurezza, quelle stesse componenti psicologiche che stanno alla base di quel meccanismo. Di conseguenza si è determinata la enorme lievitazione dei prezzi del patrimonio immobiliare.

L'affermazione, quindi, di una proprietà piena della casa, che non intenda spezzare almeno questa catena, fa apparire assolutamente mistificatoria e bugiarda la conclamata disponibilità all'elaborazione di un provvedimento che eviti il ricostituirsi della rendita fondiaria e la sua conversione in rendita edilizia.

A questo punto siamo di fronte all'ultimo testo dell'articolo 33, nato da questo (non si sa bene se definitivo o provvisorio) accordo tra le forze della maggioranza, in cui si riafferma che anche sulle aree concesse in proprietà si intende impedire la ricostituzione della rendita fondiaria, la sua trasformazione in rendita edilizia e l'incameramento parassitario da parte dei privati. Per far fronte a questi impegni si innesca il dispositivo della prelazione, da parte dei comuni o dei consorzi dei comuni, all'acquisto dei beni, degli immobili, degli alloggi che siano costruiti sulle aree cedute in proprietà; diritto di prelazione che dovrebbe garantire al comune che questi alloggi non diventeranno mai oggetto

di atti di compravendita a prezzi speculativi. Il comune, cioè, diventerebbe una specie di intermediario che raccoglie le domande di alloggi, le commisura con le offerte di alloggi da parte di chi abita, ai sensi della legge n. 167, su aree acquisite in proprietà, esercitando semplicemente questo suo diritto di prelazione nell'acquisto per conto proprio o per conto dei terzi che ne fanno richiesta; oppure è lo stesso comune che firma il contratto di affitto nel caso che il proprietario di una di queste case costruite su aree in proprietà decida di dare in affitto l'alloggio, impedendo così il formarsi di una rendita edilizia e di canoni di affitto speculativi.

In prima istanza si può dire che questo dispositivo del diritto di prelazione non è completamente privo di fondamento. In una certa misura ci rendiamo conto che esso — non so se in modo formalmente conseguente — nasce da una proposta che noi stessi avevamo presentato in sede di Commissione allorché avevamo presentato un subemendamento a un emendamento sostitutivo dell'articolo 33 presentato dal gruppo comunista, in cui appunto si affermava questo diritto di prelazione.

È da dire subito che a questo diritto di prelazione noi non intendevamo dare in quella sede un valore così decisivo come quello che la maggioranza sembra ora assegnargli.

Certo questo diritto di prelazione potrebbe presentare alcuni vantaggi anche di natura politica. Ad esempio, assegnando ai comuni il diritto di prelazione, le autonomie comunali che tutti siamo d'accordo nel difendere — non in quanto valide di per sé ma in quanto costituiscono una sede in cui lo scontro sociale si realizza più da vicino ed in modo più esplicito — potrebbero essere private di un alibi o, quanto meno, di una forma di condizionamento.

Credo, cioè, che vi sarebbe maggiore possibilità di controllo, da parte della cittadinanza, sull'operato politico degli amministratori; questi, infatti, potendo avvalersi della prelazione, dimostrerebbero, esercitandola, di non essere servi dei padroni e, non esercitandola, di esserlo, con molto minori possibilità di mascherare il proprio operato di fronte all'opinione pubblica.

Ovviamente, non tutti i sindaci d'Italia sono dei Ciancimino e dei Battaglia, i quali finora hanno sempre avuto la possibilità di nascondersi ampiamente dietro elementi sovrastrutturali per non esplicitare, in modo inequivoco, la loro qualifica di servi dei padroni,

Con tutto questo, però, mi sembra che rimanga una grave contraddizione di fondo. Questo congegno della prelazione affidato ai comuni darà luogo a due alternative: o funzionerà veramente, e allora non si capisce a che cosa serva concedere le aree in proprietà, dato che essa garantisce un uso che non dovrebbe essere molto diverso da quello cui abilita la concessione; oppure si vuole in realtà, e si cerca di non dirlo, o almeno di non dirlo a una certa parte, che il diritto di prelazione sia solo una affermazione teorica, che praticamente non funzionerà mai. Ma allora è chiaro che occorre attenersi rigorosamente all'istituto della concessione, nella misura in cui si crede che esso ci garantisca maggiormente dalla costituzione della rendita fondiaria, dalla sua trasformazione in rendita edilizia, dal suo incameramento parassitario.

Mentre prima, cioè in base al testo originario dell'articolo 33 della Commissione, noi ci trovavamo di fronte a due regimi di titolarità delle aree, adesso ci troveremo di fronte a tre regimi: 1) le aree non espropriate che appartengono al libero mercato e sulle quali si possono costituire tutte le rendite che si vuole; 2) le aree espropriate concesse in proprietà; 3) le aree espropriate concesse solo in concessione a tempo limitato.

Il fatto di aver tripartito il regime non elimina assolutamente gli inconvenienti che avevamo già posti in rilievo a proposito del doppio regime e che ne compromettono la funzionalità.

Noi pensiamo che un doppio regime avrebbe una sua logica se dei tre regimi precedentemente elencati fossero almeno i primi due ad unificarsi, cioè se si estendesse il diritto di prelazione nell'acquisto e di convenzionamento del canone di affitto non soltanto alle aree sulle quali verrà costruito d'ora in avanti in base alla legge n. 167, ma a tutto il patrimonio edilizio esistente. Ci rendiamo conto che questa è una richiesta difficilmente accoglibile dalla struttura economica e dall'attuale maggioranza politica che regge il paese, ma è l'unica condizione in base alla quale noi potremmo accettare il doppio regime, in quanto esso in tal modo corrisponderebbe sicuramente non alla logica di permettere o no le speculazioni, ma semplicemente alla logica di permettere due diversi tipi di iniziative, entrambi non speculativi.

Da ciò deriva, appunto, il primo nostro emendamento. Con esso intendiamo appunto eliminare qualsiasi possibilità di cessione in proprietà delle aree espropriate all'interno della legge n. 167.

L'altro emendamento 33. 17. 7 rappresenta una proposta subordinata che presentiamo un po' a malincuore, in quanto ci rincrescerebbe che il precedente emendamento venisse respinto. Esso tende semplicemente ad eliminare dall'emendamento della Commissione il concetto di un minimo obbligatorio e a trasformare l'obbligo del comune in facoltà. Noi crediamo che un minimo obbligatorio che nel nostro caso è del 15 per cento, abbia parecchi inconvenienti, sia di natura tecnica sia di natura politica. Se infatti la popolazione di un comune ha, teoricamente, la possibilità di ottenere in concessione solo queste aree, si congelerebbe necessariamente, in mancanza di richiedenti, un 15 per cento di zone che non verrebbero date in proprietà ad alcuno.

Questa, ovviamente, è una preoccupazione di natura molto teorica.

Un'altra preoccupazione è questa: fissare un minimo obbligatorio vuol dire, in sostanza, dare per certo che si applicherà sempre il massimo, in quanto in una situazione in cui la proprietà delle aree sarà maggiormente ambita che non la concessione, i comuni si troveranno nell'impossibilità di assegnare in proprietà una aliquota più ridotta quando hanno la possibilità di assegnarne una più elevata. Perciò, stabilire un minimo e un massimo, quando il minimo è obbligatorio, significa non agire in modo corretto, non dire chiaramente il fine a cui si vuole puntare.

Una ulteriore preoccupazione è che questo meccanismo del minimo obbligatorio e dell'obbligo di cessione da parte del comune comporti l'impossibilità per il comune stesso di usare solo lo strumento della concessione, per evitare sperequazioni e ingiustizie o, comunque, di correre il rischio di esserne accusato. Ancora, si potrebbe dare così un alibi ad altri comuni per agire in modo sperequato e ingiusto e per gestire questo 15 o 30 per cento di aree direttamente concesse in proprietà in modo clientelare e mafioso.

L'ultima nostra preoccupazione è che con questo meccanismo non si voglia dare ai comuni un margine adeguato di discrezionalità che sia effettivamente esercitabile e permetta loro di comportarsi in modo conseguente rispetto ad una loro autonoma valutazione della situazione politica e tecnica in base alla quale decidere il regime delle aree espropriate.

Noi ci rendiamo conto che probabilmente, in certi comuni contadini e in certe piccole località, una percentuale del 30 per cento di aree sulle quali edificare col sistema dell'edilizia sovvenzionata potrebbe essere ceduta in

proprietà. Siamo però convinti che, all'interno delle aree edificate a Torino o a Milano per effetto della legge n. 167, concedere anche un solo metro quadrato in proprietà sarebbe un crimine imperdonabile.

E per queste ragioni, onorevoli colleghi, che noi sosteniamo in via subordinata questo emendamento.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti all'emendamento 33. 17 della Commissione (nuovo testo dell'articolo 33):

Sopprimere i capoversi dal decimo fino alla fine dell'articolo.

33. 17. 1. **Todros, Busetto, Tani, Beragnoli, Napolitano Giorgio, Fiumanò, Piscitello, Cianca, Ferretti, Conte, Bortot, Vianello, Vetrano.**

Al decimo capoverso, sopprimere le parole: « non inferiore al 15 per cento », e sostituire le parole: « sono cedute » con le parole: « possono essere cedute ».

33. 17. 2. **Busetto, Todros, Vetrano, Piscitello, Bortot, Napolitano Giorgio, Beragnoli, Ferretti, Piscitello, Tani, Vianello, Cianca, Fiumanò.**

Al decimo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: e abbiano un reddito imponibile annuo familiare complessivo non superiore a 3 milioni di lire; tali aree non potranno essere cedute a soggetti aventi caratteristiche diverse.

33. 17. 5. **Busetto, Todros, Tani, Bortot, Vianello, Vetrano, Ferretti, Cianca, Fiumanò, Beragnoli.**

Dopo il dodicesimo capoverso inserire il seguente:

Gli alloggi di cui al comma precedente sono inalienabili per 15 anni.

33. 17. 3. **Busetto, Todros, Beragnoli, Tani, Bortot, Vianello, Vetrano, Ferretti, Piscitello, Cianca, Fiumanò, Napolitano Giorgio, Conte.**

TODROS. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TODROS. Limiterò il mio intervento ad alcuni punti essenziali sia perché vogliamo che la Camera possa mantenere l'impegno, assunto dai capigruppo, di iniziare le vota-

zioni a partire dalle ore 18, sia perché — nonostante su questa materia sia tuttora in atto un contrasto all'interno della maggioranza, per cui l'accordo che sembrava raggiunto è stato nuovamente rimesso in discussione ieri sera e abbiamo dovuto lavorare fino a tarda notte in sede di Comitato dei 9 per comporre tutte le conseguenze che derivavano da questo disaccordo — noi riteniamo che i problemi sollevati all'articolo 33 rappresentino un tentativo di eludere le questioni di fondo dell'intera legge. Noi attribuiamo all'articolo 33 una importanza molto minore di quanto non gli sia stata conferita nello scontro frontale tra le forze della maggioranza.

Che cosa si è verificato in occasione del dibattito sull'articolo 33? Che un gruppo, la democrazia cristiana, portando avanti la bandiera della difesa del diritto di proprietà sulla casa e sulle aree, ha fatto diventare centrale un problema che nella legge, di fatto, non esisteva, perché non era messa in discussione la proprietà dell'alloggio, ma si intendeva mettere in moto una serie di meccanismi tendenti ad abbattere la rendita (*Interruzione del deputato Carra*), ad espropriare cioè le aree ad un valore il più basso possibile, o addirittura sulla base del loro valore agricolo; queste aree poi avrebbero dovuto essere utilizzate per la costruzione di case, in modo tale da evitare che si riformasse ciò che si era abbattuto, e cioè la rendita immobiliare...

CARRA. Con l'esclusiva locazione...

TODROS. Ciò era previsto in quel testo del Governo che abbiamo detto tutti dover essere modificato.

Di conseguenza, questo falso problema è stato esasperato fino al punto che ad un certo momento, di fronte all'attacco che è stato rivolto alla democrazia cristiana per avere assunto certe posizioni, questo partito ha tenuto a dichiarare che era anch'esso contro la rendita fondiaria e il formarsi di ogni e qualsiasi altra forma di rendita immobiliare.

Ieri sera, però, abbiamo constatato che questa affermazione è caduta, e precisamente nel momento in cui si è parlato dell'estensione dell'esproprio ai comuni con piano regolatore generale e alle aree di espansione, attraverso l'applicazione dell'articolo 18 della vecchia legge fascista del 1942. In quel momento queste difese sono cadute ed è stato smascherato il chiaro orientamento demagogico di questa parte politica, e cioè della de-

mocrazia cristiana, in quanto in quella sede essa ha sostenuto sull'articolo 33 tesi diverse. Dopo una serie di battaglie, si è giunti alla redazione del nuovo testo dell'articolo 33, che è presentato oggi, che non ci accontenta ancora, ma che rappresenta almeno un passo in avanti per ovviare agli errori commessi.

Abbiamo detto che su questo articolo non avremmo impostato una grossa battaglia, perché — a nostro avviso — sono fondamentalmente tre (e li riepilogo rapidamente) i problemi inerenti a questa legge.

Il primo riguarda l'esproprio generalizzato, per abbattere tutta la rendita, non isole di rendita soltanto, cosa, questa, tale da permettere che sul resto del territorio la rendita si formi, vegeti e si riproduca a tutto danno dei lavoratori e dei cittadini, che debbono avere case e servizi a basso prezzo.

Il secondo problema nasce dall'esigenza di rispondere nel modo più adeguato alla domanda di case dei lavoratori. A me piace che, mentre l'onorevole Donat-Cattin va dicendo in giro per il paese che, se fossero state accolte le sue proposte di autofinanziamento, utilizzando i fondi della GESCAL non per la costruzione diretta di case, ma per la erogazione di contributi in conto interessi e in conto capitale per la costruzione di abitazioni, si sarebbero potuti risolvere i problemi esistenti e costruire un certo numero di vani all'anno per venire incontro alle esigenze dei lavoratori (e l'onorevole Vittorino Colombo ha ripetuto qui questa stessa tesi); a me piace — ripeto — che i colleghi democristiani, tutti presi a sottilizzare sull'articolo 33, esaminandone persino le virgole, quando si tratta di creare le condizioni per rendere possibile la costruzione del maggior numero di vani per i lavoratori, si limitino a chiedere, da questi banchi e dalle tribune elettorali, maggiori fondi per costruire più case; e che viceversa, quando noi li invitiamo a cercare un meccanismo diverso affinché si possano veramente realizzare più case, neghino ogni possibilità di aumento degli stanziamenti, dicendo che il Governo non può finanziare nemmeno con una lira in più l'ampliamento dei programmi di edilizia pubblica, e neghino perfino la garanzia del finanziamento automatico per i mutui.

Il terzo problema è quello più generale della riduzione dei fitti attraverso l'equo canone.

Questi sono i tre problemi di fondo che caratterizzano questo disegno di legge. Pertanto, quando diciamo che non diamo importanza a questo scontro sull'articolo 33, per-

ché si tratta, a nostro avviso, di un falso problema, diciamo cosa giusta e coerente. Però, visto che tale articolo è diventato terreno di scontro, noi abbiamo assunto una precisa posizione, che è quella indicata dai nostri emendamenti.

Non mi dilungo sulle nostre richieste, perché già ne ha parlato l'onorevole Amodei, con il quale sono state concordate alcune di queste posizioni. Egli ha spiegato come noi proponiamo la soppressione di una parte dell'articolo, e precisamente dal decimo comma fino alla fine dell'articolo, in modo da eliminare una delle remore più gravi alla utilizzazione delle aree nell'ambito dei piani di zona dell'edilizia economica e popolare, redatti con la legge n. 167, per cui si corre addirittura il rischio che non vengano utilizzate alcune aree eventualmente già espropriate. Pertanto, chiediamo che sia semplificata tutta la procedura, prevedendosi la mera concessione del diritto di superficie.

In aggiunta a questa richiesta, muovendoci nell'ambito delle proposte della Commissione, chiediamo che non si imponga ai comuni la cessione in proprietà delle aree comprese nei piani di zona nei limiti di una quota non inferiore al 15 per cento e non superiore al 30 per cento, ma che i comuni con decisione autonoma possano cedere in proprietà fino al 30 per cento di dette aree, in quanto riteniamo necessario che sia lasciato al comune un margine di discrezionalità caso per caso. Infatti, se non saranno presentate domande per la concessione di aree in proprietà, si può correre il rischio che rimanga bloccato un certo patrimonio di aree, di cui alla legge n. 167, qualora appunto il comune abbia l'obbligo di cedere non meno del 15 per cento e non più del 30 per cento. Per questo diciamo che deve essere data al comune la facoltà di decidere e che deve essere soppresso il limite inferiore, lasciando il *plafond* massimo, come hanno chiesto anche i colleghi della democrazia cristiana.

L'ultima questione riguarda le condizioni affinché si possa edificare sulle aree in proprietà. I colleghi della democrazia cristiana ci hanno detto che questa cessione in proprietà dovrebbe servire solo per i lavoratori che intendono costruirsi una casa con i loro risparmi, si tratterebbe prevalentemente di emigrati rientrati in patria, oppure di contadini o lavoratori a basso reddito: pertanto noi proponiamo di precisare che queste aree in proprietà possano essere cedute ai lavoratori che abbiano un reddito imponibile annuo familiare complessivo non superiore a 3 milioni di

lire. Chiediamo altresì che venga precisato che tali aree non potranno essere cedute a soggetti aventi caratteristiche diverse.

Chiediamo infine che rimanga fermo il principio, contenuto nel precedente testo della Commissione dell'articolo 33, secondo il quale gli alloggi costruiti sulle aree cedute in proprietà sono inalienabili per 15 anni.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento all'emendamento 33. 17 della Commissione (nuovo testo dell'articolo 33):

Sostituire l'ultimo periodo del tredicesimo capoverso con il seguente: La facoltà di acquisto prevista dal presente comma viene esercitata dal comune o consorzio entro e non oltre centoventi giorni dalla data della comunicazione da parte del proprietario dell'alloggio, qualora siano già trascorsi quindici anni dalla data di cessione della proprietà dell'area, o comunque dalla data di ogni successivo passaggio di proprietà dell'alloggio. Se la comunicazione avviene prima dello scadere del quindicennio, tale facoltà viene esercitata dal comune entro e non oltre la scadenza del quindicennio stesso.

33. 17. 8. Amodei, Carrara Sutour, Alini, Mazzola, Luzzatto, Lami, Pigni, Boiardi, Cacciatore, Avolio.

L'onorevole Amodei ha facoltà di svolgerlo.

AMODEI. L'emendamento 33. 17. 8, nella sua sostanza, è analogo a quello 33. 17. 3 testé illustrato dall'onorevole Todros. L'articolazione è leggermente diversa, in quanto l'inalienabilità per 15 anni tenderebbe ad essere strutturata nel senso che, solo trascorsi i 15 anni di alienabilità, il comune ha un diritto di prelazione e, nel caso in cui non se ne avvalga, la proprietà può essere effettivamente alienata. Invece, prima della scadenza del quindicennio di inalienabilità, il comune è l'unico acquirente possibile dell'alloggio di cui il proprietario intenda disfarsi, naturalmente sempre in materia di proprietà all'interno delle aree previste dalla legge n. 167.

Questa più complessa articolazione tende semplicemente ad offrire una soluzione per situazioni in cui potrebbero trovarsi lavoratori: si pensi al caso in cui un lavoratore, proprietario di un alloggio, debba trasferirsi altrove o addirittura emigrare ed abbia bisogno di recuperare, prima della scadenza del quindicennio, i denari investiti.

Dato che non si può rinunciare al principio che stabilisce 15 anni di inalienabilità, in quanto ciò costituisce un'ulteriore garanzia rispetto al semplice meccanismo del diritto di prelazione, sul quale abbiamo già espresso dubbi, riteniamo che a tale principio di inalienabilità quindicennale possano derogare semplicemente i comuni che si avvalgono, in questo caso, non di un diritto di prelazione, bensì di un diritto esclusivo di acquisto.

Presentazione di un disegno di legge.

MATTEOTTI, Ministro del turismo e dello spettacolo. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTEOTTI, Ministro del turismo e dello spettacolo. Mi onoro presentare il disegno di legge:

« Interventi a favore del credito cinematografico ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento all'emendamento 33. 17 della Commissione (nuovo testo dell'articolo 33):

Al nono capoverso aggiungere, in fine, le parole: In dette aree, nei limiti segnati dal piano di zona, è ammessa anche la costruzione di negozi e botteghe artigianali.

33. 17. 4. Quillieri, Fulci, Bozzi, Biondi, Cottone, Papa, Serrentino, Cantalupo, Camba, Giomo, Ferioli, Monaco.

L'onorevole Quillieri ha facoltà di svolgerlo.

QUILLERI. Il testo dell'articolo 33 così come è stato formulato dalla Commissione, parlando di alloggi da costruire su aree in proprietà, sembra escludere che detti alloggi possano comprendere anche i negozi e le botteghe artigiane. Devo dire anzi che, di fronte ad una mia richiesta specifica, i due relatori per la maggioranza, una volta tanto concordi, hanno risposto che questa interpretazione era

esatta: cioè il testo nega la possibilità di costruire in proprietà negozi o botteghe artigiane. Poiché invece nella struttura sociale del nostro paese, quella che tutti conosciamo, accanto alla proprietà della casa in cui si vive è consuetudine avere o il negozio o la bottega artigiana, questa considerazione ci ha suggerito il presente emendamento che sottoponiamo all'attenzione degli onorevoli colleghi.

PRESIDENTE. Passiamo ora allo svolgimento di alcuni emendamenti riferiti al precedente testo della Commissione dell'articolo 33.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo capoverso, dopo le parole: sono acquisite mediante espropriazione, aggiungere le parole: o mediante libera trattativa.

33. 4. Guarra, De Marzio, Pazzaglia, Delfino, De Lorenzo Giovanni.

GUARRA. Lo riteniamo illustrato in sede di svolgimento del nostro emendamento sopra-pressivo dell'articolo.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente:

Le aree sono date in concessione oppure cedute in proprietà secondo le richieste dei lavoratori interessati, singoli o in cooperativa.

33. 11. Greggi.

Al quarto capoverso, sopprimere le parole: a proprietà indivisa.

33. 12. Greggi.

All'ottavo capoverso, sopprimere le parole da: escluso, fino alla fine del capoverso.

33. 13. Greggi.

Al nono capoverso, sostituire le parole: non inferiore al 15 per cento e non superiore al 30 per cento, con le parole: non inferiore al 35 per cento e non superiore al 50 per cento.

33. 14. Greggi.

All'ultimo capoverso, sopprimere la parola: eventuali.

33. 15. Greggi.

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

ART. 33-bis.

Sia nell'assegnazione delle aree che nella determinazione di qualsiasi altra agevolazione dovrà essere rispettato il principio della rigorosa equivalenza di trattamento verso i lavoratori (qualsiasi siano le scelte che essi facciano circa l'utilizzazione delle aree, circa l'utilizzazione delle abitazioni, come singoli oppure in cooperativa, in cooperativa a proprietà indivisa oppure in cooperativa a proprietà divisa) delle varie agevolazioni previste dalla presente legge.

33. 0. 1. Greggi.

L'onorevole Greggi ha facoltà di svolgerli.

GREGGI. Per quanto riguarda l'emendamento 33. 11, prego la Presidenza di volerlo considerare alla stregua di subemendamento all'emendamento 33. 17 della Commissione interamente sostitutivo dell'articolo 33. Illustrerò ora brevemente questo emendamento. A me sembra che i punti qualificanti, non soltanto dell'articolo 33 ma di tutta la legge, siano costituiti non soltanto dal principio della proprietà delle aree, anche se quello della proprietà o dell'affitto delle aree è uno dei punti più qualificanti dal punto di vista sociale. Vi sono molti altri punti qualificanti in questo articolo 33, che oggi rappresentano il metro per valutare la legge in questo dibattito e che domani saranno fortemente incisivi, a mio giudizio, non soltanto rispetto alla Costituzione, ma rispetto alla natura stessa dello Stato italiano e della società italiana, e incisivi anche sullo stesso costume di vita degli italiani e in particolare dei lavoratori, che, più di ogni altra categoria, dovrebbero essere interessati al provvedimento che stiamo elaborando. È comunque indubbio che uno dei punti più qualificanti dal punto di vista sociale, e non soltanto elettorale, è quello della possibilità o meno di acquisizione della proprietà dell'area sulla quale costruire la propria casa: quindi, quello della proprietà piena della stessa casa da costruire. Su questo tema si è molto dibattuto nelle scorse settimane ed anch'io ho partecipato al dibattito ritenendo che la difesa di certe esigenze popolari, da me valutate prevalenti, fosse estremamente importante. Abbiamo visto che, mentre nell'originario testo governativo non vi era spazio per la proprietà diretta anche delle aree, successivamente, con un emendamento proposto dalla democrazia cristiana,

questa proprietà anche delle aree, cioè la proprietà piena e definitiva della casa, era stata estesa al 30 per cento delle aree stesse.

Oggi, con la nuova formulazione dell'articolo 33, vediamo che questa proprietà si va svuotando dei suoi contenuti e, in definitiva, corriamo il rischio — forse — di svuotare l'interesse dei lavoratori ad avere la proprietà della casa sulle aree vincolate dalla legge n. 167; perché a questo punto — forse — gli stessi lavoratori meno abbienti preferiranno costruire una casa di un certo maggior valore (forse del 5, 6, 7, 10 per cento) su aree non vincolate dalla predetta legge, per poter avere la proprietà piena dell'abitazione.

Comunque, venendo al tema essenziale del mio emendamento, a me pare che la via sulla quale ci eravamo tutti avviati, cioè quella di stabilire dall'alto una percentuale di aree da dare in concessione o una percentuale da dare in proprietà, in definitiva (io sono arrivato a questa conclusione personale) non sia la via costituzionalmente e democraticamente più corretta.

Si potrebbero verificare inconvenienti come quelli ai quali ha accennato — a sostegno di una tesi opposta alla mia — il collega Todros. Egli ha detto che potrebbe esserci qualche comune in cui i lavoratori interessati non richiedano una quantità di aree pari al 30 per cento di quelle che è possibile dare in proprietà. Potrebbe anche verificarsi, però, l'ipotesi inversa: potrebbe cioè esservi qualche comune in cui i lavoratori interessati non richiedano quel 70 per cento delle aree che, per differenza, possono essere date in concessione. Cioè, praticamente (ce l'ha svelato lo stesso collega Todros), la richiesta dei lavoratori potrebbe muoversi liberamente (sperando che tra un anno o due vi sia ancora questa piena libertà di scelta), svuotando la legge del suo contenuto per quanto riguarda tanto le aree da dare in proprietà, quanto quelle da dare in affitto. Può darsi che i lavoratori, di fronte alla prospettiva di una casa soltanto in affitto su terreno che rientra tra quelli previsti dalla legge n. 167, non rispondano all'offerta dei comuni.

Mi sembra quindi, a questo punto, che predeterminare in sede legislativa le percentuali in un senso o nell'altro, possa portare agli inconvenienti denunciati; ma soprattutto mi sembra che non sia questa la decisione più corretta dal punto di vista del rispetto dei diritti costituzionali dei cittadini, ed anche da un punto di vista democratico.

Per risolvere questa difficoltà — cosa che mi sembra assai importante — e rinunciando a sostenere l'una tesi o l'altra, propongo un emen-

damento con il quale si dispone che le aree siano date in concessione, oppure cedute in proprietà, secondo le richieste dei lavoratori interessati, singoli oppure in cooperative. Mi sembra, infatti, che non abbiamo il diritto di stabilire quali saranno le preferenze dei lavoratori; ma volendo servire i loro interessi, volendo offrire loro delle aree e delle case in affitto o in proprietà, dobbiamo mantenere aperta per i lavoratori una possibilità di scelta. Mi sembra cioè che, in una materia così delicata come questa della casa, la scelta debba essere fatta dai lavoratori, per i quali stiamo dicendo di voler emanare questa legge.

A me sembra che questo principio sia fondamentale. Me ne sono innamorato da qualche giorno, lo confesso, da quando cioè ho scoperto che affermare un principio di questo genere era da parte mia ancora più rispettoso che non battersi affinché un'alta percentuale di aree fosse concessa ai lavoratori con la prospettiva della proprietà piena. Questa era una battaglia che stavo conducendo, con piena convinzione, da qualche tempo, perché ritenevo che un'alta percentuale di lavoratori (una percentuale però non facilmente predeterminabile in questa sede) preferisse la proprietà della casa.

Vorrei quindi insistere, in particolare, per l'accoglimento di questo emendamento, che, forse, risolverebbe anche dei problemi politici della maggioranza, o di rapporti tra i gruppi. Con l'accoglimento di questo emendamento, infatti, non avrebbe più motivo di esistere l'urto tra gruppi della stessa maggioranza circa le varie percentuali: in fondo, in questo caso, i partiti lascerebbero i lavoratori sovrani di decidere quale parte delle aree dovrà essere data in proprietà, e quale invece in affitto.

Purtroppo non sono presenti adesso i deputati che dovranno votare questo emendamento, e nessuno dei due relatori sta ascoltando le mie parole. Vorrei richiamare, comunque, l'attenzione dei colleghi su quanto sto dicendo: questo emendamento, ripeto, lascia ai lavoratori la libertà di decidere quale forma preferiscano, se la proprietà o l'affitto. Vorrei che questa proposta fosse presa in attenta considerazione dai membri del Comitato dei 9 e dallo stesso Governo, cioè da coloro che, quando arriveranno i colleghi che dovranno votare, dovranno dichiararsi contrari o favorevoli all'emendamento. Questa, ripeto, mi sembra la posizione più rispettosa dei sentimenti e delle esigenze dei lavoratori, e anche la più funzionale nel quadro del provvedimento di cui si discute. Se questo emenda-

mento non venisse accettato, dovrei convincermi che, non rispecchiando esso le tesi di questo o quel partito, ma rispettando la libertà dei lavoratori, il discorso sull'imposizione di certe forme, di certe percentuali, la lotta per sopprimere determinate altre percentuali corrispondono soltanto ad un atteggiamento forzato da parte di alcuni partiti, che sarebbe strano in un clima democratico, e soprattutto in clima elettorale. Non vorrei che questi partiti restassero schiavi di un sistema ideologico e politico che finisce con l'impedire la proprietà della casa ai lavoratori. In fondo, la tesi del collega Amodei, per il quale bisogna assolutamente impedire la proprietà della casa per impedire il riformarsi di qualsiasi rendita fondiaria, porta alla conclusione aberrante per la quale bisogna impedire la proprietà della casa anche al singolo lavoratore, cioè anche alla famiglia che accede alla casa unicamente per abitarla.

Rivolgo dunque ancora una volta un invito particolare alla Commissione affinché il mio emendamento sia preso in considerazione: non voglio convincermi che al fondo di certe norme di questa legge vi sia un carattere fortemente e incomprensibilmente antipopolare, un carattere fortemente paternalistico, in cui il comune dispone di tutto, concede e ratifica tutto, riceve le raccomandate e poi permette o no di cedere la casa in proprietà; un carattere fortemente statalista e accentratore; un carattere che vorrei dire (ma ora non posso più dirlo, avendo ascoltato l'intervento dell'onorevole Roberti) fascista, nel senso peggiore della parola, ossia che non rispetta le esigenze popolari.

ROBERTI. Dica, invece, comunista...

GREGGI. Comunista l'avevo già detto prima, in fondo.

ROBERTI. ...anche perché ciò trova riscontro in esperienze attuali come quelle dei paesi d'oltrecortina.

GREGGI. Oggi l'aggettivo che colpisce più fortemente, nel senso di « antipopolare, reazionario, negatore della libertà », è l'aggettivo « fascista ». Volevo adoperare questo aggettivo, ma non l'ho fatto in questa sede perché, come dicevo, avendo ascoltato l'intervento dell'onorevole Roberti che sosteneva determinate tesi di libertà e di rispetto per i lavoratori analoghe alle mie, non mi sono più sentito di usarlo. L'avrei comunque voluto usare per qualificare posizioni che, in questo

caso, non sono del Movimento sociale italiano, ma, mi pare, di altri gruppi politici.

Per quanto riguarda l'emendamento 33. 12, osservo che esso vale anche in riferimento al nuovo testo proposto dalla Commissione. nel quale, al quinto comma, si parla di « proprietà indivisa ». Nel testo precedente dell'articolo 33, come pure nel nuovo testo, è prevista in pratica una preferenza per le cooperative edilizie a proprietà indivisa. Per le stesse ragioni che mi hanno indotto a presentare l'emendamento testé illustrato, ossia per ragioni di rispetto delle preferenze e della volontà dei lavoratori, a me pare che non dobbiamo in questa legge, in alcun punto di essa, dare preferenza a questo o a quel tipo (in definitiva, ideologico) di cooperativa. Quindi, sopprimere nel comma quinto dell'articolo 33, secondo l'ultima proposta, l'espressione « a proprietà indivisa » dopo l'espressione « cooperativa edilizia », significa soltanto lasciare liberi i lavoratori di costituirsi in cooperativa edilizia a proprietà indivisa o a proprietà divisa e lasciare uguaglianza di condizioni per i lavoratori, qualsiasi forma di cooperativa essi abbiano scelto. Se noi diamo una preferenza ad un tipo di cooperativa edilizia, costringiamo sicuramente in qualche misura i lavoratori ad organizzarsi secondo questo tipo, che noi precostituiamo in sede politica, come imposizione politica ed ideologica. Quindi, per le stesse ragioni di rispetto della volontà dei lavoratori per le quali ho illustrato e sostenuto il precedente emendamento, sostengo anche quest'ultimo.

Ritiro l'emendamento 33. 13, dal momento che nel nuovo testo proposto per l'articolo 33 la formulazione del comma è diversa.

Al contrario, insisto sull'emendamento 33. 14, che è nelle mie intenzioni subordinato all'emendamento 33. 11, precedentemente illustrato. In quello ho chiesto la piena libertà dei lavoratori nel determinare in pratica le percentuali; se esso emendamento non fosse approvato, ripiegherei sull'emendamento 33. 14, che stabilisce le percentuali da dare in proprietà e quelle da lasciare in affitto.

Rinuncio a svolgere l'emendamento 33. 15, ma vi insisto per il caso che esso possa rimanere a seguito della nuova formulazione dell'articolo 33.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo 33. 0. 1, a me pare che di fronte al problema di fondo che abbiamo dibattuto — quello dell'avvio verso la proprietà o l'affitto della casa — sarebbe vano anche precisare delle percentuali, così come sarebbe vano elevare le percentuali delle aree destinate alla crea-

zione di una proprietà della casa, se poi noi in altre norme (agevolazioni fiscali, procedure, limitazioni successive) creassimo una disparità di trattamento tra i lavoratori che si avviano alla proprietà della casa e quelli che si avviano all'affitto della casa.

Cioè la legge se vuole essere rispettosa delle esigenze libere dei lavoratori non deve fissare, come ho detto svolgendo il mio emendamento principale 33. 11, alcuna percentuale in questa sede. Ed in ogni caso fissando delle percentuali non deve stabilire agevolazioni particolari verso i lavoratori che si avviino all'affitto o alla proprietà della casa. Sarebbe inutile, nell'articolo 33, stabilire questa doppia forma di partecipazione dei lavoratori alle agevolazioni previste dalla legge se poi noi, ad esempio, per i lavoratori che preferiscono la proprietà della casa (ma lo stesso può valere per coloro che preferiscono la casa in affitto) stabilissimo con altri punti della legge agevolazioni particolari o difficoltà particolari in modo da costringere in definitiva il lavoratore a scegliere una forma di partecipazione che egli personalmente non avrebbe preferito. Questo articolo aggiuntivo 33. 0. 1 non fa nient'altro che integrare e generalizzare il principio contenuto nell'emendamento 33. 11 secondo il quale deve essere lasciato alla libera scelta del lavoratore il modo di partecipare a questa legge, il modo di avviarsi verso l'acquisizione della casa in proprietà oppure in affitto.

Quindi raccomando fortemente anche quest'altro emendamento all'attenzione del Comitato dei 9 e del Governo, perché mi pare che questi emendamenti ai quali sono arrivato, attraverso una elaborazione faticosa e soltanto in questi ultimi giorni, siano veramente qualificanti della posizione di questa legge rispetto ai lavoratori. A me pare che se noi garantiamo la piena libertà prevista dall'emendamento 33. 11 per quanto riguarda la proprietà o l'affitto e se garantiamo ai lavoratori un'equivalenza sostanziale di trattamento qualunque sia la forma alla quale essi accedano, per tutti gli altri aspetti fiscali o di qualsiasi altra agevolazione della legge, veramente potremo dire di essere rispettosi delle esigenze dei lavoratori e di voler fare una legge, anche se criticabile sotto altri aspetti, almeno per questo aspetto essenziale, rispettosa dei lavoratori. Se non facessimo questo, se non lasciassimo ai lavoratori la libertà di scelta o condizionassimo la loro scelta a molte agevolazioni in un caso e a poche agevolazioni in un altro caso, in definitiva se forzassimo i lavoratori verso un

tipo o un altro di utilizzazione della legge, non faremmo una legge rispettosa dei lavoratori, ma imporremmo una ragione ideologica ed un obiettivo politico di parte a quelli che sono invece i sentimenti reali che saranno espressi successivamente da parte dei lavoratori italiani.

Pertanto raccomando l'approvazione anche di questo articolo aggiuntivo 33. 0. 1.

Presentazione di un disegno di legge.

RUSSO CARLO, *Ministro senza portafoglio*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO CARLO, *Ministro senza portafoglio*. Mi onoro presentare, a nome del ministro dell'agricoltura e delle foreste, il disegno di legge:

« Interventi in favore dell'agricoltura ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al nono capoverso, sostituire le parole: non inferiore al 15 per cento e non superiore al 30 per cento, *con le parole:* non inferiore al 25 per cento e non superiore al 75 per cento.

33. 6. Guarra, De Marzio, Pazzaglia, Delfino, De Lorenzo Giovanni.

L'onorevole Guarra ha facoltà di svolgerlo.

GUARRA. Molto brevemente, signor Presidente. Per la tutela del principio dell'acquisto della proprietà della casa da parte dei lavoratori, noi proponiamo di elevare la quota delle aree destinate ad essere cedute in proprietà. Mentre il testo della Commissione prevede infatti una quota non inferiore al 15 per cento e non superiore al 30 per cento, noi riteniamo che sia opportuno portare la quota minima al 25 per cento e quella massima al 75 per cento.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1971

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al terzo capoverso, sostituire le parole: la durata della concessione non è inferiore ad anni 60 e non superiore ad anni 99, *con le parole:* la durata della concessione è a tempo indeterminato.

33. 9. Bozzi, Quilleri, Fulci, Biondi, Cottone, Papa, Serrentino, Cantalupo, Camba, Giomo, Ferioli, Monaco.

Al terzo capoverso, sostituire le parole: la durata della concessione non è inferiore ad anni 60 e non è superiore ad anni 99, *con le parole:* la durata della concessione è di anni 99 ed è rinnovabile.

33. 10. Biondi, Quilleri, Fulci, Bozzi, Cottone, Papa, Serrentino, Cantalupo, Camba, Giomo, Ferioli, Monaco.

Al nono capoverso, sostituire le parole: nei limiti di una quota non inferiore al 15 per cento e non superiore al 30 per cento, *con le parole:* nei limiti di una quota non inferiore al 50 per cento.

33. 8. Fulci, Quilleri, Bozzi, Biondi, Cottone, Papa, Serrentino, Cantalupo, Camba, Giomo, Ferioli, Monaco.

Dopo il nono capoverso aggiungere il seguente:

In aggiunta alle quote di cui al precedente comma, il 10 per cento delle aree di cui al primo comma del presente articolo è ceduto in proprietà per la costruzione di alloggi da dare a riscatto ai lavoratori dipendenti emigrati all'estero anche riuniti in cooperative edilizie.

33. 16. Quilleri, Protti, Fulci, Bozzi, Biondi, Cottone, Papa, Serrentino, Cantalupo, Camba, Giomo, Ferioli.

QUILLERI. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUILLERI. Con l'emendamento Bozzi 33. 9, noi proponiamo che sia stabilito che la durata della concessione è a tempo indeterminato. Per quanto la durata di 99 anni sia certamente assai lunga essa non è, a nostro giudizio, completamente soddisfacente perché al termine della concessione il comune può

rinnovare la concessione stessa o acquisire il fabbricato. A noi sembra che adrebbe precisato quanto meno che la concessione non possa essere revocata se non per motivi urbanistici o igienici: per questo riteniamo che la concessione debba essere a tempo indeterminato.

Con l'emendamento Biondi 33. 10 proponiamo che la durata della concessione sia di anni 99 e sia rinnovabile. Ciò perché, stabilendo un periodo variabile per quanto riguarda la concessione, si creano inevitabilmente delle sperequazioni nei confronti di coloro che hanno la concessione e nei confronti degli stessi assegnatari di alloggi economici e popolari. Tutto ciò appare molto evidente se teniamo presente che in ogni caso il corrispettivo per la concessione è valutato pari all'indennità di esproprio maggiorata delle opere di urbanizzazione. È evidente quindi che vi sarà una incidenza minore nel costo della costruzione e quindi nella locazione e nella vendita per colui che sarà riuscito ad ottenere la concessione per un periodo temporale più lungo, tanto più se si considera che la concessione stessa può essere rinnovata per un periodo non superiore a quello originariamente previsto. A nostro parere, dunque, per non creare sperequazioni è necessario che la durata della concessione stessa sia fissata dalla legge in misura precisa e inderogabile.

Per quanto riguarda l'emendamento Fulci 33. 8 - con il quale noi proponiamo al nono capoverso di introdurre le parole: « nei limiti di una quota non inferiore al 50 per cento » - ho già esposto sia in sede di relazione di minoranza e sia nel corso di svolgimento di altri emendamenti le motivazioni di carattere generale che ci hanno indotto ad introdurre questa modifica. Vorrei soltanto in questa sede ribadire ancora una volta che l'aspirazione della nostra gente è di possedere la casa dove abita. Molto probabilmente nell'elaborazione di questa norma, si è stati fuorviati da una visione suggerita da condizioni particolari di alcune grosse città, di alcuni grossi agglomerati urbani dove la creazione di molti nuovi posti di lavoro ha portato come conseguenza grossi problemi di insediamento. Questi fenomeni, però, sono limitati ad alcune zone che ben conosciamo così come sono limitati ad una fascia di bisogno che conosciamo altrettanto bene. Noi riteniamo che l'aspirazione più profonda dell'uomo, come dicevo prima, sia quella di possedere la casa dove abita e pertanto chiediamo che la quota delle aree da assegnare in proprietà sia elevata al 50 per cento del totale. E ciò non senza nasconderci,

che il potere discrezionale che i comuni avranno nell'assegnare le aree in concessione o in proprietà ci lascia fortemente perplessi.

Come conseguenza abbiamo presentato l'emendamento 33. 16, di cui sono primo firmatario, che tiene presente questa aspirazione degli italiani e in particolare della categoria meno fortunata di lavoratori, cioè di quei lavoratori che sono costretti a cercare un lavoro fuori del nostro paese, un lavoro certamente duro e pesante. (*Interruzione del deputato Amodei*).

Onorevole Amodei, io vivo nelle valli bresciane e conosco bene le aspirazioni dei lavoratori...

AMODEI. Poiché ella parlava prima di lavoratori meno fortunati, volevo dirle che il fatto di emigrare non mi pare una questione di fortuna; è una questione di destino cinico e baro.

QUILLERI. Io penso che un lavoratore costretto ad abbandonare il luogo dove è nato per andare a cercare lavoro fuori dei confini del nostro paese sia certamente meno fortunato di un altro che trova il lavoro sulla porta di casa.

Dicevo, dunque, che una delle aspirazioni primarie di questi lavoratori è quella di mandare a casa il danaro per poter comperare il pezzetto di terra sulla quale poi costruire una casa. Per questo motivo noi proponiamo che a quella quota del 50 per cento di aree da riservare in proprietà si aggiunga un altro 10 per cento da riservare in esclusiva per la costruzione di alloggi da dare a riscatto a lavoratori dipendenti emigrati all'estero anche riuniti in cooperative edilizie.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al quinto capoverso, sopprimere le parole: in forma pubblica amministrativa.

33. 5.

Micheli Pietro.

Al decimo capoverso, sostituire la parola: regione, *con le parole:* giunta regionale.

33. 1. **Botta, Miroglio, Giraudi, Savio Emanuela, Stella, Sisto, Traversa, Nicolini, Calvetti, Fusaro, Beccaria.**

Poiché i firmatari non sono presenti, s'intende che abbiano rinunciato a svolgerli.

Avverto che la Commissione ha presentato i seguenti emendamenti e subemendamenti

agli articoli del titolo III del progetto di legge:

Sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 29 ed aggiungere il seguente nuovo articolo 29-bis:

Sono fatte salve le previsioni dei piani di zona approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge, dimensionati in misura superiore a quanto previsto dal precedente articolo 29 (29. 7);

Al secondo capoverso dell'articolo 31, sostituire le parole: l'inclusione delle aree in un piano di zona, *con le parole:* il piano delle zone suddette, approvato con le modalità di cui al comma precedente (31. 1);

Sostituire il 13° comma dell'articolo 33, nel nuovo testo della Commissione (33. 17), con i seguenti:

Il proprietario dell'alloggio costruito ai sensi del precedente comma, o suo avente causa, che intenda trasferire la proprietà, ne dà comunicazione con lettera raccomandata al comune o consorzio che abbiano a suo tempo ceduto l'area su cui sorge la costruzione.

Il comune o il consorzio hanno facoltà, da esercitare entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione, di acquistare l'immobile per sé o per terzi, aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi economici e popolari, a prezzo comprensivo del valore della costruzione, del valore dell'area su cui insiste la costruzione, determinato ai sensi dell'articolo 18 della presente legge, nonché del costo delle opere di urbanizzazione poste a carico del proprietario ai sensi dell'undicesimo comma del presente articolo.

Ai fini dell'esercizio della facoltà prevista del precedente comma, il sindaco dà notizia al pubblico della comunicazione di cui al tredicesimo comma del presente articolo mediante avviso da affiggere sull'albo del comune o dei comuni del consorzio per venti giorni. Nei successivi quaranta giorni, gli interessati fanno pervenire al comune o al consorzio le richieste di acquisto.

Viste le richieste pervenute, il comune delibera circa l'esercizio della facoltà di acquisto.

Tra più richiedenti, la scelta è compiuta mediante sorteggio;

Al terzo comma dell'articolo 33 nel nuovo testo della Commissione (33. 17), sostituire la parola: alloggi, *con la parola:* case;

Al decimo comma dell'articolo 33 nel nuovo testo della Commissione (33. 17), sostituire le parole: destinato alla costruzione di alloggi economici e popolari, *con le parole:* destinate alla costruzione di case economiche e popolari;

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente articolo 33-bis:

Le disposizioni contenute nell'articolo precedente non si applicano alle aree che alla data di entrata in vigore della presente legge sono state acquisite, previa assegnazione, da enti pubblici o da cooperative o siano state cedute anche in superficie dal comune a privati, o per le quali, alla medesima data, sia intervenuta l'assegnazione e sia in corso il procedimento di espropriazione da parte di detti enti e cooperative. Gli atti del procedimento di espropriazione non definiti alla data di entrata in vigore della presente legge sono assoggettate alle norme contenute nel titolo secondo della presente legge (33. 0. 2);

All'articolo 34, primo capoverso, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) la quota delle aree da cedere in proprietà entro i limiti stabiliti dal precedente articolo 33;

e sostituire la lettera c) con la seguente:

c) i mezzi finanziari con i quali il comune o il consorzio intendono far fronte alla spesa di cui alla precedente lettera *b)* (34. 1);

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente articolo 35-bis:

All'articolo 19 della legge 18 aprile 1962, n. 167, le parole: « ... utilizzate in proprio dagli enti di cui al terzo comma dell'articolo 10 » *sono sostituite con le parole:* « ... utilizzate dagli enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare e da cooperative edilizie (35. 0. 1);

All'articolo 36, lettera c), aggiungere le parole: indicate al successivo articolo 4 (36. 1);

Aggiungere all'articolo 40, in fine, i seguenti commi:

Le richieste di mutui di cui al comma precedente sono trasmesse al CER dalle regioni, le quali provvedono a raccoglierle dai comuni interessati ed a coordinarle, avendo anche presenti le localizzazioni da esse approvate a norma del precedente articolo 3.

Il ministro dei lavori pubblici, su proposta del CER, trasmette, entro il primo ottobre di ciascun anno, le richieste alla Cassa depositi e prestiti, indicando l'ordine di precedenza che la stessa deve rispettare nella concessione dei mutui, anche ai fini del rimborso delle anticipazioni di cui al precedente articolo 25 (40. 2);

Sostituire l'articolo 42 con il seguente:

In sede di prima applicazione i comuni, sulla base dei programmi pluriennali di attuazione dei piani di zona, presentano le richieste di finanziamento alla regione entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La regione indica l'ordine di priorità ed invia entro i 20 giorni successivi le proprie proposte al ministro dei lavori pubblici.

Il ministro dei lavori pubblici trasmette le richieste alla Cassa depositi e prestiti indicando l'ordine di precedenza sulla base del quale verranno concessi i mutui nei limiti degli stanziamenti previsti per gli anni finanziari 1971 e 1972, a norma del precedente articolo 40 (42. 3).

Avverto altresì che il Governo ha presentato il seguente emendamento all'articolo 29:

Sostituire le parole: 75 per cento *con le altre:* 60 per cento.

ANDREOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI. Signor Presidente, propongo che la Commissione e il Governo esprimano il loro parere su tutti gli emendamenti agli articoli dell'intero titolo III, e che si passi subito dopo alle votazioni.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Andreotti. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Onorevole Achilli, la prego di esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti presentati agli articoli del titolo III del disegno di legge.

ACHILLI, *Relatore per la maggioranza.* Per quanto riguarda l'articolo 28, la maggioranza della Commissione è contraria all'emendamento Botta 28. 1 per le ragioni già espresse a proposito di emendamenti simili presentati ai titoli precedenti.

Circa l'emendamento Bodrato 28. 2, la maggioranza della Commissione è d'accordo sulla necessità di dare una precisa configurazione alle assemblee dei consorzi obbligatori, di cui all'articolo 28; si ritiene, però, che sia più opportuno procedervi in sede di decreti delegati, anche per un migliore coordinamento con la legge comunale e provinciale. La maggioranza della Commissione prega pertanto i proponenti di ritirare l'emendamento; qualora insistessero per la votazione, dovrebbe esprimere parere contrario.

Quanto all'articolo 29, la maggioranza della Commissione esprime parere contrario agli emendamenti Natoli 29. 1 e Greggi 29. 5 per le ragioni già note, in quanto la Commissione ha elevato dal 50 al 75 per cento le aree da destinare ai piani di zona della « 167 ». Parere contrario, per le stesse ragioni, anche agli emendamenti Guarra 29. 2, Quillieri 29. 3 e Greggi 29. 6. Parere contrario, infine, anche all'emendamento Quillieri 29. 4, poiché è necessario far salvi i piani già approvati alla data di entrata in vigore della legge. Parere favorevole invece all'emendamento Fiumanò 29. 0. 1, aggiuntivo di un articolo 29-*bis*. Poiché la Commissione propone di trasformare l'ultimo comma dell'articolo 29 in un articolo aggiuntivo 29-*bis* (emendamento 29. 7), l'emendamento Fiumanò 29. 0. 1, se approvato, diventerebbe articolo 29-*ter*.

L'emendamento presentato dalla Commissione al secondo capoverso dell'articolo 31 (31. 1) è puramente formale, e non comporta pertanto alcuna modifica di sostanza.

La Commissione ha invece ritenuto di riformulare il testo dell'articolo 33 approvato in sede referente per evitare alcuni inconvenienti che si sarebbero potuti determinare in sede applicativa.

I partiti della maggioranza hanno dichiarato a più riprese di voler evitare che una volta eliminata la rendita fondiaria, il fenomeno della rendita immobiliare possa rinascere dalla normativa dettata dal titolo II in materia di esproprio per pubblica utilità.

Una rendita potrebbe formarsi nuovamente qualora si riconoscesse al proprietario la piena disponibilità del bene. Si è perciò ritenuto che, nell'ambito della sfera di applicazione della legge n. 167, il controllo pubblico debba essere esercitato anche nei confronti di chi abbia avuto l'area in proprietà e la utilizzi in proprio. Quando venga meno l'utilizzazione diretta dell'immobile da parte del proprietario, il bene deve ritornare nelle mani dell'ente che ha ceduto l'area, al fine appunto di evitare la formazione di rendite immobiliari.

Credo sia il caso di sottolineare come con questo articolo, per le aree cedute in diritto di superficie o in proprietà, si realizzi una aspirazione che è stata più volte affermata da colleghi di tutte le parti politiche e cioè la separazione del diritto di edificazione dal diritto di proprietà: la cessione in diritto di superficie o in proprietà delle aree espropriate ai sensi del titolo II del disegno di legge viene infatti accompagnata da una convenzione che ne disciplina i modi di utilizzazione assoggettando a norme precise il diritto di edificazione. Si tratta di un fatto molto importante, che prefigura il contenuto della futura legge urbanistica, che il Governo si è impegnato ad emanare al più presto e che tutti i colleghi del Comitato ristretto sono concordi nel sollecitare.

A quanti oggi sono intervenuti su questo articolo, rilevando che in tal modo si annulla la proprietà e citando a sostegno testi illuminati, osservo che il disegno di legge non disconosce il diritto di proprietà, ma certamente configura un nuovo modo di intendere questo diritto, secondo un'evoluzione concettuale dalla quale nessuna categoria giuridica può rimanere immune. Quando si agisce all'interno di aree espropriate per pubblica utilità, l'interesse della collettività non può non tornare a prevalere nel momento in cui viene a cessare la ragione per cui l'area è stata assegnata in proprietà.

Gli ultimi tre commi del nuovo testo dell'articolo 33 proposto dalla Commissione prevedono i modi con cui si effettua la vendita o la locazione attraverso il controllo del comune. Il tredicesimo comma è stato ulteriormente modificato dalla Commissione con un emendamento che, senza alterarne il significato, dà una configurazione più precisa a tutti gli adempimenti che i singoli e il comune devono eseguire in tale circostanza. La Commissione propone inoltre di sostituire al terzo e al decimo comma del nuovo testo dell'articolo 33 la parola « alloggi » con la parola « case », per ritornare alla dizione della legge n. 167. La sostanza non muta assolutamente, ma si evita di introdurre una modifica della legge base che potrebbe diventare fonte di equivoche interpretazioni in sede applicativa.

Dato che la Commissione ha presentato un nuovo testo dell'articolo 33, quasi tutti gli emendamenti presentati con riferimento alla precedente formulazione proposta dalla Commissione devono intendersi decaduti. A quelli che potrebbero ugualmente conservare una loro ragion d'essere, compreso l'emendamento Greggi 33. 0. 1, la Commissione esprime natu-

ralmente parere contrario, sostenendo il nuovo testo da essa proposto.

Per quanto riguarda in particolare l'emendamento Micheli 33. 5, la Commissione prega il presentatore di modificarlo, nel senso di sostituire, al quinto capoverso, le parole « in forma pubblica amministrativa », con le parole « per atto pubblico », affinché la stesura delle convenzioni possa essere effettuata sia dagli uffici comunali, sia da professionisti esterni. Qualora questa modifica venga accettata, la Commissione esprime parere favorevole all'emendamento.

Per quanto concerne gli emendamenti presentati al nuovo testo dell'articolo 33 proposto dalla Commissione, la Commissione stessa esprime parere contrario agli emendamenti Amodei 33. 17. 6 e Quilleri 33. 17. 4, precisando che la prassi seguita nelle convenzioni, relative alle costruzioni nei piani di zona, già prevede che tra questi siano fatti rientrare, quando ne ricorra la necessità, anche botteghe artigiane e piccoli esercizi commerciali. Del resto l'articolo 9 della legge n. 167 consente questa ampia interpretazione del termine « case ».

La Commissione è altresì contraria agli emendamenti Todros 33. 17. 1, Amodei 33. 17. 7 e 33. 17. 8 e Busetto 33. 17. 2, 33. 17. 5 e 33. 17. 3.

Inoltre la Commissione propone con lo emendamento 33. 0. 2, di introdurre dopo l'articolo 33 un articolo aggiuntivo, al fine di fare salve tutte le aree che alla data di entrata in vigore della presente legge siano state acquisite, previa assegnazione, da enti pubblici o da cooperative. Si fanno salvi, cioè, tutta una serie di interventi operati da cooperative o enti pubblici, sottraendoli al regime di esproprio; infatti, qualora l'ente pubblico operasse l'esproprio, dovrebbe poi ricedere le aree alle stesse cooperative od enti che hanno già avuto l'assegnazione e non hanno ancora perfezionato l'alto di acquisto. Per gli atti i cui procedimenti di espropriazione non siano definiti alla data di entrata in vigore della legge si applicano le norme del titolo II per quanto riguarda l'indennità.

PRESIDENTE. Onorevole Achilli, qual è il parere della Commissione sull'emendamento del Governo all'articolo 29 ?

ACHILLI, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, mi rimetto all'Assemblea, poiché la Commissione non ha avuto la possibilità di prendere tempestivamente in esame l'emendamento.

GUARRA. Questa è una novità: un relatore socialista che si rimette all'Assemblea su un emendamento di un ministro socialista !

ACHILLI, *Relatore per la maggioranza*. Non posso interpretare in questo momento il pensiero della maggioranza della Commissione, in quanto sull'emendamento non si è discusso; per esprimere un parere su di esso avrei dovuto sentire la maggioranza della Commissione. Non posso, onorevole Guarra, arrogarmi il diritto di attribuire la mia opinione personale alla maggioranza della Commissione.

GUARRA. Stiamo toccando i limiti del grottesco !

ACHILLI, *Relatore per la maggioranza*. Torno a dirle, onorevole Guarra, che non posso assumermi il diritto di esprimere il parere di tutta la Commissione o della sua maggioranza dal momento che non ho avuto il tempo di consultarla. Non posso far altro che rimettermi all'Assemblea, oppure chiedere una breve sospensione della seduta per fare esaminare l'emendamento.

Circa l'emendamento 34. 1 della Commissione, si tratta di perfezionamenti formali che è superfluo illustrare: ad ogni modo, io insisto.

Con l'emendamento 35. 0. 1 la Commissione propone di inserire, dopo l'articolo 35, un articolo aggiuntivo per modificare l'articolo 19 della legge n. 167 in conseguenza della modifica dell'articolo 10 della stessa legge.

La Commissione esprime parere contrario all'emendamento Quilleri 35. 1.

L'emendamento 36. 1 della Commissione è puramente formale, limitandosi a richiamare il disposto di un articolo precedente.

All'articolo 40 sono stati presentati, oltre all'emendamento 40. 2 della Commissione, l'emendamento Busetto 40. 1, che modifica il primo, il terzo e il quarto comma dello stesso articolo, ed il relativo subemendamento Todros 40. 1. 1. Per entrambi la Commissione non può che esprimere l'auspicio che vengano accolti. Poiché comportano variazioni di spesa, introducendo nuovi stanziamenti per gli anni finanziari 1974 e 1975, ritengo che, a norma del nuovo regolamento, sia necessario che venga convocata la Commissione bilancio affinché esprima su di essi il proprio parere. Si potrebbe, pertanto, accantonare

l'articolo 40 per consentire alla Commissione bilancio di esaminare i relativi emendamenti, che — ripeto — la maggioranza della Commissione di merito auspica possono essere accolti dal Governo, essendo necessari per una proficua applicazione della legge n. 167.

Esprimo infine, per le ragioni già dette, parere contrario agli emendamenti Ferretti 41. 1 e Botta 42. 1 e parere favorevole all'emendamento Bodrato 42. 2. La Commissione propone inoltre un emendamento 42. 3 interamente sostitutivo dell'articolo 42, ferma restando l'accettazione dell'emendamento Bodrato, che può riferirsi anche al nuovo testo della Commissione.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, s'intende accolta la proposta del relatore per la maggioranza, onorevole Achilli, di rinviare l'esame dell'articolo 40, in attesa che la Commissione bilancio si pronunci sugli emendamenti Busetto 40. 1 e Todoros 40. 1. 1.

(Così rimane stabilito).

Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati agli articoli del titolo III del disegno di legge ?

LAURICELLA, Ministro dei lavori pubblici. Il Governo concorda con il relatore e si rimette al suo parere, anche se deve precisare che ha voluto presentare un proprio emendamento all'articolo 29 per dare una definitiva sistemazione alla fascia di espansione della acquisibilità delle aree in base alla legge n. 167, determinando l'estensione delle zone da includere nei piani in modo che non ecceda quella necessaria a soddisfare il 60 per cento del fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo considerato.

Per quanto concerne l'articolo 33, sui cui si è imperniata l'attenzione della Camera e dei vari oratori intervenuti nel dibattito, desidero osservare che questa norma, così come risulta dall'appassionato lavoro del Comitato dei 9 e della Commissione, risponde pienamente alla finalità stessa della legge, anche perché essa si riferisce appunto alle possibilità che si vogliono determinare e definire ai fini del raggiungimento dell'obiettivo dell'intervento pubblico nel settore dell'edilizia abitativa. In questa norma vengono quindi mantenute possibili le condizioni di una libera opzione dell'assegnatario sia per quanto riguarda la locazione sia per quanto riguarda la proprietà della casa e nel contempo riten-

go che essa prefiguri già di per se stessa concreti ed organici interventi pubblici nel settore urbanistico. Nello stesso tempo definisce la coesistenza dei due sistemi della concessione e della proprietà dell'area, determinando quindi un assetto che sotto questo aspetto determina certamente il raggiungimento dell'obiettivo che ci eravamo prefissi (cioè quello di eliminare qualsiasi possibilità di ricostituire il meccanismo della rendita e della speculazione), mentre rende possibile la condizione della acquisibilità e della disponibilità delle aree ai fini dell'edilizia economica e popolare.

Non siamo quindi davanti a un provvedimento che vuole negare una specie di generale godimento di abitazioni da parte dei ceti non abbienti o dei ceti che ne sono stati finora privi, per cui potrebbero giustificarsi, in tutta la loro drammaticità, le argomentazioni che sono state qui introdotte da alcuni oratori. Siamo invece dinanzi a un provvedimento che finalmente apre una possibilità concreta e organica di garantire a coloro che non hanno avuto e non hanno l'abitazione di godere finalmente di questo bene primario. Per il resto mi limito a rifarmi alle osservazioni fatte dal relatore sui singoli emendamenti, dichiarando di concordare pienamente con gli emendamenti proposti dalla Commissione e raccomandando all'Assemblea l'approvazione dell'emendamento proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Botta, mantiene il suo emendamento 28. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BOTTA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Poiché gli onorevoli Bodrato e Di Lisa non sono presenti, l'emendamento Bodrato 28. 2 s'intende ritirato.

Pongo in votazione l'articolo 28 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Onorevole Natoli, mantiene il suo emendamento 29. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

NATOLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Greggi, mantiene il suo emendamento 29. 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GREGGI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Guarra, mantiene il suo emendamento 29. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GUARRA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Quilleri, mantiene il suo emendamento 29. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

QUILLERI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

All'emendamento del Governo all'articolo 29 è stato presentato un subemendamento a firma degli onorevoli Busetto ed altri, del seguente tenore: « *Aggiungere altresì, alla fine del primo capoverso, le seguenti parole:*

Nei comuni forniti di programma di fabbricazione l'estensione delle zone da includere nei piani non può eccedere il 75 per cento del fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo considerato ».

Qual è il parere della Commissione su tale subemendamento?

ACHILLI, *Relatore per la maggioranza*. La maggioranza della Commissione esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

LAURICELLA, *Ministro dei lavori pubblici*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Busetto, mantiene il suo subemendamento all'emendamento del Governo all'articolo 29, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BUSETTO. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Sul subemendamento Busetto all'emendamento del Governo all'articolo 29 è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Andreotti e Barca, a nome dei rispettivi gruppi.

Indico pertanto la votazione segreta sul subemendamento Busetto.

(Segue la votazione).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BOLDRINI

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Poiché la Camera non è in numero legale per deliberare, a norma dell'articolo 47, secondo comma, del regolamento, sospendo per un'ora la seduta.

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati	Bronzuto
Alboni	Bruni
Aldrovandi	Busetto
Alini	Caponi
Allera	Cardia
Amadei Leonetto	Caruso
Amasio	Cascio
Amodei	Cebrelli
Armani	Cecati
Arzilli	Ceravolo Domenico
Assante	Ceravolo Sergio
Baccalini	Cesaroni
Baldani Guerra	Chinello
Ballarin	Cianca
Barca	Cicerone
Bardelli	Cingari
Bartesaghi	Cirillo
Bastianelli	Coccia
Battistella	Colajanni
Benedetti	Conte
Beragnoli	Corgi
Bertoldi	Cusumano
Biagini	Cuttitta
Bini	D'Alema
Bo	D'Alessio
Boldrini	Damico
Borghi	D'Angelo
Borra	D'Auria
Borraccino	De Laurentiis
Bortot	Della Briotta
Bozzi	Di Benedetto

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1971

di Marino	Malfatti
Di Mauro	Mancini Giacomo
Di Nardo Raffaele	Marmugi
D'Ippolito	Martelli
Di Puccio	Maschiella
Esposito	Masciadri
Fasoli	Mascolo
Ferrari	Maulini
Ferretti	Mazzarino
Ferri Giancarlo	Miceli
Fibbi Giulietta	Monaco
Finelli	Monasterio
Fiumanò	Monsellato
Flamigni	Morelli
Foscarini	Morvidi
Frasca	Musotto
Fregonese	Mussa Ivaldi Vercelli
Galluzzi	Nahoum
Gastone	Napoli
Gessi Nives	Napolitano Giorgio
Giachini	Napolitano Luigi
Giannantoni	Natoli
Giannini	Natta
Giovannini	Niccolai Cesarino
Giudiceandrea	Ognibene
Gorreri	Olmini
Gramegna	Orilia
Granata	Pajetta Gian Carlo
Grimaldi	Pajetta Giuliano
Guerrini Giorgio	Pascariello
Guerrini Rodolfo	Passoni
Guidi	Pellizzari
Gullo	Petrobono
Ingrao	Pigni
Iotti Leonilde	Pirastu
Jacazzi	Pistillo
La Bella	Pochetti
Lamanna	Principe
Lami	Querci
Lattanzi	Raicich
Lavagnoli	Raucci
Lenti	Re Giuseppina
Leonardi	Reichlin
Lepre	Rossinovich
Levi Arian Giorgina	Sabadini
Libertini	Sacchi
Lizzero	Salvatore
Lodi Adriana	Sandri
Lombardi Mauro	Santoni
Silvano	Scaini
Lombardi Riccardo	Scalfari
Longo Luigi	Scionti
Loperfido	Scipioni
Luberti	Scutari
Macciocchi Maria	Sereni
Antonietta	Sgarbi Bompani
Magri	Luciana
Malagugini	Sgarlata

Skerk	Tripodi Girolamo
Spagnoli	Trombadori
Specchio	Tùccari
Sulotto	Valori
Tagliaferri	Vassalli
Tani	Vecchi
Taormina	Vecchietti
Tedeschi	Venturoli
Tempia Valenta	Vespignani
Terraroli	Vetrano
Todros	Vianello
Tognoni	Zanti Tondi Carmen
Traina	Zucchini
Tremelloni	

Sono in missione:

Alessi	Mitterdorfer
Belci	Natali
De Ponti	Vetrone
Girardin	Zagari
Mariani	

La seduta, sospesa alle 18,35, è ripresa alle 19,35.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Andreotti, insiste nella sua richiesta di votazione per scrutinio segreto del subemendamento Busetto all'emendamento del Governo all'articolo 29?

ANDREOTTI. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul subemendamento Busetto all'emendamento del Governo all'articolo 29.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	412
Maggioranza	207
Voti favorevoli	183
Voti contrari	229

(La Camera respinge).

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1971

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati	Bianco	Cingari	Foderaro
Abelli	Bini	Cirillo	Forlani
Achilli	Biondi	Coccia	Fornale
Alboni	Bisaglia	Cocco Maria	Foscarini
Aldrovandi	Bo	Colajanni	Foschini
Alesi	Bodrato	Colleselli	Fracassi
Alessandrini	Boffardi Ines	Colombo Emilio	Frasca
Alessi	Boldrin	Colombo Vittorino	Fregonese
Alfano	Boldrini	Compagna	Fulci
Alini	Bologna	Conte	Fusaro
Allegri	Bonifazi	Corghi	Galli
Allera	Borghi	Cottone	Galloni
Allocca	Borra	Craxi	Galluzzi
Amadei Leonetto	Borraccino	Curti	Gastone
Amasio	Bortot	Cusumano	Gessi Nives
Amodei	Bosco	Cuttitta	Giachini
Andreoni	Botta	D'Alema	Giannantoni
Andreotti	Bottari	D'Alessio	Giannini
Anselmi Tina	Brandi	Damico	Giglia
Antoniozzi	Bressani	D'Angelo	Gioia
Ariosto	Bronzuto	D'Arezzo	Giolitti
Armani	Bucciarelli Ducci	D'Auria	Giomo
Arnaud	Buffone	de' Cocci	Giovannini
Arzilli	Busetto	Degan	Giraudi
Assante	Buzzi	De Laurentiis	Giudiceandrea
Avolio	Caiati	Del Duca	Gonella
Azzaro	Caiazza	De Leonardis	Gorreri
Baccalini	Calvetti	Dell'Andro	Gramegna
Badaloni Maria	Calvi	De Lorenzo Ferruccio	Granata
Baldani Guerra	Canestrari	De Marzio	Granelli
Ballardini	Cantalupo	de Meo	Greggi
Ballarin	Caponi	De Poli	Grimaldi
Barberi	Capra	Di Benedetto	Guarra
Barbi	Caprara	Di Giannantonio	Guerrini Giorgio
Barca	Capua	Di Lisa	Guerrini Rodolfo
Bardelli	Caradonna	di Marino	Guidi
Bardotti	Cardia	Di Mauro	Gullo
Baroni	Cárolì	Di Nardo Raffaele	Gullotti
Bartesaghi	Carra	D'Ippolito	Helfer
Barzini	Caruso	Di Puccio	Ianniello
Bassi	Cascio	Di Vagno	Ingrao
Basso	Casola	Elkan	Iotti Leonilde
Bastianelli	Castellucci	Erminero	Iozzelli
Battistella	Cataldo	Esposito	Isgrò
Beccaria	Cavallari	Evangelisti	Jacazzi
Belci	Cebrelli	Fanelli	La Bella
Benedetti	Cecati	Fasoli	Lajolo
Beragnoli	Ceravolo Domenico	Felici	La Loggia
Bernardi	Ceravolo Sergio	Ferioli	Lamanna
Bertoldi	Ceruti	Ferrari	Lattanzi
Bertucci	Cervone	Ferrari Aggradi	Lattanzio
Biaggi	Cesaroni	Ferretti	Lauricella
Biagini	Chinello	Ferri Giancarlo	Lavagnoli
Biagioni	Cianca	Fibbi Giulietta	Lenti
Bianchi Fortunato	Ciccardini	Finelli	Leonardi
Bianchi Gerardo	Cicerone	Fioret	Lepre
		Fiumanò	Lettieri
		Flamigni	Levi Arian Giorgina

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1971

Lizzero	Napolitano Giorgio	Salizzoni	Tedeschi
Lodi Adriana	Napolitano Luigi	Salvatore	Tempia Valenta
Lombardi Mauro	Natoli	Salvi	Terrana
Silvano	Natta	Santoni	Terraroli
Lombardi Riccardo	Niccolai Cesarino	Savio Emanuela	Todros
Longo Luigi	Ognibene	Savoldi	Tognoni
Longoni	Olmini	Scaglia	Toros
Loperfido	Orilia	Scaini	Tozzi Condivi
Lospinoso Severini	Padula	Scarlato	Traina
Luberti	Pajetta Gian Carlo	Scianatico	Traversa
Lucchesi	Pajetta Giuliano	Scionti	Tripodi Girolamo
Lupis	Pandolfi	Scipioni	Trombadori
Macciocchi Maria	Pascariello	Scutari	Tuccari
Antonietta	Passoni	Sereni	Turnaturi
Maggioni	Pavone	Serrentino	Urso
Magri	Pazzaglia	Sgarbi Bompani	Usvardi
Malagodi	Pedini	Luciana	Vaghi
Malagugini	Pellegrino	Sgarlata	Valiante
Malfatti	Pellizzari	Simonacci	Valori
Mancini Giacomo	Pennacchini	Sinesio	Vassalli
Mancini Vincenzo	Perdonà	Sisto	Vecchi
Marchetti	Pezzino	Skerk	Vecchiarelli
Marino	Piccinelli	Sorgi	Vecchietti
Marmugi	Piccoli	Spadola	Vedovato
Marocco	Pietrobono	Spagnoli	Venturini
Marotta	Pigni	Specchio	Venturoli
Marras	Pintor	Speranza	Verga
Martelli	Pirastu	Spitella	Vespignani
Martini Maria Eletta	Pisicchio	Squicciarini	Vetrano
Maschiella	Pisoni	Stella	Vianello
Masciadri	Pistillo	Storchi	Villa
Mascolo	Pitzalis	Sulotto	Zaccagnini
Mattarelli	Pochetti	Tagliaferri	Zamberletti
Matteotti	Prearo	Tambroni Armaroli	Zanibelli
Maulini	Principe	Tani	Zanti Tondi Carmen
Mazza	Pucci Ernesto	Taormina	Zucchini
Mazzarino	Quaranta	Tarabini	
Mazzarrino	Querci		
Mengozzi	Quilleri		
Merenda	Radi		
Merli	Raffaelli		
Meucci	Raicich		
Miceli	Raucci		
Micheli Filippo	Re Giuseppina		
Micheli Pietro	Reale Oronzo		
Miroglio	Reichlin		
Monasterio	Restivo		
Monsellato	Roberti		
Monti	Rognoni		
Morelli	Romanato		
Moro Dino	Rosati		
Morvidi	Rossinovich		
Musotto	Ruffini		
Mussa Ivaldi Vercelli	Russo Carlo		
Nahoum	Russo Ferdinando		
Nannini	Russo Vincenzo		
Napoli	Sabadini		
Napolitano Francesco	Sacchi		

Salizzoni
Salvatore
Salvi
Santoni
Savio Emanuela
Savoldi
Scaglia
Scaini
Scarlato
Scianatico
Scionti
Scipioni
Scutari
Sereni
Serrentino
Sgarbi Bompani
 Luciana
Sgarlata
Simonacci
Sinesio
Sisto
Skerk
Sorgi
Spadola
Spagnoli
Specchio
Speranza
Spitella
Squicciarini
Stella
Storchi
Sulotto
Tagliaferri
Tambroni Armaroli
Tani
Taormina
Tarabini

Sono in missione:

De Ponti	Natali
Girardin	Vetrone
Mariani	Zagari
Mitterdorfer	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo all'articolo 29 per il quale la Commissione si rimette all'Assemblea.

(È approvato).

Onorevole Greggi, mantiene il suo emendamento 29. 6, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GREGGI. Sì, signor Presidente.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1971

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Quilleri, mantiene il suo emendamento 29. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

QUILLERI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 29. 7 della Commissione accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 29 nel suo complesso, con gli emendamenti approvati.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Fiumanò 29. 0. 1, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 30 nel testo della Commissione, al quale non sono stati presentati emendamenti.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 31. 1 della Commissione all'articolo 31, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 31 nel suo complesso, con l'emendamento approvato.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 32 nel testo della Commissione, al quale non sono stati presentati emendamenti.
(È approvato).

Onorevole Pietro Micheli, accetta la modifica proposta dal relatore al suo emendamento 33. 5, ossia la sostituzione delle parole: « in forma pubblica amministrativa », con le altre: « per atto pubblico »?

MICHELI PIETRO. L'accetto senz'altro, signor Presidente. Poiché però il nuovo testo dell'articolo 33 proposto dalla Commissione contiene quell'inciso sia al sesto sia al dodicesimo capoverso, chiedo che questa modifica si applichi in entrambi quei casi.

ACHILLI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è d'accordo.

La Camera approva l'emendamento Micheli Pietro 33. 5 nel testo così modificato e i subemendamenti della Commissione, avendo respinto gli altri emendamenti e subemendamenti al nuovo testo dell'articolo 33.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del nuovo testo dell'articolo 33 proposto dalla Commissione.

BUSETTO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUSETTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo giunti al voto sull'articolo 33 in un clima politico che la democrazia cristiana, a nostro giudizio, ha esasperato in modo artificioso, agitando il problema, a nostro avviso inesistente, del diritto alla proprietà dell'abitazione da parte dei cittadini e dei lavoratori. In realtà, i colleghi della Camera sanno molto bene (poiché è stato spiegato e detto a tutte lettere) che il diritto alla proprietà dell'abitazione da parte dei cittadini e dei lavoratori non è stato mai messo in discussione da alcuno. Ciò che è stato posto in discussione — ed è tutt'ora in discussione — è la necessità, insopprimibile per un nuovo tipo di sviluppo economico del paese e per un assetto ordinato delle città, di colpire la rendita urbana e di impedirne il riformarsi sotto qualsiasi veste e a qualsiasi titolo. Piuttosto, va ricordato ai colleghi della democrazia cristiana e ai colleghi della maggioranza che il disegno di legge era stato concepito (sulla base di una trattativa intercorsa, tra l'altro, tra il Governo e i sindacati) al fine specifico e peculiare di garantire in locazione ai lavoratori case a basso canone in quartieri modernamente e socialmente attrezzati, in una misura maggiore di quanto non abbiano finora consentito la GESCAL e tutti gli enti che si occupano dell'edilizia economica e popolare. È proprio per questa sua caratteristica — va ricordato — che il disegno di legge inizialmente non regolamentava il problema della proprietà dell'alloggio, così come non regolamentava (e, questo, contro il parere e la volontà dei sindacati e del movimento di lotta dei lavoratori per una autentica riforma della casa) l'uso pubblico generale del territorio, necessario per tagliare le unghie alla speculazione fondiaria ed immobiliare.

La democrazia cristiana, speculando appunto su questa caratteristica iniziale del disegno di legge (debbo ricordare ai colleghi della democrazia cristiana e della maggioranza che il provvedimento porta le firme del Presidente del Consiglio, onorevole Colombo, del ministro Restivo, del ministro Donat-Cattin e del ministro Ferrari-Aggradi, tutti democristiani, oltre alla firma del ministro socialista Lauricella), ha manovrato con quella che noi abbiamo definito la « politica del carciofo » per ridurre giorno per giorno, ora per ora, in una strenua fatica che il Comitato ristretto prima e la Commissione lavori pubblici dopo hanno condotto, la portata della legge e limitarne gli effetti sulle rendite e sul livello degli affitti delle abitazioni dei lavoratori. È così avvenuto, onorevoli colleghi, che la democrazia cristiana, cambiando maggioranza nel modo che voi conoscete, e cioè con l'appoggio determinante dei voti del Movimento sociale italiano, della destra monarchica e del partito liberale, ha introdotto nell'articolo 33 la cessione in proprietà delle aree previste dai piani di zona della legge n. 167, sottraendole a un regime pubblicistico, al regime della concessione. La democrazia cristiana e le altre forze della maggioranza sanno bene che la dura lotta condotta dai deputati del partito comunista, per limitare la portata negativa della decisione adottata dalla democrazia cristiana e dalle destre, ha dato qualche risultato, che noi abbiamo ampiamente motivato assieme alle critiche al nuovo testo dell'articolo 33 esposte in questa Assemblea qualche ora fa dal collega Todros. Ma la democrazia cristiana, non soddisfatta dal risultato raggiunto con l'articolo 33, anche per alcuni errori tattici commessi, a nostro giudizio, dai compagni del partito socialista italiano, ha ancora attaccato sull'articolo 10, per consentire la liberalizzazione delle aree espropriabili per una quantità del 20 per cento fuori dai piani di zona della legge n. 167, nelle zone di espansione dell'aggregato urbano, e far così lievitare in queste aree la speculazione fondiaria ed immobiliare: anche qui la democrazia cristiana si è trovata di fronte alla più ferma opposizione da parte del gruppo comunista.

Ma attraverso un confronto non meno duro di quello già verificatosi sul primo e sul secondo titolo della legge, dove abbiamo strappato la regionalizzazione della programmazione nell'edilizia abitativa, la soppressione entro una data certa della fungaia degli enti e dei « carrozzoni » che si occupano di edilizia economica e popolare, l'estensione del campo

di applicazione della espropriabilità dei suoli a fini di pubblica utilità e infine il mutamento dell'indennità di espropriazione, siamo riusciti a giungere ad una formulazione anche dell'articolo 10 che, come la Camera vedrà, lascia al comune, all'ente locale una funzione importante di guida per un ordinato sviluppo delle città anche nelle aree pregiate e nelle zone di maggiore espansione, aumentando in tal modo la presa della mano pubblica sulle aree edificabili all'interno delle città.

La democrazia cristiana ha voluto rifarsi di questa sconfitta diminuendo, come è avvenuto poco fa, la quota di dimensionamento dei piani di zona della legge n. 167 per l'edilizia economica e popolare in rapporto al fabbisogno dell'edilizia abitativa nel decennio. Noi, come noto e come la Camera sa, abbiamo votato contro ed abbiamo contrapposto almeno la salvaguardia dell'estensione fino al 75 per cento dei piani di zona medesimi nei comuni dove non esistono i piani regolatori.

Dobbiamo anche sottolineare, onorevoli colleghi, l'impegno che noi abbiamo strappato di procedere successivamente alla diminuzione del livello dei fitti delle abitazioni economiche e popolari.

In base ad una valutazione complessiva, politica della quantità e qualità dei contenuti innovativi che fino adesso siamo riusciti, come schieramento unitario di sinistra, ad inserire nel testo originario del disegno di legge (che era irricoscibile rispetto agli stessi accordi intercorsi con i sindacati il 2 ottobre 1970) ed in particolare delle responsabilità e del ruolo propri di un grande partito dei lavoratori, quale noi siamo, che, facendosi carico dei grandi problemi del paese, deve evitare di offrire un qualsiasi, anche se involontario aiuto alle forze di destra interne ed esterne al centro-sinistra per l'affossamento di questa legge, annuncio che il gruppo comunista, con le riserve già espresse, si asterrà dalla votazione sull'articolo 33.

PAZZAGLIA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 33 che la Camera si accinge a votare — e dico articolo 33 in quanto si tratta di un emendamento completamente sostitutivo del testo presentato dalla stessa Commissione — ha costituito il punto centrale di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e della battaglia che noi abbiamo condotto in

questa sede sul disegno di legge in esame. Per la verità, questo articolo 33 elimina, nel modo più completo, il diritto di proprietà dell'abitazione. Le interpretazioni che sono state date — sia dal relatore per la maggioranza, sia dal ministro e sia, pochi minuti fa, dal rappresentante del partito comunista — non sono in grado di scalfire minimamente questa nostra affermazione.

Perché affermiamo questo? Perché con l'articolo 33 sono stati introdotti i principi che contrastano completamente con quelli sui quali si fonda la proprietà, la « piena proprietà » della casa. Non soltanto noi abbiamo parlato di « piena proprietà » della casa; autorevoli esponenti della democrazia cristiana, come ad esempio il Presidente del Consiglio, hanno affermato nei giorni scorsi che le riforme non debbono introdurre principi che contrastino con la aspirazione dei cittadini alla piena proprietà della casa. Attraverso il testo dell'articolo 33 che la Camera si accinge a votare si introducono invece principi che contrastano con questa aspirazione.

Da parte del Governo, e in sede di Commissione, era stato introdotto il principio del diritto di superficie, che esclude la esistenza di un diritto di proprietà in capo a colui che ne è titolare, in quanto questi ha soltanto il godimento precario del bene. Dopo che già era stato introdotto questo principio, che contrasta nettamente con la proprietà piena, nelle trattative successive, che si sono concluse nella serata di ieri, fra la democrazia cristiana e il partito socialista, i passi indietro della democrazia cristiana sono continuati, tanto che si è ceduto anche su quella parte dell'articolo introdotta in commissione che consentiva di assegnare qualche modesta parte delle aree espropriate in proprietà e non soltanto a titolo di diritto di superficie.

Infatti, come è stato ricordato nel corso del dibattito, quando si parla di proprietà ci si riferisce ad un diritto che consente la piena disponibilità del bene. Invece, con i più recenti accordi intervenuti tra la democrazia cristiana e il partito socialista, si nega assolutamente anche ai pochi che potranno divenire proprietari del terreno e della casa che insiste su di esso la disponibilità piena della casa stessa, sia in sede di vendita e sia in sede di locazione. Cioè, nonostante la concessione dell'area in proprietà, il lavoratore (perché in questo caso di lavoratori si tratta) che l'ottenesse non ne potrebbe disporre, non la potrebbe vendere

liberamente, essendo previsto un diritto di prelazione del comune e venendo il prezzo, secondo il testo dell'articolo, per altro molto confuso, fissato dal comune stesso. In altre parole, al comune viene riconosciuto dallo emendamento il diritto di riottenere il bene: come è possibile allora continuare a sostenere che esso sarebbe stato ceduto in proprietà ai lavoratori?

Ma non basta. Non solo non si riconosce il diritto di disporre del bene, cioè non si riconosce al lavoratore il diritto alla proprietà che conferisce il potere di disporre, ma non si riconosce a quello che si vorrebbe definire proprietario neppure il diritto di disporre del bene a titolo di locazione. Che cosa è previsto nell'emendamento? Che colui che ha avuto l'assegnazione della casa non può neanche concederla in locazione a terzi, né subito, né a distanza di tempo. Se egli avesse intenzione di concederla in locazione, o ne avesse la necessità, secondo il penultimo comma dell'emendamento al nostro esame il comune, o il consorzio dei comuni, si sostituirebbero al lavoratore per provvedere, entro due mesi, alla cessione in locazione alle condizioni che il comune stesso, o il consorzio, riterranno di applicare.

Io domando se questa è piena proprietà, e se in questo modo si difende la piena proprietà! Eppure fuori di qui è stato detto che la democrazia cristiana ha difeso il diritto di proprietà della casa! Bisogna dire invece che in tal modo si elimina qualunque diritto di proprietà della casa.

È stato detto che l'accordo non avrebbe compromesso i principi di fondo e che quindi non vi sarebbe stato l'ulteriore cedimento democristiano che io affermo. È vero invece il contrario: con questo emendamento, oltre ad introdurre nel nostro ordinamento un nuovo istituto, che contrasta con il diritto di proprietà, si elimina completamente la proprietà privata dell'abitazione, sopprimendone le caratteristiche essenziali. Tant'è vero che l'onorevole Achilli (la democrazia cristiana ha preferito tacere questa materia, e non far esprimere il parere dal proprio relatore), motivando il parere della Commissione sul contenuto di questo emendamento, ha dovuto ammettere che in realtà non si tratta più della proprietà della casa, che siamo di fronte — così egli ha detto — ad un concetto evolutivo, e che si tratta in fondo di un nuovo modo di concepire la proprietà. Per dirla in parole povere, ma più chiare, non siamo di fronte al riconoscimento

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1971

del diritto di proprietà, ma siamo di fronte semplicemente a un diritto di uso precario.

Il clima in cui si sta svolgendo questo dibattito è stato evidenziato soprattutto da un fatto che è avvenuto poc'anzi. Il Governo ha presentato un emendamento all'articolo 29, che modifica la percentuale delle aree che devono essere soggette all'espropriazione: è stato chiesto il parere della Commissione e l'onorevole Achilli si è rimesso all'Assemblea. Anche in questa occasione c'è stata una netta divisione in seno alla maggioranza, avendo i socialisti votato a favore dell'emendamento comunista e quindi contro le stesse posizioni del Governo e dell'onorevole Lauricella.

LAURICELLA, Ministro dei lavori pubblici. Non mi pare.

PAZZAGLIA. Sì, onorevole ministro, tanto è vero che i socialisti hanno partecipato alla votazione, che le altre forze della maggioranza hanno invece disertato, per evitare una prevalenza di voti favorevoli all'emendamento comunista.

Tanto basta per sottolineare che anche questo articolo 33, sollecitato dai comunisti, ha un carattere sostanzialmente sovversivo di fondamentali principi che non solo sono nostri, essendo riconosciuti dalla stessa Costituzione.

I cittadini italiani aspirano alla piena proprietà della casa; con il testo dell'articolo 33 che è stato concordato tra il partito socialista e la democrazia cristiana, a questa aspirazione si dice «no» in termini tassativi. Eppure non si tratta soltanto di una aspirazione di carattere materiale, ma anche e soprattutto di una aspirazione di carattere spirituale che viene frustrata quando ai cittadini si nega il diritto di poter utilizzare la casa nel modo in cui chiunque sia proprietario deve poter fare. Il nostro voto contrario a questo emendamento nasce dal convincimento che il Parlamento debba soddisfare la esigenza dei cittadini italiani di avere la casa in piena proprietà, mentre questa esigenza resta disattesa dalle posizioni della maggioranza. *(Applausi a destra).*

CUTTITTA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUTTITTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, abbiamo scarsa fiducia — lo dico senza acrimonia, ma con

sincera amarezza — che questo disegno di legge possa veramente essere molto utile per risolvere la crisi edilizia in cui ci dibattiamo in questo momento che si aggrava ogni giorno di più, e abbiamo scarsa fiducia che si possa realmente giungere a dare una abitazione a ciascun lavoratore che la chieda e che ne abbia bisogno.

In particolare, per quanto riguarda l'articolo 33 si è parlato di proporzioni fra le aree da espropriare da cedere in proprietà e quelle da espropriare per fabbricare case da affittare ai lavoratori. Io trovo inopportuna questa proporzione del 15, del 30 o del 40 per cento e concordo pienamente con quello che ha poc'anzi detto l'onorevole Greggi. Saranno i lavoratori a stabilire la percentuale attraverso la domanda che faranno. Mi sembra che non sia molto difficile poter accertare, comune per comune, quante case si debbano costruire per accontentare i singoli lavoratori che ne hanno bisogno e sapere anche chi tra questi desidera avere la casa in proprietà o in affitto (io penso che moltissimi chiederebbero la proprietà della casa). E allora il comune, che ha la facoltà di espropriare a prezzi molto ridotti, esproprierà tanta terra quanta ne sarà sufficiente per costruire case da dare in proprietà ai lavoratori. Non vedo quindi come si possa prevedere in anticipo come la pensino i lavoratori e stabilire quanta terra si debba espropriare per dare case in proprietà o in affitto.

Per questi motivi il gruppo del PDIUM voterà contro l'articolo 33 nella sua attuale formulazione.

AMODEI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMODEI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 33 ha un'area di influenza che non è circoscritta solo ad esso. Noi sappiamo che vi è stata una contrattazione — chiamiamola articolata — che ha coinvolto insieme l'articolo 29, l'articolo 10, l'articolo 11 e l'articolo 33. Cioè i tre punti che giocavano in una equazione di terzo grado fra di loro erano, da una parte i titoli di assegnazione delle aree espropriate all'interno della legge n. 167, dall'altra i titoli di assegnazione delle aree espropriate ai sensi dell'articolo 10 al di fuori della predetta legge e le dimensioni della legge medesima.

La democrazia cristiana è stata, nel corso di tutta questa trattativa, così abile e così

spregiudicata da rilanciare di volta in volta uno dei tre punti, per giocare in termini di maggiore potere contrattuale sugli altri due che rimanevano scoperti. Cioè si è determinato — e l'abbiamo visto proprio in occasione dell'emendamento proposto all'articolo 29 (la riduzione a percentuale del fabbisogno decennale massimo, appagabile in base alla legge n. 167) — un vero e proprio « mercato delle vacche » che è causato unicamente da motivi di opportunità tattica e preelettorale molto poco dignitosi. Il che rende sempre più credibile l'invito che noi rivolgiamo ai compagni del partito socialista ad abbandonare definitivamente questa maggioranza che ormai è così informe, deteriorata e impotente.

Dal quadro complessivo dei risultati di questa trattativa noi ricaviamo — come ho già detto in sede di illustrazione di altri emendamenti — motivi di preoccupazione e di dubbio. Nei riguardi specifici dell'articolo 33, oltre alle opposizioni di principio che ho già avuto modo di esprimere, nutriamo il dubbio che il diritto di prelazione sia un istituto che non riesca a sfuggire all'alternativa di essere o un meccanismo che non funziona — per cui la cessione delle aree in proprietà non sarà affatto garantita dalla ricostituzione della rendita, dalla sua trasformazione in rendita edilizia, dalla sua riappropriazione parassitaria da parte dei privati — oppure un meccanismo che non può funzionare, complicando però la situazione in modo artificiale e rendendola difficilmente praticabile, anche se teoricamente conseguente a certi obiettivi politici.

Nutriamo poi un dubbio più generale che nasce dalla considerazione che, per noi, il contrasto all'interno della maggioranza non riguarda il modo migliore di battere la rendita ed impedirne la ricostituzione e il reincastramento parassitario, ma il fatto che questo contrasto verta sulla questione se la rendita debba essere battuta o no. Una scelta ben precisa in senso positivo non avrebbe assolutamente saputo prescindere da una accettazione del principio dell'esproprio generalizzato e da un riconoscimento esclusivo del valore agricolo come oggetto di risarcimento in caso di esproprio, cioè dall'eliminazione dei coefficienti di moltiplicazione. Queste proposte hanno formato oggetto di emendamenti presentati da noi e dai compagni comunisti, ma sono state respinte: quindi, il dubbio rimane in noi sempre più fondato.

Infine, in un ambito più generale, al di fuori del problema della rendita, vi è un dubbio che è anche una certezza, e cioè che

questo provvedimento non sia fatto assolutamente per risolvere o per affrontare il problema della casa come servizio sociale: ciò significherebbe considerare il meccanismo di produzione delle case non come aggiuntivo, ma come largamente sostitutivo dei meccanismi di mercato, in una prospettiva, cioè di larga sostituzione del mercato privato di produzione del bene-casa.

I motivi di dissenso profondo, quindi, che sono al di fuori di questo articolo 33, non troverebbero uno spazio di espressione adeguato all'interno del semplice atteggiamento che noi intendiamo assumere al riguardo. Come abbiamo già detto questo articolo è stato da noi giudicato un *casus belli*, che è stato proposto in modo artificioso per sviare l'attenzione dagli altri temi più importanti, in parte già votati e in parte ancora da votare.

Io dichiaro, a nome del mio gruppo, che non intendiamo collaborare a questa sproporzionata valorizzazione dell'importanza dell'articolo 33; dall'altra parte non intendiamo assolutamente alimentare l'interessata critica, che è rivolta a noi dell'opposizione di sinistra, secondo cui intenderemmo, in fase preelettorale, non far passare principi come la concessione o come la prelazione dei comuni, mascherando dietro una critica da sinistra un semplice qualunquismo di sinistra.

Per queste considerazioni dichiaro che il gruppo socialista di unità proletaria si asterrà dalla votazione sull'articolo 33, riservando la espressione più ampia del proprio dissenso ad occasioni più decisive, alcune delle quali si sono già presentate e sono andate sprecate, mentre alcune altre ci attendono ancora nei titoli e negli articoli a venire. Rimandiamo, cioè, ad altra occasione la dimostrazione più esplicita della incapacità che attribuiamo e riconosciamo a questa legge di risolvere il problema di fornire case in quantità a qualità e a prezzi adeguati ai lavoratori, né nella chiave stracciona, pauperistica e vandeano con cui viene richiesta da tanti improvvisati difensori degli interessi dei lavoratori, che è una chiave che non ci interessa, né tanto meno — e questo è quanto ci interessa — nella chiave progressiva, rinnovatrice e di classe con cui è gestita la lotta per la casa dai lavoratori e dalle masse popolari.

QUILLERI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUILLERI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, finalmente abbiamo la soddisfazione, dopo due mesi di dialogo ristretto ad una piccola cerchia, di parlare in un'aula sufficientemente numerosa, e quindi ci illudiamo che i colleghi possano provare quel piacere sottile — come diceva Einaudi — di poter anche cambiare opinione.

Certamente questo articolo 33, originariamente articolo 26, rappresenta il punto focale del provvedimento, anche se non è da dimenticare che il titolo II ha introdotto, in maniera surrettizia, nella nostra legislazione, un esproprio praticamente generalizzato, con articoli particolarmente gravi quale, ad esempio, quello nel quale è previsto che il terreno espropriato rimarrà del comune anche qualora non siano realizzate le opere che hanno dato origine all'esproprio.

Tuttavia è doveroso esprimere qualche considerazione sul provvedimento nel suo complesso, un provvedimento che ha avuto, vorrei dire, una vita strana.

Si tratta di un disegno di legge firmato da autorevoli ministri e dallo stesso Presidente del Consiglio, che non è stato difeso in Commissione né in aula, che ha portato a mediazioni continue, certamente a sinistra, al punto che il collega Busetto ha dichiarato che il suo gruppo si asterrà dalla votazione su questo articolo. Siamo quindi veramente di fronte a un fatto grave, perché tutta la mediazione che è stata fatta, e non certo per opera e interessamento dei mediatori occasionali che si sono offerti e che poi non sono stati presentati in Commissione come non sono presenti in aula, è una mediazione puramente quantitativa; la stessa percentuale del 60 per cento può essere praticamente considerata la media aritmetica, tra il 50 e il 75 per cento. E dunque una mediazione quantitativa, che prescinde del tutto dai grandi principi che sono in gioco nella discussione di questo disegno di legge e che non possono certamente essere mediati.

Qui si finge di non capire che il dissidio focale che abbiamo davanti oggi non è quello sulla percentuale, maggiore o minore, di queste aree da destinare in proprietà: oggi stiamo veramente discutendo se il nostro paese deve scegliere un modo di vita paleosocialista o un modo di vita liberale.

Che senso ha, infatti, l'aver introdotto, sia pure in percentuale ridotta al 30 per cento, il concetto di proprietà, quando in realtà è la proprietà di un bene che non è disponibile, di un bene il cui prezzo di vendita eventuale sarà stabilito dallo stesso acquirente, di un

bene per il quale, qualora fosse affittato, sarebbe lo stesso comune a firmare il contratto d'affitto?

Veramente vogliamo far credere agli italiani che in questo modo la democrazia cristiana ha difeso il concetto di proprietà? Chiedo scusa per l'espressione, ma questa, signor Presidente, è davvero una presa in giro.

Oggi non siamo certamente di fronte alla difesa della proprietà privata, siamo di fronte ad un disegno di legge che non si limita a colpire la proprietà privata esistente, ma vuole impedire che essa, come valore morale della vita, come indipendenza dell'individuo, abbia a riformarsi, sia pure a livelli più bassi.

Il nostro dissenso, quindi, non può essere che totale. Noi abbiamo presentato una proposta di legge anticongiunturale nella quale è chiaramente prefigurata una visione urbanistica che andava anteposta a questo disegno di legge; questo provvedimento, infatti, non ha valore anticongiunturale, e purtroppo la crisi edilizia è alle porte.

Noi, con una visione che mi permetto di definire lucida della realtà italiana, abbiamo prefigurato quale debba essere, in un mondo libero, una legge urbanistica seria, capace veramente di colpire alla radice la rendita fondiaria, non dimenticando tuttavia che la rendita fondiaria non è eliminabile: può essere colpita, non eliminata, può essere trasformata in uno strumento utile per il bene della collettività.

Ma altri interrogativi si pongono oggi. Noi abbiamo chiaramente dimostrato, e gli stessi ministri competenti e responsabili lo hanno confermato, che questa legge, praticamente, nel suo ambizioso disegno di fare le case, poggia sul vuoto finanziario. Ebbene — è certamente triste doverlo dire — noi ci avviamo a una grossa crisi nel campo dell'edilizia, e ci avvieremo anche a una carenza di alloggi. L'aver discusso, l'aver portato all'esasperazione anche politica un problema che poteva certamente essere risolto con un po' di buon senso, è un fatto negativo, e a noi la disputa in atto appare del tutto dottrinarica ed inutile anche perché l'unico ente che potrà operare nel campo della casa, la famosa GESCAL, potrà fino al 1972 disporre dei suoi fondi come meglio crede, cioè continuando ad assegnare il 70 per cento delle case a riscatto e scegliendo i luoghi e i tempi che sono già stati votati dal suo consiglio. Certamente tutto il grande castello del CER e delle regioni sarà chiaramente inoperante.

Noi liberali conosciamo bene le distorsioni, gli enormi abusi talvolta ai quali abbiamo as-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1971

sistito nello sviluppo disordinato delle città, ma sentiamo anche il dovere di ripetere qui che è stata l'imprevidenza dei pubblici amministratori, la mancanza di un chiaro strumento urbanistico e impedire che le città avessero quello che oggi è diventato di moda definire una « dimensione umana ». Noi siamo anche convinti che per giungere a una corretta gestione urbanistica, tenuto conto della situazione in atto e delle scelte politiche ed economiche che si devono operare per venire incontro alle esigenze di una società in sviluppo, è necessario riconoscere che la rendita fondiaria non è eliminabile e che comunque la natura del regime giuridico dei suoli non costituisce di per sé un fatto condizionante per una corretta pianificazione, né l'esproprio è l'unico strumento per avocare alla collettività quelle che sono le plusvalenze che si sono create.

Per questo noi liberali rimaniamo contrari a questo disegno di legge nel suo complesso ed in particolare all'articolo 33 così come è formulato. Per questo — e vorremmo che risultasse chiaro dalle nostre parole — quando proponiamo una legge anticongiunturale non abbiamo nessun desiderio di fare rinviare la legge della riforma, di cui sentiamo l'urgenza e la necessità. Ma come quando venne creato l'ENEL — e oggi autorevoli personaggi che siedono in questa Camera hanno riconosciuto che allora fu commesso un grave errore perché fu scelto un cattivo momento per fare una cattiva legge — così oggi ci sentiamo di dire che scegliamo un cattivo momento per fare una legge che certamente sarà cattiva, una legge che certamente non servirà a fare le case che i lavoratori e i cittadini italiani attendono. (*Applausi dei deputati del gruppo liberale*).

DE MARZIO. A nome del gruppo del MSI, chiedo la votazione nominale dello emendamento 33.17 della Commissione, interamente sostitutivo dell'articolo 33.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione per appello nominale dell'articolo 33 nel nuovo testo della Commissione con le modifiche approvate, accettato dal Governo.

Estraggo a sorte il nome del deputato dal quale comincerà la chiama.

(*Segue il sorteggio*).

Comincerà dall'onorevole Romeo. Si faccia la chiama.

CARRA, *Segretario*, fa la chiama.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BOLDRINI

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a procedere al computo dei voti.

(*I deputati segretari procedono al computo dei voti*).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	249
Maggioranza	125
Hanno risposto sì: . . .	224
Hanno risposto no: . . .	25

Hanno dichiarato di astenersi 170 deputati.

(*La Camera approva*).

Hanno risposto sì:

Abbiati	Bima
Achilli	Bisaglia
Allegri	Bodrato
Amadei Leonetto	Boffardi Ines
Andreoni	Boldrin
Andreotti	Bologna
Anselmi Tina	Borghesi
Antonozzi	Borra
Ariosto	Bosco
Arraani	Bottari
Arnaud	Brandi
Azimonti	Bressani
Azzaro	Bucciarelli Ducci
Badaloni Maria	Buffone
Balasso	Buzzi
Baldani Guerra	Caiati
Baldi	Caiazza
Ballardini	Calveti
Barberi	Calvi
Barbi	Canestrari
Bardotti	Capra
Baroni	Caroli
Bassi	Carra
Beccaria	Cascio
Belci	Castellucci
Bernardi	Cavallari
Bertoldi	Ceruti
Bertucci	Cervone
Biaggi	Ciccardini
Biagioni	Cingari
Bianchi Fortunato	Cocco Maria
Bianchi Gerardo	Colleselli
Bianco	Colombo Emilio

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1971

Colombo Vittorino	Lospinoso Severini	Russo Carlo	Squicciarini
Compagna	Lucchesi	Russo Ferdinando	Stella
Corti	Lupis	Russo Vincenzo	Storchi
Craxi	Maggioni	Salvatore	Tambroni Armaroli
Cristofori	Magri	Salvi	Tarabini
Curti	Mancini Giacomo	Sartor	Terrana
Cusumano	Mancini Vincenzo	Savio Emanuela	Toros
D'Arezzo	Marchetti	Savoldi	Tozzi Condivi
de' Cocci	Mariotti	Scaglia	Traversa
Degan	Marocco	Scalfaro	Truzzi
Del Duca	Marotta	Scarlato	Turnaturi
De Leonardis	Marraccini	Schiavon	Urso
Della Briotta	Martini Maria Eletta	Scianatico	Usvardi
Dell'Andro	Masciadri	Sedati	Vaghi
De Maria	Mattarelli	Semeraro	Valiante
de Meo	Mazza	Senese	Vassalli
De Poli	Mazzarrino	Sgarlata	Vecchiarelli
Di Giannantonio	Mengozi	Simonacci	Venturini
Di Leo	Merenda	Sisto	Verga
Di Lisa	Merli	Sorgi	Villa
Di Nardo Raffaele	Meucci	Spadola	Zaccagnini
Di Vagno	Micheli Filippo	Speranza	Zamberletti
Elkan	Micheli Pietro	Spitella	Zanibelli
Erminero	Monsellato		
Evangelisti	Monti		
Felici	Moro Dino		
Ferrari	Musotto		
Ferrari-Agradi	Mussa Ivaldi Vercelli		
Fioret	Nannini		
Forlani	Napoli		
Fornale	Napolitano Francesco		
Foschini	Padula		
Fracanzani	Palmitessa		
Fracassi	Pandolfi		
Frasca	Pavone		
Fusaro	Pedini		
Galli	Pellicani		
Galloni	Pennacchini		
Giglia	Perdonà		
Gioia	Piccinelli		
Giolitti	Piccoli		
Giraudi	Pisicchio		
Gonella	Pisoni		
Granelli	Pitzalis		
Graziosi	Prearo		
Guadalupi	Principe		
Guerrini Giorgio	Pucci Ernesto		
Gullotti	Quaranta		
Helfer	Querci		
Ianniello	Radi		
Isgrò	Reggiani		
Lattanzio	Restivo		
Lauricella	Revelli		
Lepre	Rognoni		
Lettieri	Romanato		
Lobianco	Rosati		
Lombardi Riccardo	Ruffini		
Longoni	Rumor		

Hanno risposto no:

Abelli	Fulci
Alessandrini	Giomo
Alfano	Guarra
Biondi	Malagodi
Bozzi	Marino
Cantalupo	Mazzarino
Capua	Monaco
Caradonna	Pazzaglia
Cottone	Quilleri
Cuttitta	Roberti
De Lorenzo Ferruccio	Serrentino
De Marzio	Vedovato
Ferioli	

Si sono astenuti:

Alboni	Bini
Aldrovandi	Bo
Alini	Boldrini
Allera	Bonifazi
Amasio	Borraccino
Amodei	Bortot
Arzilli	Bruni
Assante	Busetto
Baccalini	Caponi
Barca	Cardia
Bardelli	Caruso
Bartesaghi	Casola
Bastianelli	Cataldo
Battistella	Cebrelli
Benedetti	Cecati
Beragnoli	Ceravolo Domenico
Biagini	Ceravolo Sergio

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1971

Cesaroni
 Chinello
 Cianca
 Cicerone
 Cirillo
 Coccia
 Colajanni
 Conte
 Corghi
 D'Alema
 D'Alessio
 Damico
 D'Angelo
 D'Auria
 De Laurentiis
 Di Benedetto
 di Marino
 Di Mauro
 D'Ippolito
 Di Puccio
 Esposto
 Fasoli
 Ferretti
 Ferri Giancarlo
 Fibbi Giuletta
 Finelli
 Fiumanò
 Flamigni
 Foscarini
 Fregonese
 Galluzzi
 Gastone
 Gessi Nives
 Giachini
 Giannantoni
 Giannini
 Giovannini
 Giudiceandrea
 Gorreri
 Gramigna
 Granata
 Grimaldi
 Guerrini Rodolfo
 Guidi
 Gullo
 Ingrao
 Iotti Leonilde
 Jacazzi
 La Bella
 Lajolo
 Lamanna
 Lami
 Lattanzi
 Lavagnoli
 Lenti
 Leonardi
 Levi Arian Giorgina
 Lizzero

Lodi Adriana
 Lombardi Mauro
 Silvano
 Longo Luigi
 Loperfido
 Luberti
 Macciocchi Maria
 Antonietta
 Malagugini
 Malfatti
 Marmugi
 Marras
 Martelli
 Maschiella
 Mascolo
 Maulini
 Miceli
 Monasterio
 Morelli
 Morvidi
 Nahoum
 Napolitano Giorgio
 Napolitano Luigi
 Natta
 Nicolai Cesarino
 Ognibene
 Olmini
 Orilia
 Pajetta Gian Carlo
 Pajetta Giuliano
 Pascariello
 Passoni
 Pellegrino
 Pellizzari
 Pezzino
 Pietrobono
 Pigni
 Pirastu
 Pistillo
 Pochetti
 Raffaelli
 Raicich
 Raucci
 Re Giuseppina
 Reichlin
 Rossinovich
 Sabadini
 Sacchi
 Sandri
 Santoni
 Scaini
 Scionti
 Scipioni
 Scutari
 Sereni
 Sgarbi Bompani
 Luciana
 Skerk

Spagnoli
 Specchio
 Sulotto
 Tagliaferri
 Tani
 Tedeschi
 Tempia Valenta
 Terraroli
 Todros
 Tognoni
 Traina
 Tripodi Girolamo

Trombadori
 Tuccari
 Valori
 Vecchi
 Vecchietti
 Venturoli
 Vespignani
 Vetrano
 Vianello
 Zanti Tondi Carmen
 Zucchini

Sono in missione:

De Ponti
 Girardin
 Mariani
 Mitterdorfer

Natali
 Vetrone
 Zagari

Presentazione di un disegno di legge.

LAURICELLA, *Ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURICELLA, *Ministro dei lavori pubblici*. Mi onoro presentare, a nome del ministro del tesoro, il disegno di legge:

« Provvedimenti in favore delle zone terremotate della Sicilia ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il nostro ordine del giorno prevede che domani, martedì 25 maggio, la Camera tenga seduta alle ore 9,30. Senonché il Comitato dei 9 ha chiesto che l'inizio della seduta venga differito, in considerazione dell'intenso lavoro ancora da svolgere, in aggiunta a quello già svolto e che ha protratto le sedute del Comitato stesso, come è accaduto domenica, talora fino a notte inoltrata.

Mentre do atto dell'intenso ed anche proficuo lavoro svolto con impegno e diligenza dal Comitato dei 9 propongo che — per concedere al Comitato dei 9 il tempo necessario per condurre a termine l'esame preliminare degli

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1971

emendamenti — la seduta di domani, già prevista per le ore 9,30, abbia inizio alle 16.

Se non vi sono obiezioni rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Invito pertanto quei deputati che intendessero presentare altri emendamenti al disegno di legge a farlo per domattina, in modo che il Comitato dei 9 possa esaminarli prima della seduta dell'Assemblea.

Invito anche le Commissioni già convocate per mercoledì a riunirsi, in quanto possibile, nella mattinata di domani.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 33. 0. 2 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Greggi, mantiene il suo articolo aggiuntivo 33. 0. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GREGGI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 34. 1 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 34 nel suo complesso, con la modifica testé approvata.

(È approvato).

Onorevole Quilleri, mantiene il suo emendamento 35. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

QUILLERI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 35 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 35. 0. 1 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 36. 1 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 36 nel suo complesso, con la modifica testé approvata.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 37 nel testo della Commissione, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 38 nel testo della Commissione, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 39 nel testo della Commissione, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Ricordo che l'articolo 40, con gli emendamenti ad esso riferiti, è stato precedentemente accantonato.

ACHILLI, *Relatore per la maggioranza.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACHILLI, *Relatore per la maggioranza.* Signor Presidente, la Commissione riteneva necessario l'esame degli emendamenti all'articolo 40 da parte della Commissione bilancio. Però questo è risultato non necessario, per cui la Commissione ritira la sua riserva.

LAURICELLA, *Ministro dei lavori pubblici.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURICELLA, *Ministro dei lavori pubblici.* Signor Presidente, vorrei chiedere di mantenere la decisione di accantonare l'esame e la votazione dell'articolo 40, perché avendo portato a conoscenza del ministro del tesoro gli emendamenti presentati, sono in attesa di conoscere quale atteggiamento potrà su di essi assumere il Governo: potrò sciogliere questa mia riserva solo domattina. Vorrei chiarire, signor Presidente, che siamo dinanzi ad una esigenza di copertura finanziaria ed è quindi necessario conoscere l'opinione del dicastero competente.

ACHILLI, *Relatore per la maggioranza.* In questo caso è necessario accantonare anche

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1971

l'esame degli articoli 41 e 42 che sono strettamente collegati con l'articolo 40.

LAURICELLA, *Ministro dei lavori pubblici*. Concordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Se non vi sono obiezioni rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo allora all'articolo 10, che era stato accantonato in una precedente seduta. Se ne dia lettura.

CARRA, *Segretario*, legge:

« I comuni hanno facoltà di espropriare, entro le zone di espansione dell'aggregato urbano, le aree inedificate e quelle su cui insistono costruzioni che siano in contrasto con la destinazione di zona ovvero abbiano carattere provvisorio, secondo quanto previsto dall'articolo 18, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

La deliberazione consiliare, con la quale i comuni decidono di avvalersi della suddetta facoltà, indica la delimitazione dei comprensori di aree da espropriare, la cui estensione non può essere superiore al 20 per cento delle zone di espansione previste dal piano regolatore, al di fuori di quelle già comprese nei piani di zona ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167.

Tale deliberazione comporta il vincolo delle aree da espropriare per un periodo non superiore ad un quinquennio.

Entro tale periodo è formato il piano particolareggiato, alla cui approvazione — ai sensi delle disposizioni vigenti — è subordinata la esecuzione delle espropriazioni a norma del presente titolo.

Sono abrogati i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 18 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e l'articolo 19 della stessa legge ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 10.

10. 2.

Greggi.

Poiché l'onorevole Greggi non è presente, s'intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 10.

10. 4. **Guarra, De Marzio, De Lorenzo Giovanni, Delfino, Pazzaglia.**

Poiché i presentatori non sono presenti, s'intende che abbiano rinunciato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 10.

10. 6. **Quilleri, Fulci, Bozzi, Biondi, Cottone, Papa, Serrentino, Cantalupo, Camba, Giomo, Ferioli, Monaco.**

Poiché i presentatori non sono presenti, s'intende che abbiano rinunciato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, dopo le parole: 20 per cento delle, aggiungere la parola: restanti.

10. 5.

Bodrato, Di Lisa.

DI LISA. Rinunziamo a svolgerlo, signor Presidente.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, sostituire le parole: ad un quinquennio, con le parole: ad un biennio.

10. 7. **Fulci, Quilleri, Bozzi, Biondi, Cottone, Papa, Serrentino, Cantalupo, Camba, Giomo, Ferioli, Monaco.**

Poiché i presentatori non sono presenti, s'intende che abbiano rinunciato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma, dopo le parole: piano particolareggiato, aggiungere le parole: o il piano di lottizzazione.

10. 1. **Botta, Miroglio, Giraudi, Savio Emanuela, Stella, Sisto, Traversa, Nicolini, Calvetti, Fusaro, Beccaria.**

Poiché i presentatori non sono presenti, s'intende che abbiano rinunciato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:

Le aree espropriate in base al presente articolo sono soggette alle norme del successivo articolo 33 della presente legge.

10. 3. **Busetto, Todros, Beragnoli, Bortot, Vetrano, Cianca, Ferretti, Fiumanò, Piscitello, Vianello, Napolitano Luigi, Conte, Tani.**

BUSETTO. Signor Presidente, rinunziamo allo svolgimento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'ultimo comma.

10. 8. **Bozzi, Quilleri, Fulci, Biondi, Cottone, Papa, Serrentino, Cantalupo, Camba, Giomo, Ferioli, Monaco.**

Poiché i presentatori non sono presenti, s'intende che abbiano rinunciato a svolgerlo.

La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere i seguenti commi:

L'utilizzazione delle aree espropriate è disciplinata dalle norme contenute nel successivo articolo 33, salvo quanto previsto dalle seguenti disposizioni:

1) per le aree aventi prevalente destinazione residenziale: le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare sono quelle indicate dal piano particolareggiato. Le percentuali stabilite in termini volumetrici nel decimo comma dell'articolo 33 vanno riferite all'estensione delle aree suddette. Per gli alloggi costruiti su aree cedute in proprietà non sono richiesti i requisiti soggettivi indicati nel terzo comma e nel penultimo comma dell'articolo 33;

2) per le aree aventi prevalenti destinazioni non residenziali: la quota da cedere in proprietà non può essere inferiore al 10 per cento né superiore al 50 per cento, in termini volumetrici, delle aree comprese nel piano particolareggiato ed aventi le destinazioni innanzi indicate; la cessione in proprietà di tali aree e la concessione del diritto di superficie per le altre aree sono effettuate previo esperimento di asta pubblica e la convenzione è stipulata con l'aggiudicatario della gara.

La base d'asta è pari al costo di acquisizione delle aree, nonché al costo delle relative opere di urbanizzazione in proporzione al volume edificabile. La somma eccedente la base d'asta è destinata dal comune alla esecuzione di opere di urbanizzazione.

10. 9.

Commissione.

A questo emendamento sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

Al numero 2), sopprimere le parole: inferiore al 10 per cento né.

10. 9. 1. **Amodei, Alini, Carrara Sutour, Mazzola, Luzzatto, Avolio, Boiardi, Cacciatore, Pigni, Lami.**

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Tutte le aree che siano, a qualsiasi titolo, proprietà dei comuni alla data di entrata in

vigore della presente legge, compatibilmente colle destinazioni d'uso previste dagli strumenti urbanistici in vigore, sono utilizzate dai comuni come aree espropriate, ai sensi del precedente comma, escludendo ogni caso di cessione in proprietà e fissando il corrispettivo della concessione di cui al punto a) sesto comma del successivo articolo 33 in misura pari all'indennità di espropriazione valutata presuntivamente a termini del successivo articolo 18, più il costo delle relative opere di urbanizzazione eventualmente già realizzate.

10. 9. 2. **Amodei, Alini, Carrara Sutour, Mazzola, Luzzatto, Avolio, Boiardi, Cacciatore, Pigni, Lami.**

L'onorevole Amodei ha facoltà di svolgerli.

AMODEI. Signor Presidente, il subemendamento 10. 9. 1 rientra in quella logica subordinata di eliminare il minimo obbligatorio e rendere solo facoltativa e non obbligatoria per i comuni la concessione di una parte delle aree in proprietà.

Intenderei richiamare l'attenzione della Assemblea in particolare sull'emendamento 10. 9. 2, che propone di sottoporre allo stesso regime di cui all'articolo 33, con esclusione della cessione in proprietà, tutte le aree che si trovino ad essere a qualsiasi titolo di proprietà dei comuni al momento dell'entrata in vigore della legge. Questa norma tenderebbe soprattutto a salvaguardare il paesaggio, la proprietà pubblica e la gestione pubblica delle aree nelle zone turistiche, in quanto è nelle zone di montagna e in parecchie zone di mare che vi sono ampie aree di proprietà dei comuni, anche se in parecchi comuni questi patrimoni si stanno sprecando. Pertanto riteniamo che, stabilendo che tali terreni devono essere dati solo in concessione, si operi nel senso di salvaguardare tale prezioso patrimonio pubblico.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 10?

ACHILLI, *Relatore per la maggioranza.* La Commissione è contraria agli emendamenti Greggi 10. 2, Guarra 10. 4 e Quilleri 10. 6.

Per quanto riguarda l'emendamento Bodrato 10. 5, la Commissione prega i presentatori di ritirarlo, in quanto esso, che si riferisce ad un testo precedente, diventa pleonastico con l'attuale nuova formulazione dell'ar-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1971

ticolo. È chiaro, infatti, che si tratta del 20 per cento delle aree al di fuori di quelle comprese nei piani di zona della « 167 ». Ugualmente per l'emendamento Busetto 10. 3, in quanto la nuova formulazione della Commissione recepisce parte delle richieste in esso avanzate.

La Commissione è poi contraria agli emendamenti Fulci 10. 7, Botta 10. 1 e Bozzi 10. 8; raccomanda alla Camera l'approvazione del suo emendamento 10. 9, ed esprime parere contrario ai relativi subemendamenti Amodei.

PRESIDENTE. Il Governo ?

LAURICELLA, *Ministro dei lavori pubblici*. Il Governo accetta l'emendamento della Commissione e concorda per il resto con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Poiché l'onorevole Greggi non è presente, si intende che abbia rinunciato alla votazione del suo emendamento 10. 2.

Poiché i firmatari sono assenti, si intende che abbiano rinunciato alla votazione degli emendamenti Guarra 10. 4, Quilleri 10. 6, Fulci 10. 7 e Bozzi 10. 8.

Onorevole Di Lisa, mantiene l'emendamento Bodrato 10. 5, di cui ella è cofirmataria, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

DI LISA. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poiché i firmatari non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato alla votazione dell'emendamento Botta 10. 1.

Onorevole Busetto, mantiene il suo emendamento 10. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BUSETTO. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Amodei, mantiene il suo emendamento 10. 9. 1 all'emendamento della Commissione, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

AMODEI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Amodei, mantiene il suo emendamento 10. 9. 2 all'emendamento della Commissione, non accettato dalla Commissione, né dal Governo ?

AMODEI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 10. 9, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10 nel suo complesso, con l'emendamento approvato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11, accantonato in una precedente seduta.

CARRA, *Segretario*, legge:

« Le disposizioni contenute nella presente legge in materia di espropriazione per pubblica utilità si applicano altresì quando i comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione approvati delimitino, nell'ambito delle zone destinate a insediamenti produttivi, previa autorizzazione della regione, comprensori di aree da riservare a insediamenti produttivi.

La delimitazione di cui al precedente comma è adottata con deliberazione del Consiglio comunale, la quale, previa pubblicazione, insieme agli elaborati, a mezzo di deposito nella segreteria del comune per la durata di venti giorni, è approvata con decreto del presidente della giunta regionale.

Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, alla deliberazione del Consiglio comunale e al decreto del presidente della giunta regionale si applicano le norme di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 11.

11. 4. **Quilleri, Fulci, Bozzi, Biondi, Cottone, Papa, Serrentino, Cantalupo, Camba, Giomo, Ferioli, Monaco.**

Poiché i firmatari non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo la parola: produttivi, sopprimere la virgola e aggiungere la parola: e.

11. 3. **Bodrato, Di Lisa.**

DI LISA. Rinunziamo allo svolgimento, signor Presidente, poiché l'emendamento è estremamente chiaro.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire la parola: regione, con le parole: giunta regionale.

11. 1 **Botta, Miroglio, Giraudi, Savio Emanuela, Stella, Sisto, Traversa, Nicolini, Calvetti, Fusaro, Beccaria.**

Poiché i firmatari non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il primo comma, aggiungere i seguenti:

Le disposizioni contenute nella presente legge in materia di espropriazione per pubblica utilità si applicano altresì quando i comuni dotati di programmi di fabbricazione delimitino, nell'ambito delle zone di espansione dell'aggregato urbano, le aree inedificate e quelle su cui insistono costruzioni che siano in contrasto con la destinazione di zona, ovvero abbiano carattere provvisorio.

La delimitazione di cui al precedente comma non può avere un'estensione superiore al 20 per cento delle aree destinate ad espansione dell'aggregato urbano, al di fuori di quelle già comprese nei piani di zona ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167.

11. 2 **Tani, Busetto, Todros, Ferretti, Beragnoli, Bortot, Vetrano, Conte, Fiumanò, Napolitano Luigi, Cianca, Piscitello, Vianello, Amodei, Carrara Sutour, Alini.**

BUSETTO. Rinunziamo a svolgerlo, signor Presidente.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

I comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione approvati possono formare, previa autorizzazione della regione, un piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi.

Le aree da comprendere nel piano sono delimitate, nell'ambito delle zone destinate a insediamenti produttivi dai piani regolatori generali o dai programmi di fabbricazione vigenti, con deliberazione del consiglio comunale la quale, previa pubblicazione, insieme agli elaborati, a mezzo di deposito presso la

segreteria del comune per la durata di 20 giorni, è approvata con decreto del Presidente della giunta regionale.

Il piano approvato ai sensi del presente articolo ha efficacia per dieci anni dalla data del decreto di approvazione ed ha valore di piano particolareggiato d'esecuzione ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni.

Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, alla deliberazione del consiglio comunale e al decreto del Presidente della giunta regionale si applicano in quanto compatibili, le norme della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni.

Le aree comprese nel piano approvato a norma del presente articolo sono espropriate dai comuni o loro consorzi secondo quanto previsto dalla presente legge in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Il comune utilizza le aree espropriate per la realizzazione di impianti produttivi di carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico dal 10 al 50 per cento mediante la cessione in proprietà e per la rimanente parte mediante la concessione del diritto di superficie.

La concessione del diritto di superficie ad enti pubblici per la realizzazione di impianti e servizi pubblici, occorrenti nella zona delimitata dal piano, è a tempo indeterminato; in tutti gli altri casi ha una durata non inferiore a sessanta anni e non superiore a novantanove anni.

Contestualmente all'atto di concessione, o all'atto di cessione della proprietà dell'area, tra il comune da una parte e il concessionario o l'acquirente dall'altra, viene stipulata una convenzione in forma pubblica amministrativa con la quale vengono disciplinati gli oneri posti a carico del concessionario o dell'acquirente e le sanzioni per la loro inosservanza.

11. 5. **Commissione.**

A questo emendamento è stato presentato il seguente subemendamento:

Sostituire il sesto comma con il seguente:

Il comune utilizza le aree espropriate per la realizzazione di impianti produttivi di carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico mediante la concessione del diritto di superficie, con facoltà di cessione in proprietà fino ad un massimo del 50 per cento.

11. 5. 1. **Amodei, Alini, Carrara Sutour, Mazzola, Luzzatto, Avolio, Boiardi, Cacciatore, Pigni, Lami.**

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1971

AMODEI. Lo consideriamo già svolto in precedenza, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 11?

ACHILLI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione raccomanda l'approvazione del suo emendamento 11. 5 ed è favorevole all'emendamento Bodrato 11. 3, compatibilmente con la sua collocazione nel nuovo testo della Commissione, è contraria agli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

LAURICELLA, *Ministro dei lavori pubblici*. Il Governo accetta l'emendamento della Commissione e concorda per il resto con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bodrato 11. 3, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Busetto, mantiene l'emendamento Tani 11. 2, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BUSETTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Poiché i firmatari non sono presenti, s'intende che abbiano rinunciato alla votazione degli emendamenti Quillieri 11. 4 e Botta 11. 1.

Onorevole Amodei, mantiene il suo emendamento 11. 5. 1 all'emendamento della Commissione, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

AMODEI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 11. 5, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11 nel suo complesso, con gli emendamenti approvati.

(È approvato).

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

CARRA, *Segretario*, legge le interrogazioni e le interpellanze pervenute alla Presidenza.

MALFATTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALFATTI. Signor Presidente, la prego di intervenire presso i ministri delle partecipazioni statali e del turismo per sollecitare lo svolgimento di una interrogazione presentata dal collega Trombadori e da me riguardante la relazione del commissario Valente sulla situazione dell'Ente autonomo di gestione cinema, con la quale lo stesso commissario avrebbe motivato le sue dimissioni. Su questa relazione la magistratura sta compiendo un'indagine; tutto il paese ne sta parlando. Questa interrogazione presuppone una risposta singolarissima, consistente in un solo monosillabo: si tratta, infatti, soltanto di dire se esiste o no questa relazione del commissario Valente.

Colgo anche l'occasione per sollecitare lo svolgimento di una mia interpellanza riguardante la politica del Governo nel settore della musica, con particolare riguardo agli enti lirico-sinfonici. Ella probabilmente saprà, signor Presidente, che circola tra i sindacati una nota del ministro del turismo e dello spettacolo con la quale si propone una sorta di legge-ponte per uscire dalla grave crisi che travaglia gli enti lirico-sinfonici. Poiché questo schema del ministro Matteotti ha suscitato molto rumore, credo che questa sarebbe l'occasione propizia per dare una risposta alla mia interpellanza.

PRESIDENTE. Onorevole ministro Russo?

RUSSO CARLO, *Ministro senza portafoglio*. Interesserò i ministri competenti.

Ordine del giorno delle prossime sedute.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno delle prossime sedute:

Martedì 25 maggio 1971, alle 16:

1. — Richiesta di dichiarazione di urgenza per il progetto di legge n. 3363.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1971

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme sull'espropriazione per pubblica utilità, modifiche ed integrazioni alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata (*Urgenza*) (3199);

e delle proposte di legge:

DI LISA ed altri: Modifiche alla legge 18 aprile 1962, n. 167, concernente l'edilizia economica e popolare (570);

GERBINO ed altri: Finanziamenti per opere di edilizia abitativa a totale carico dello Stato (847);

BERAGNOLI ed altri: Norme in favore dei lavoratori alloggiati in abitazioni improprie (*Urgenza*) (1152);

ZAFFANELLA: Concessione agli Istituti autonomi case popolari di contributi supplementari per realizzazioni edilizie sovvenzionate già ultimate o in corso di ultimazione, per le quali gli affitti praticati o da praticare risultano essere sperequati per effetto di costi straordinari incontrati o per la mancata concessione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti (1185);

AMENDOLA PIETRO ed altri: Disposizioni in materia di edilizia popolare e modifiche all'articolo 4 del regio decreto 25 maggio 1936, n. 1049, concernente la composizione dei consigli di amministrazione degli istituti autonomi per le case popolari (*Urgenza*) (1210);

ZANIBELLI e PATRINI: Modifica all'articolo 4 del regio decreto 25 maggio 1936, n. 1049, concernente la composizione dei Consigli di amministrazione degli Istituti autonomi case popolari (1385);

ORLANDI: Autorizzazione di spesa per la realizzazione di un programma di abitazioni a totale carico dello Stato, nel territorio del comune di Roma, in occasione delle celebrazioni per il centenario della Capitale (*Urgenza*) (2962);

TODROS ed altri: Nuove norme per l'acquisizione delle aree e per la determinazione dell'indennità di espropriazione (2973);

— *Relatori:* Achilli e Degan, per la maggioranza; Guarra; Quilleri; Busetto, Todros, Beragnoli, di minoranza.

3. — Discussione del disegno di legge: 2958.

4. — Seguito della discussione delle mozioni numeri 1-00121, 1-00122, 1-00124, 1-00125 sul CNEN e sulla ricerca scientifica.

5. — Discussione delle proposte di legge: 1590 e 1943.

6. — Discussione delle proposte di legge costituzionale: 120 e 594.

7. — Discussione delle proposte di inchiesta parlamentare: 761 e 799.

Mercoledì 26 maggio 1971, alle 10:

1. — Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa e trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme sull'espropriazione per pubblica utilità, modifiche ed integrazioni alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata (*Urgenza*) (3199);

e delle proposte di legge:

DI LISA ed altri: Modifiche alla legge 18 aprile 1962, n. 167, concernente l'edilizia economica e popolare (570);

GERBINO ed altri: Finanziamenti per opere di edilizia abitativa a totale carico dello Stato (847);

BERAGNOLI ed altri: Norme in favore dei lavoratori alloggiati in abitazioni improprie (*Urgenza*) (1152);

ZAFFANELLA: Concessione agli Istituti autonomi case popolari di contributi supplementari per realizzazioni edilizie sovvenzionate già ultimate o in corso di ultimazione, per le quali gli affitti praticati o da praticare risultano essere sperequati per effetto di costi straordinari incontrati o per la mancata concessione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti (1185);

AMENDOLA PIETRO ed altri: Disposizioni in materia di edilizia popolare e modifiche all'articolo 4 del regio decreto 25 maggio 1936, n. 1049, concernente la composizione dei consigli di amministrazione degli istituti autonomi per le case popolari (*Urgenza*) (1210);

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1971

ZANIBELLI e PATRINI: Modifica all'articolo 4 del regio decreto 25 maggio 1936, n. 1049, concernente la composizione dei Consigli di amministrazione degli Istituti autonomi case popolari (1385);

ORLANDI: Autorizzazione di spesa per la realizzazione di un programma di abitazioni a totale carico dello Stato, nel territorio del comune di Roma, in occasione delle celebrazioni per il centenario della Capitale (*Urgenza*) (2962);

TODROS ed altri: Nuove norme per l'acquisizione delle aree e per la determinazione dell'indennità di espropriazione (2973);

— *Relatori*: Achilli e Degan, *per la maggioranza*; Guarra; Quilleri; Busetto, Todros, Beragnoli, *di minoranza*.

3. — Discussione del disegno di legge: 2958.

4. — Seguito della discussione delle mozioni numeri 1-00121, 1-00122, 1-00124, 1-00125 sul CNEN e sulla ricerca scientifica.

5. — Discussione delle proposte di legge: 1590 e 1943.

6. — Discussione delle proposte di legge costituzionale: 120 e 594.

7. — Discussione delle proposte di inchiesta parlamentare: 761 e 799.

La seduta termina alle 21,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI
Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1971

INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE
ANNUNZIATEINTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE

D'ANGELO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che con le precedenti interrogazioni n. 4-15607 e n. 4-16112, ancora senza risposta, sono state segnalate per gli interventi opportuni, la pretestuosa esclusione dalle elezioni dei membri eletti del consiglio provinciale dell'ANMIL di Napoli della lista di mutilati ed invalidi del lavoro presentata unitariamente da iscritti alle organizzazioni sindacali, e numerose irregolarità attuate nelle votazioni con l'unica lista ammessa e presentata dai consiglieri in carica per conseguire il *quorum* di votanti previsto dallo statuto — i risultati degli accertamenti condotti direttamente dal Ministero, qualora, come richiesto, fossero stati effettuati, e, in caso contrario, se non ritenga necessario promuovere tale indagine, interpellando anche i rappresentanti della lista esclusa dalle votazioni, rinviando l'emanazione dell'apposito decreto di nomina del comitato provinciale di quella associazione, anche in considerazione del fatto che la presidenza nazionale dell'ANMIL opera per far avallare gli arbitri e le irregolarità denunciate, manifestando nei fatti, almeno per la situazione dell'associazione di Napoli, di non essere in grado di garantire i diritti di tutti gli associati e di assicurare la normale vita democratica di quel sodalizio, pur nei limiti angusti della legge istitutiva e dello statuto vigenti.

(5-00014)

POCHETTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se risponde a verità che il Ministro del lavoro avrebbe « invitato » la presidenza dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo a rinnovare le operazioni di voto per la designazione del rappresentante del personale nel ricostituendo consiglio d'amministrazione dell'ente predetto, dopo che la commissione centrale elettorale, nominata dal presidente dell'ENPALS, avvocato Filippo Lupis, aveva attribuito con decisione unanime la maggioranza dei voti validi al rappresentante del sindacato CGIL, Torquato De Girolamo. E, nell'affermativa, se

ritenga costituzionalmente corretto l'esercizio del potere politico in questioni di natura elettorale che, secondo fondamentali principi dell'ordinamento democratico, sono sottratte a qualsiasi sindacato da parte delle autorità politiche o amministrative.

In particolare l'interrogante chiede di conoscere se risulti al Ministro interessato che la presidenza dell'ENPALS non ritenne di posticipare di un solo giorno, sebbene richiesta, la data delle elezioni per la designazione del rappresentante del personale in seno al consiglio d'amministrazione dell'ente, data che coincideva con lo sciopero dei ferrovieri del 13 maggio 1970 e, successivamente, attese oltre tredici giorni prima di segnalare « opportunamente » i risultati elettorali unitamente a taluni « reclami » avanzati, e verosimilmente sollecitati dalla presidenza stessa, contro pretese irregolarità delle operazioni elettorali. E, nell'affermativa, se il Ministro non ravvisi già in questo sconcertante comportamento il segno del disappunto della presidenza dell'ente per un risultato che, nella misura in cui premiava il rappresentante del sindacato CGIL, suonava condanna e ripulsa della mobilitazione dell'apparato burocratico ad alto livello gerarchico attuata a favore di una candidatura maturata al di fuori dello schieramento sindacale e di gradimento dell'amministrazione.

In merito al contenuto dei reclami pervenuti per il tramite della presidenza dell'ENPALS, reclami che investono la legittimità di una decisione adottata all'unanimità dalla commissione centrale elettorale la quale, conformemente alle norme del regolamento elettorale aveva dichiarato nulle e contemporaneamente distrutte sedici schede votate da altrettanti elettori della sede compartimentale di Bologna, l'interrogante chiede al Ministro di valutare se la ostentata sicurezza di poter capovolgere i risultati della consultazione elettorale a danno del rappresentante del sindacato CGIL non denunzi per caso la possibilità che, nel clima di pressioni di ogni sorta esercitate presso la sede compartimentale di Bologna in stretta collusione con l'apparato organizzativo centrale, si conoscesse *a priori* il risultato espresso dai dipendenti della predetta sede, in violazione delle norme che tutelano la segretezza del voto.

Concludendo, l'interrogante chiede di conoscere quale sia il giudizio politico che il Ministro ritiene di dover dare in merito all'operato della presidenza che, perseverando nella ultradecennale politica di insofferenza e di discriminazione a danno del sindacato

CGIL e dei suoi esponenti è venuta meno, ancora nella circostanza, ai suoi doveri di imparzialità contestando, a risultato acquisito, le decisioni della commissione centrale elettorale e facendosi strumento di interessate pressioni di parte presso gli organi ministeriali.

Da ultimo l'interrogante chiede di conoscere se, nel quadro della penosa situazione di bilancio nella quale versa l'ente, il Mini-

stro ritenga compatibile con una politica di responsabile gestione del denaro dei lavoratori le gravose spese autorizzate dalla presidenza relative, tra l'altro, all'uso di aereo di linea da parte dei capi sede incaricati del recapito dei plichi elettorali in occasione della contestata consultazione elettorale la cui data, come già precisato, fu fatta coincidere con lo sciopero delle ferrovie del 13 maggio 1970.
(5-00015)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1971

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

COMPAGNA. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per sapere se e come intendono provvedere, ognuno nella sfera della sua competenza, per imporre ai responsabili dei lavori abusivi, nella Cala di Mitigliano, denunciata da « Italia Nostra » e dal *Mattino*, il rispetto della ordinanza di sospensione a suo tempo emanata tanto dall'amministrazione comunale quanto dal Ministero dei lavori pubblici.

L'interrogante fa presente l'urgenza di un efficace intervento anche al fine di fugare la sensazione che determinati ambienti speculativi possano agire al di fuori e al di sopra delle norme vigenti, circostanza, quest'ultima, che ha profondamente turbato l'opinione pubblica locale. (4-17953)

CRISTOFORI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali programmi sono stati predisposti allo scopo di rendere agibile e adeguata alle necessità l'attuale sede della caserma della stazione dei carabinieri di Bagnacavallo (Ravenna).

Attualmente l'immobile è pressoché inabitabile ed il progetto di sistemazione è stato già inoltrato a codesto Ministero.

Si chiede altresì in quali tempi sarà possibile procedere alla sistemazione del fabbricato. (4-17954)

ALINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quali provvedimenti abbia adottato o intenda adottare nei confronti del vicequestore dottor Gargiulo, il quale nella notte fra il 18 e il 19 maggio 1971 ha ordinato, senza alcuna giustificazione, una carica di polizia contro gli operai della Pantanella, che pacificamente continuavano nell'azione di picchettaggio davanti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per sollecitare la soluzione della crisi dell'azienda;

risulta all'interrogante che tale ordine è stato impartito in seguito ad una vera e propria crisi isterica da cui è stato preso il funzionario di polizia dopo che, nel tentativo di strappare la tenda eretta per la notte dai lavoratori, si era lievemente graffiata una mano: i celerini sono intervenuti con la con-

sueta rabbiosa violenza contro i manifestanti — non risparmiando neppure le donne — provocando numerosi feriti e contusi, tra i quali il segretario della federazione alimentaristi della CGIL, Tullio Signorazzi. (4-17955)

SALOMONE, DRAGO, MAGRI, LIMA, DI LEO E SPADOLA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro.* — Per sapere se sono a conoscenza della gravissima situazione nella quale si trovano i produttori agricoli, in particolare quelli delle province che hanno colture specializzate e quindi a costi elevatissimi di produzione, a seguito della impossibilità di poter accedere ai prestiti agevolati di esercizio.

In Sicilia, specialmente nelle province a colture intensive specializzate, quali Catania, Palermo, Ragusa, Siracusa, Agrigento, migliaia di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli non riescono più a far fronte alla situazione economica per gli eccessivi indebitamenti e quindi si trovano nella materiale impossibilità di provvedere alla normale conduzione dei loro fondi.

Dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei ministri di un disegno di legge-ponte per il rifinanziamento del Piano verde, il relativo provvedimento non è stato ancora trasmesso al Parlamento. Se ne richiedono, pertanto, i motivi e soprattutto si domanda per quali ragioni il Governo, di fronte alla gravità della situazione nel settore agricolo, non ha ritenuto di dover predisporre in merito apposito decreto-legge.

Per sapere, infine, quali immediati e concreti interventi si intendono compiere per venire urgentemente incontro alla benemerita categoria degli agricoltori. (4-17956)

ANDREOTTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e previdenza sociale.* — Per chiedere quali sono i motivi che hanno portato alla grave decisione della sospensione del lavoro domenicale all'ANSA.

L'interrogante chiede inoltre quali azioni intendono svolgere per garantire la ripresa dell'attività dell'ANSA anche di domenica, pur facendo salvi i diritti al riposo settimanale delle maestranze interessate. Infatti in questo momento di intensa attività politica e di preparazione elettorale l'interrogante ritiene che non possa venir meno alla infor-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1971

mazione il ruolo di obiettività libero da particolarismi svolto da un organismo a carattere interno e internazionale qual è l'ANSA.

(4-17957)

LONGO PIETRO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sono a conoscenza del fatto che l'ANSA, la massima agenzia italiana di informazione, è rimasta ferma per 24 ore, domenica 9 maggio 1971, e rischia di non poter provvedere alla diffusione delle notizie nelle prossime domeniche a causa di una interpretazione unilaterale che si dà alla legge 22 marzo 1934, n. 370.

In caso affermativo, e fermo restando il principio della salvaguardia del riposo settimanale e di migliori condizioni retributive a favore di quei lavoratori di agenzia che sono impegnati nelle giornate di domenica, si chiede di conoscere quali provvedimenti il Governo intende adottare al fine di non privare gli organi di informazione italiani e quelli internazionali rappresentati in Italia della loro principale fonte d'informazione. (4-17958)

MAMMI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non ritenga opportuno emettere una serie di francobolli per celebrare degnamente la ricorrenza del 10 marzo 1972, centenario della morte di Giuseppe Mazzini e, a tal fine, indire al più presto un bando di concorso nazionale per il relativo bozzetto.

L'interrogante si permette ricordare che le precedenti emissioni riguardanti uno degli uomini più rappresentativi della nostra storia risalgono al 1922, per il cinquantenario della morte, e al 1949 per il 150° anniversario della nascita. (4-17959)

MAZZOLA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

se è a conoscenza della drammatica situazione nella quale sono venuti a trovarsi 210 lavoratori della città di Palermo i quali non possono venire in possesso delle abitazioni, assegnate loro sulla base del bando di concorso n. 17902, in quanto queste ultime sono state occupate da altre famiglie colpite dal terremoto del gennaio 1968; e delle gravi conseguenze che tale fatto ha avuto nei confronti degli interessati i quali non soltanto

si vedono rifiutato il diritto di entrare in possesso delle loro abitazioni ma vengono persino esclusi dalla partecipazione ad altri concorsi;

quali interventi immediati il Ministro intende adottare nei confronti della GESCAL e delle autorità interessate perché i 210 assegnatari di cui sopra possano venire in possesso delle abitazioni loro assegnate, o comunque, perché il loro diritto venga rispettato attraverso l'assegnazione di nuove abitazioni. (4-17960)

CAROLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se è a conoscenza dell'atteggiamento arrogante, irrispettoso e del tutto intollerabile assunto dai rappresentanti della FIP (Federazione italiana poste telegrafonici) di Brindisi nei confronti di quella direzione provinciale che legittimamente ha disposto di subordinare al suo visto preventivo ogni comunicazione che i sindacati di categoria intendono affiggere negli albi murali degli uffici.

Pare all'interrogante corrispondente ad un criterio di opportunità e ad una esigenza di indispensabile preventiva vigilanza sottoporre al visto del direttore provinciale ogni manifestazione di volontà scritta o stampata che comunque si svolga all'interno degli uffici e rivolta ai dipendenti della amministrazione postale.

Molto spesso, in nome di una malintesa libertà sindacale, gli scritti affissi negli albi murali di vari Ministeri contengono espressioni talmente offensive ed irrispettose da infrangere ogni norma elementare di disciplina interna fino a sconfinare nell'illecito penale.

Ledere il prestigio dei diretti superiori, limitarne il legittimo potere di controllo, agevolare la sfrenata volontà di contestare ogni pur legittima disposizione, concorrere ad aggravare la crisi di autorità che, a parere dell'interrogante, rappresenta una delle cause principali dell'attuale stato di assoluta incertezza e di confusione degli ambiti di competenza.

I rappresentanti della FIP di Brindisi, debordando dai binari di un corretto comportamento sindacale, da tempo con le loro iniziative turbano gravemente la vita interna dell'amministrazione delle poste di quella provincia, per cui si chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda adottare per ribadire le disposizioni già impartite in ma-

teria di affissione di manifesti negli albi murali degli uffici, e per accertare se non siano state commesse dai predetti rappresentanti della FIP di Brindisi violazioni di legge che si ha l'obbligo di denunciare alle competenti autorità. (4-17961)

D'ALESSIO, LUBERTI E MASCHIELLA. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e dell'interno.* — Per conoscere in base a quali valutazioni il prefetto di Latina e la Camera di commercio, nella more della approvazione della legge sul commercio, hanno rilasciato ben 26 licenze per l'apertura di grandi magazzini provocando il più vivo allarme tra la categoria dei piccoli commercianti e suscitando le più notevoli perplessità della opinione pubblica che ha colto, di questa decisione, il discutibile e criticato elemento particolaristico e di speculazione in contrasto con l'effettiva esigenza di una ristrutturazione del settore che vada a vantaggio dei lavoratori consumatori assicurando contemporaneamente la realizzazione dei redditi di lavoro dei piccoli operatori commerciali. (4-17962)

DE LORENZO FERRUCCIO. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — Per conoscere i motivi per cui la legge 24 maggio 1970, n. 336, che detta norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati, non viene applicata agli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari, gestita dal Ministero del tesoro, malgrado l'articolo 4 dell'indicato provvedimento disponga espressamente che le norme di esso si applicano anche al personale dipendente dalle regioni, dagli enti locali e dalle loro aziende, comprese quelle municipalizzate, dagli enti pubblici e di diritto pubblico, compresi gli enti pubblici economici, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dagli enti ospedalieri, ancorché regolamentati da contratti collettivi di lavoro.

Poiché fra gli iscritti alla predetta Cassa vi sono gli ufficiali sanitari ed i sanitari condotti, dipendenti da enti locali (i comuni), nonché i sanitari ospedalieri, dipendenti da enti ospedalieri o, se non ancora costituiti come tali, da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, non sorge dubbio circa il diritto di costoro, se provvisti della qualifica di ex combattente o assimilato, di avvalersi dei benefici di legge e non è dato a comprendere per quale ragione ne siano a tutt'oggi privati.

Se poi, in via di mera ipotesi, la mancata applicazione della citata legge dovesse attribuirsi ad incertezza circa l'ente sul quale deve ricadere la spesa, si prospetta la necessità di disporre che la legge trovi immediata ed integrale applicazione in favore di questi sanitari, così come impone il vigente ordinamento giuridico, salvo a determinare in un secondo momento, appena in possesso degli occorrenti elementi di giudizio, chi debba in definitiva sopportarne l'onere. (4-17963)

MAROTTA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quali decisioni siano state adottate o s'intendono adottare a seguito della richiesta avanzata dall'amministrazione provinciale di Potenza, con deliberazione ampiamente e validamente motivata, per ottenere la fermata allo scalo di Maratea dei seguenti treni: S.R.; R.S.; 883; M.S.; S.M.; R.560; R.561 e DD.54. (4-17964)

CIAMPAGLIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle partecipazioni statali, del commercio con l'estero, dei trasporti e aviazione civile e del turismo e spettacolo.* — Per sapere:

se è a loro conoscenza che, a causa di dissapori e di contrastanti opinioni di ordine non solo economico all'interno della società Elivie e tra quest'ultima e gli organi cui fanno capo le attività di trasporto aereo, a tutt'oggi non è stato ancora ripristinato il servizio elicotteristico che collega l'aeroporto e la città di Napoli con le zone turistiche di Capri, Ischia e Sorrento;

se risulta vera la notizia secondo cui la società esercente il citato servizio aereo con una decisione assurda ed affrettata ha alienato gli aeromobili ad un gruppo straniero ottenendo per l'operazione una regolare licenza di esportazione da parte del Ministero del commercio con l'estero;

se giudicano la detta alienazione come un atto di sfida alle autorità tutorie dei servizi in concessione tenuto conto che i trasporti aerei sono inseriti tra le attività a prevalente partecipazione statale di notevole interesse pubblico e tenuto conto altresì che nel caso specifico non si presentava una situazione di disagio economico poiché il servizio si era affermato in tutta la sua utilità al punto che in due anni appena di esercizio aveva incontrato il più ampio favore del pubblico e la utenza si era quasi decuplicata;

se non ritengono di intervenire con assoluta immediatezza nella vicenda per dipanare l'intricata matassa dei dissensi e per fare in modo che il servizio aereo di collegamento tra Napoli e le zone del golfo riprenda la sua normale attività, considerando che la stagione turistica, ormai nel suo pieno fervore, può subire, in mancanza del citato servizio, notevoli nocimenti con ripercussioni negative non solo di ordine economico sull'intero settore turistico-alberghiero ma anche di ordine morale per l'accentuarsi della malcelata convinzione sull'arretratezza e sulla disarticolazione dei servizi nel Mezzogiorno d'Italia. (4-17965)

TOZZI CONDIVI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quando saranno pubblicati i DP di cui alla legge n. 153 del 1969 la quale si dava tempo sino al 31 dicembre 1971, ma riguardava materie le quali è sommamente urgente siano definite.

Tra esse c'è quella di cui all'articolo 35 di detta legge, lettera d) la quale riguarda l'annoso problema dei sacerdoti i quali per necessità debbono servirsi delle cure domestiche di parenti (sorelle, cognate, nipoti) ed invece si sono visti rigettare le richieste di iscrizioni delle stesse alla Previdenza sociale perché parenti, non volendo riconoscere la necessità — data la missione sacerdotale — di servirsi proprio e soltanto di parenti.

(4-17966)

BERAGNOLI E MALFATTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della marina mercantile, della sanità e dell'interno.* — Per sapere se corrisponde a verità l'incredibile notizia secondo la quale i concessionari dei « bagni » marini della zona di Marina di Pietrasanta (Lucca) respingono il soggiorno delle famiglie con figli spastici.

Nel caso che la notizia corrisponda a verità, per sapere quali urgenti provvedimenti intendano prendere per ristabilire prontamente i più elementari valori di civiltà oltre che il rispetto dei principi della Costituzione ponendo fine immediata a tale assurda discriminazione.

Per sapere infine se non intendano adottare severi provvedimenti contro i responsabili (fino a giungere alla revoca delle concessioni) e comunque atti ad impedire che simili episodi abbiano a ripetersi. (4-17967)

BIGNARDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere il rispettivo pensiero circa il grave attentato alla libertà di stampa verificatosi a Milano, dove le segreterie CGIL, CISL e UIL hanno proclamato un'ora di sciopero alla Rizzoli in relazione a un'inchiesta giornalistica del settimanale *Oggi*, inchiesta che a parere dei suddetti sindacati era conservatrice e intollerabile. Tale inchiesta, vertendo su materie opinabili come il nesso tra azione sindacale e crisi economica, appare all'interrogante perfettamente legittima, mentre altrettanto non può dirsi dell'anticostituzionale pretesa dei sindacati di interferire nella libera espressione delle idee. L'interrogante rileva infine che fatti del genere sottolineano l'urgenza di dare attuazione agli articoli 39 e 40 della Costituzione. (4-17968)

BOLDRINI, D'ALESSIO, FASOLI, D'IPPOLITO, D'AURIA, NAHOUM, PIETROBONO, TAGLIAFERRI E LOMBARDI MAURO SILVANO. — *Ai Ministri degli affari esteri e della difesa.* — Per sapere se intendono promuovere la costituzione di una commissione speciale europea con specialisti della strategia, degli armamenti, della logistica, per uno studio parlamentare concernente « la revisione ad alto livello, di tutta la concessione degli sforzi nazionali europei in materia di difesa » proposta dalla Commissione dei problemi della difesa e degli armamenti all'assemblea dell'UEO, riunitasi a Parigi nei giorni 16, 17, 18 e 19 novembre 1970, nella sua sedicesima sessione ordinaria.

Si riconosce che uno studio completamente indipendente potrebbe fornire risultati più evidenti e avere ripercussioni maggiori se non associato allo studio ufficiale della NATO sulla difesa attuale negli anni 70.

Per sollecitare infine i Ministri interessati ad informare tempestivamente il Parlamento dei risultati della commissione quando avrà completati i suoi studi che potrebbero essere condotti in un periodo assai breve anche perché siano valutati proprio mentre si discutono i piani NATO designati con la sigla « AD70 ». (4-17969)

DEGAN. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga legittima la decisione assunta dall'Istituto universitario di architettura di Venezia di limitare l'accesso allo speciale terzo corso di laurea in urba-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1971

nistica istituito per l'anno accademico in corso, pur dopo aver pubblicato un comunicato con cui si dichiarava l'ammissibilità per:

- a) i laureati in architettura;
- b) i laureati in ingegneria, scienze politiche, economia e commercio, scienze statistiche demografiche e attuariali, geografia, scienze agrarie e forestali, sociologia;
- c) i laureandi (iscritti all'ultimo anno in corso o fuori corso) dei corsi di laurea sopra citati;
- d) i regolarmente iscritti al quarto corso di architettura, che siano giudicati idonei su presentazione di titoli e a mezzo di prove, di cui il Consiglio di facoltà si riserva di fissare principi e modalità.

In realtà, infatti, è accaduto che si è cercato di imporre un metodo selettivo anche per i laureati, senza che i criteri per tale selezione siano stati in alcun modo resi noti e, comunque, in contraddizione con il generale indirizzo tendente alla liberalizzazione degli studi universitari.

Si fa inoltre presente che con analoghi discrezionalità e sulla base di criteri non resi noti e certamente non solo tecnici, si è stabilito un « abbuono di esami » differenziato per gli architetti ammessi. (4-17970)

BOZZI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non intenda convocare d'urgenza la FIEG (Federazione italiana editori giornali) e le segreterie sindacali provinciali di Roma dei poligrafici al fine di tentare l'accordo della vertenza ancora in corso relativamente all'allineamento del trattamento economico dei detti poligrafici con i tipografi dei giornali quotidiani. (4-17971)

SCIANATICO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere — considerato:

che la Cassa per il Mezzogiorno ha indetto per gli anni passati le gare per l'acquisto di attrezzature meccaniche, particolarmente adatte all'istruzione professionale e tecnica, da imprese meridionali, anche di piccole dimensioni, in ossequio all'obbligo della riserva del 30 per cento stabilito dall'articolo 80 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523;

che per il 1971, secondo alcune voci, le gare in oggetto non verrebbero indette dalla Cassa, poiché i compiti di istruzione professionale sono passati alla competenza delle re-

gioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione;

che, peraltro, appare difficile per le regioni provvedere a tali nuovi compiti fin dal 1971;

che la mancanza delle gare danneggerebbe le industrie meridionali del settore soprattutto ora che esse attraversano un momento di difficile congiuntura; —

quali provvedimenti intenda adottare, nell'ambito della propria competenza, per risolvere il problema sopra prospettato e se, in particolare, non ravvisi l'opportunità che la Cassa per il Mezzogiorno indichi anche per il 1971 le gare per l'acquisto di attrezzature meccaniche, da adibire all'istruzione tecnica e professionale, da parte delle imprese meridionali, dando attuazione alla riserva del 30 per cento di cui all'articolo 80 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523. (4-17972)

CIAMPAGLIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e del turismo e spettacolo.* — Per sapere:

se sono a conoscenza del grave stato di disagio venutosi a creare nel settore turistico per il prolungarsi delle agitazioni articolate dei dipendenti alberghieri che già hanno arrecato numerevoli danni a tutto il settore con numerosissime disdette di prenotazioni turistiche, con l'allarme diffuso nei paesi esteri e concorrenti al settore turistico italiano per allontanare le correnti turistiche dal nostro paese, con il risultato di colpire mortalmente tutto il nostro ambiente turistico che trova la sua possibilità di sopravvivenza e convenienza economica solo in questo periodo di attività che invece, anche se nella logica della lotta sindacale, diventa proprio il periodo della maggiore lotta ed intransigenza sindacale;

se non ritengono di intervenire immediatamente perché, nel rispetto delle richieste dei lavoratori, si addivenga ad un accordo sottraendo questo importante e forse tra i pochi settori economici il più attivo, ad iniziative incontrollate e demagogiche che con il tempo produrranno un solo effetto: quello di mettere in difficoltà anche l'occupazione di questo importantissimo settore;

se non ritengono, altresì, alla luce di questi avvenimenti che colpiscono alla fonte importanti settori economici e, nello spirito della concezione sociale dello Stato, a prendere quelle iniziative atte da un lato a regolamentare il diritto di sciopero, e dall'altro lato di dare agli organi di governo la possibi-

lità di imporre un arbitrato nel momento in cui si presenta più intransigente l'atteggiamento padronale. (4-17973)

LOBIANCO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del commercio con l'estero.* — Per sapere se sono a conoscenza del vivo stato di malcontento dei produttori agricoli del Napoletano per l'improvvisa caduta del prezzo di vendita delle patate così dette « primaticce » e delle serie difficoltà di collocamento delle stesse.

L'interrogante ritiene che sia urgente e necessario intervenire per facilitare il collocamento di tale prodotto sia sui mercati nazionali sia su quelli esteri, oltre ad esaminare la opportunità di interventi contributivi per lo eventuale avvio del prodotto a determinati usi onde alleggerire il mercato. (4-17974)

LAVAGNOLI E PELLIZZARI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per chiedere se è a conoscenza che nel Veronese e nel Vicentino, nel periodo autunnale e invernale trascorso, alcune aziende industriali, per difficoltà temporanee che hanno investito il loro specifico settore, hanno sospeso alcune centinaia di lavoratori, ricorrendo alla richiesta d'intervento della Cassa integrazione guadagni in base alla legge n. 1115.

Gli interroganti, mentre precisano che si tratta di lavoratori addetti alle Fornaci-laterizi (provincia di Verona) e del Vetro (provincia di Vicenza), aziende che risentono della crisi del settore edile, fanno presente che i lavoratori interessati, si trovano in grave disagio per la mancata emanazione del decreto ministeriale, anche se gli Ispettorati del lavoro delle due province abbiano da tempo inviato al Ministero del lavoro una relazione favorevole alla concessione della integrazione salariale.

Ciò premesso, gli interroganti chiedono al Ministro la sollecita emanazione dei provvedimenti, allo scopo di autorizzare l'INPS ad erogare ai lavoratori (tramite le ditte interessate) la relativa integrazione al salario perduto. (4-17975)

ORLANDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere —

in relazione alla eccezionale grandinata del 21 maggio 1971 che ha avuto per epicentro il comprensorio agricolo dei comuni di Carasai, Montefiore dell'Aso, Monte Vidon Com-

batte, Montelparo, Montottone, Ortezzano, Petritoli, gravitante sulla fiorente valle dell'Aso, in provincia di Ascoli Piceno —:

1) se l'Ispettorato provinciale abbia proceduto all'accertamento dei danni e se non si intenda, comunque, accelerare le procedure necessarie;

2) quali provvedimenti verranno adottati — non appena esperito l'accertamento dei danni — per venire incontro agli agricoltori che, soprattutto per quanto concerne le colture vitivinicole, prevalenti nella zona, si sono visti annullare o falciare il prevedibile raccolto. (4-17976)

LAVAGNOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

1) se è a conoscenza del fatto che presso il secondo Circolo didattico delle scuole elementari di Verona non è stata fatta conoscere agli insegnanti la circolare ministeriale sulle celebrazioni del 25 aprile;

2) se risulta al Ministro che la stessa cosa sia avvenuta anche in altri circoli didattici veronesi e in quali.

L'interrogante chiede, infine, al Ministro quali misure ha predisposto o intende adottare, in relazione a questi fatti data la loro gravità anche in relazione alla delicatezza dei compiti affidati agli educatori. (4-17977)

SANTAGATI. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile, del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se siano a conoscenza dello stato di agitazione e dello imminente sciopero generale, indetti dai lavoratori autonomi del settore autotrasporti, per ottenere una serie di provvidenze ritenute urgenti ed indifferibili e se non ritengano di promuovere in maniera tangibile ed immediata tutte le iniziative opportune e necessarie a consentire a questa disagiata categoria di lavoratori il conseguimento dei seguenti improcrastinabili obiettivi:

1) sostituzione della tassa di circolazione e dei premi connessi all'assicurazione obbligatoria con un sovrapprezzo incorporato nel costo del carburante, che semplifica ed agevola la riscossione anche nei confronti dell'erario;

2) abolizione dei limiti di concessione di licenza per trasporto merce in conto terzi;

3) inquadramento di tutta la categoria nel settore artigianale con tutte le conseguenti provvidenze assicurative ed assistenziali;

4) mutui agevolati, contributi a fondo perduto ed ulteriori altri benefici concernenti l'acquisto di nuovi automezzi e la costruzione di ricoveri per gli stessi automezzi.

L'interrogante sottolinea lo stato di profondo disagio e di malessere in cui versa l'intera categoria, che finora è stata del tutto trascurata dal Governo e lasciata in balia di se stessa, con l'evidente pericolo di una violenta esasperazione che potrebbe esplodere in forme preoccupanti ed incontrollabili, per cui si impone una tempestiva ed efficace azione riparatrice e concreta da parte delle competenti autorità. (4-17978)

LUCCHESI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali provvedimenti urgenti intende prendere per far superare agli ispettorati agrari della Toscana (e si crede d'Italia) le seguenti pregiudizievoli situazioni in campo agricolo:

le autorizzazioni provvisorie ammesse per miglioramenti fondiari sulle assegnazioni 1970 non possono essere trasformate in decreti esecutivi perché le relative assegnazioni di fondi non sono state formalmente perfezionate. Intanto gli imprenditori agricoli, che hanno ultimato i lavori e chiedono i relativi collaudi, debbono attendere, con grave pregiudizio della loro attività;

gli ispettorati non possono, per la stessa ragione, provvedere al pagamento delle fatture ai fornitori per materiali e servizi relativi a iniziative svolte lo scorso anno;

nessuna ulteriore iniziativa si è potuta prendere dal gennaio 1971 nel settore dell'assistenza tecnica e della dimostrazione per la mancata, benché minima assegnazione di fondi;

la riduzione alla metà delle spese di trasferta e per l'acquisto di carburanti ha ridotto di pari misura i servizi di campagna. (4-17979)

LUCCHESI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere quando intendono intervenire, in forza dei poteri che loro competono, per dirimere l'opposizione fatta dall'ENEL - compartimento di Firenze - contro il comune di Bagni di Lucca circa la richiesta di captazione di due piccole sorgenti nel bacino del Lima per impinguare l'acquedotto comunale.

Si tratta delle sorgenti Rifalugno n. 1 e n. 2 con una portata media di 30 litri al secondo.

Per la costruzione dell'impianto acquedottistico il comune di Bagni di Lucca ha già

ottenuto il contributo dello Stato di 20 milioni.

L'opposizione dell'ENEL appare all'interrogante illegittima per tre ordini di considerazioni:

le concessioni fatte all'ENEL non possono prescindere dall'utilizzo delle acque per uso potabile. Gli usi potabili sono prioritari ed antecedenti a qualsiasi altro;

l'acqua utilizzata, come nel caso, per gli usi potabili viene restituita quasi completamente al bacino e quindi l'ENEL non ne riceve alcun apprezzabile danno;

per la considerazione precedente appare comunque sproporzionata la richiesta di un risarcimento dal comune all'ENEL di una cifra corrispondente a 94.608 kWh annue. La cifra potrebbe e dovrebbe essere ridotta ad un valore puramente simbolico o meglio ancora compensata tra ENEL e Stato con una riduzione del canone annuo. (4-17980)

PIETROBONO E ASSANTE. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se il consiglio d'amministrazione della cartiera Boimond di Isola del Liri (Frosinone), dopo la sua ricostituzione, abbia regolarmente proceduto, e con quale esito, alla attuazione dei programmi di ristrutturazione produttiva, amministrativa e commerciale così come furono enunciati e furono posti a base della riapertura dello stabilimento alla fine dell'anno 1968.

Per conoscere in particolare quale utilizzazione si è fatta degli 800 milioni di lire, a suo tempo concessi dall'IMI, e quali sono le cause più dirette dell'attuale stato di crisi che, nonostante la riduzione delle unità operaie occupate da 280 a 140, grava sempre di più sulle spalle degli operai i quali da alcuni mesi ricevono soltanto un esiguo acconto sul salario, mentre il debito dell'azienda verso l'INPS dai 150 milioni dello scorso anno è salito a circa 300 milioni attuali.

Per conoscere altresì quali proposte è in grado di formulare il consiglio di amministrazione della Boimond e quali interventi i Ministri competenti sono in grado di compiere per salvaguardare gli interessi degli operai che hanno già maturato il diritto alla pensione e che, a causa dello stato debitorio dell'azienda verso gli istituti previdenziali, non possono percepirla subendo tutte le immaginabili, disastrose conseguenze di ordine economico e morale.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1971

Per conoscere infine in quale modo e con quali mezzi l'IMI eserciti il dovuto e necessario controllo in seno al consiglio d'amministrazione al fine di ottenere un buon andamento della azienda, come consentirebbero l'alta e tradizionale qualifica professionale delle maestranze, nonché la ripresa del mercato della carta. (4-17981)

GRAMEGNA, GIANNINI, SCIONTI E BORRACCINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se è informato che venerdì 21 maggio 1971 a Bari, mentre era in atto uno sciopero delle maestranze, la polizia privata della Sob-FIAT aggrediva selvaggiamente alcuni dirigenti sindacali dei metallurgici appartenenti alla FIOM e alla FIN, determinando un vivo stato di tensione tra gli operai di tutte le fabbriche metalmeccaniche di Bari e della provincia che in segno di protesta hanno proclamato uno sciopero per giovedì 27 maggio 1971;

per sapere se non ritenga che sia inammissibile che la FIAT, forse considerando la città di Bari un proprio possedimento coloniale, possa utilizzare un proprio corpo di spedizione istaurando metodi ed azioni provocatori di tipo fascista;

per essere informati quali iniziative intende assumere affinché i gravissimi fatti denunciati non abbiano più a verificarsi e perché i responsabili delle proditorie aggressioni siano individuati e colpiti in modo da garantire per l'avvenire l'effettivo esercizio dei diritti sindacali anche in quello stabilimento FIAT. (4-17982)

CALVETTI E ROGNONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere come possano essere salvaguardati i diritti dei vincitori del concorso a 60 cattedre di latino e greco nei licei classici (tabella 2 CL) indetto con decreto ministeriale il 15 maggio 1966.

Si fa presente infatti:

1) dopo la prima decade del mese di settembre 1968 i vincitori del suddetto concorso furono invitati con nota del Ministero della pubblica istruzione a raggiungere entro il 1° ottobre 1968 la sede d'insegnamento, situata per lo più in località disagiate.

Si cita il caso di un professore, residente a Saronno (Varese), già di ruolo da sei anni in un liceo ginnasio pareggiato, coniugato, con due figli, di cui il minore di soli quattro

mesi, costretto a raggiungere Lecce e quindi a lasciare la famiglia, nonostante avesse indicato ben quindici sedi situate in Italia settentrionale ed espressamente segnalate come libere dal Ministero e nonostante fosse stata inoltrata urgente preghiera di rettifica di sede senza ottenere risposta;

2) durante i primi giorni del mese di maggio 1971 i medesimi vincitori del concorso ricevettero un'altra nota del Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione classica) avente per oggetto « decorrenza della nomina in ruolo », in cui vennero avvertiti che tale decorrenza non veniva più fissata, come in precedenza, al 1° ottobre 1968, ma al 1° ottobre 1969, perché gli atti del concorso erano stati approvati con decreto ministeriale 15 novembre 1968 e quindi occorreva attenersi all'articolo 1 del regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367.

A questo punto si rileva:

a) che ai suddetti vincitori del concorso non è evidentemente imputabile l'emissione ritardata del decreto ministeriale 15 novembre 1968 con cui si approvavano gli atti del concorso;

b) che nella nota inviata nel settembre del 1968 i medesimi venivano avvertiti che solo nel caso che i provvedimenti che li riguardavano non avessero avuto esecuzione per il rifiuto del visto della Sezione di controllo della Corte dei conti e non già per ritardata emissione del decreto ministeriale approvante gli atti del concorso e per conseguente ritardata registrazione alla Corte dei conti, il loro servizio sarebbe stato considerato come prestato da incaricato e come espletato nel ruolo di provenienza;

c) che, sempre nella stessa nota (quarto capoverso) si avvertivano gli interessati che la mancata o tardiva accettazione della sede sarebbe stata intesa come rinuncia. Di conseguenza i predetti vincitori di concorso furono costretti a raggiungere la sede. Non potevano infatti prevedere la successiva postdatazione della decorrenza della nomina in ruolo, né sarebbe stato loro lecito (appellandosi all'ultimo capoverso della nota del settembre 1968, richiamato nel terzo capoverso della nota del maggio 1971) rimanere in sede più vicina alla loro residenza come incaricati nella sede del ruolo di provenienza, pena la perdita di qualsiasi diritto acquisito come vincitori del concorso;

d) che l'applicazione letterale dell'articolo 1 del regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367 (ora invocato per postdatare la decor-

renza della nomina in ruolo) non consentiva al Ministero della pubblica istruzione di assegnare sedi prima che gli atti del concorso fossero stati approvati, e tanto meno di « costringere » gli interessati a raggiungere località per lo più disagiate e ad affrontare gravi difficoltà d'ordine economico e familiare. (Tali insegnanti sarebbero rimasti nel ruolo di provenienza o avrebbero prestato servizio come incaricati nell'ambito della provincia di residenza, ma senza danno economico);

e) che il trattamento riservato ai suddetti insegnanti, vincitori di regolare concorso, è semplicemente umiliante, se confrontato con quello fatto da altri professori entrati in ruolo senza concorso, in virtù della legge 603, ai quali fu consentito chiedere il trasferimento, prima ancora che la nomina in ruolo avesse decorrenza;

f) che infine recentemente a mille presidi, ai quali era stata postdatata la decorrenza della nomina in ruolo, sono stati riconosciuti i loro diritti.

Ora sembra che la procedura seguita nei confronti dei vincitori del concorso suddetto costituisca grave lesione dei diritti acquisiti.

Pertanto si chiede che l'intervento del Ministro ponga rimedio a tutte le predette disfunzioni, che costituiscono motivo di profondo disagio e di giustificato malumore nel mondo della scuola, e che in particolare si diano immediate disposizioni perché vengano ritenute valide le relazioni stese dai presidi nell'anno scolastico 1968-1969 sia per i vincitori di prima nomina (relazione del primo anno di straordinariato), sia per quelli provenienti da altro ruolo di scuola statale o pareggiata (relazione dell'unico anno di ordinariato in prova). (4-17983)

DI NARDO RAFFAELE. — *Al Governo.* — Per sapere se è a conoscenza della decisione adottata da tutte le Compagnie di navigazione aderenti alle « River Plate-Mediterranean-River Plate Freight Conference » ed alla « Brazil-Mediterranean-Brazil Freight Conference », ivi comprese la « Italia » S.p.A.N., la « Italnavi » S.N.p.A. e la Costa armatori, di bandiera nazionale, di applicare, a decorrere dal 1° giugno 1971, un « Port conditions surcharge » nella misura del 15 per cento sui noli ed extra noli per tutti i trasporti da e per Napoli, escludendo, persino, la corresponsione di ogni forma di *bonus* o premi di altro genere agli spedizionieri, ai caricatori e/o ricevitori.

Il grave provvedimento, sproporzionato alle asserite disattese rimostranze delle suddette compagnie presso gli organi competenti, non trova adeguata giustificazione nel danno che verrebbe a provocare alle maestranze napoletane ed all'ulteriore declassamento del più grande scalo marittimo del Mezzogiorno d'Italia, a tutto vantaggio di altri porti, i quali godono già agevolzze, tali da consentire condizioni concorrenziali.

Per conoscere quali provvedimenti intende adottare, con la massima urgenza, al fine di scongiurare il pericolo incombente sulla già dissestata economia meridionale ed in particolare quali interventi al fine di assicurare lavoro alla gran massa operaia che gravita e trae lavoro dal movimento portuale e che, in definitiva, verrebbe a trovarsi l'unica e vera danneggiata dal drastico provvedimento deciso dalle Conferenze. (4-17984)

DI NARDO RAFFAELE. — *Al Ministro per la riforma della pubblica amministrazione e al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se sono stati informati dello stato di vivo disagio che esiste tra il personale della ragioneria generale dello Stato, a seguito del metodo adottato per le promozioni per merito comparativo recentemente deliberate, che ha sconvolto l'ordine precedente del ruolo, favorendo così molti impiegati con minore anzianità;

per sapere se, anche ai fini di moralizzare il delicato settore della pubblica amministrazione, non si reputi opportuno emanare apposita norma che, in analogia a quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, renda pubbliche le sedute dei consigli di amministrazione, in occasione del conferimento delle promozioni. (4-17985)

QUILLERI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere per quali ragioni in occasione della ricorrenza del 24 maggio, data tanto cara agli italiani, non è stata esposta a Palazzo Chigi la bandiera italiana. A parere dell'interrogante un Governo che, per un mal concepito equilibrio politico, dimentica o finge di dimenticare il valore morale di un dovere onestamente compiuto, fino al sacrificio supremo della vita, perde il diritto-dovere di chiamare i cittadini, non solo alla difesa dell'integrità della Patria ma anche al più elementare dovere di contribuire allo sviluppo civile del Paese. (4-17986)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1971

PISICCHIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali urgenti e idonee misure si intendono adottare per ovviare all'inadeguatezza numerica degli organici del personale dell'INPS e all'indisponibilità di strumenti moderni atti a risolvere in tempi brevi la grave situazione di pesantezza venutasi a creare nel settore pensionistico in particolare e in generale in tutti gli altri settori di attività dell'ente, generando vivissimo malcontento tra gli assistiti, che in molti casi devono attendere mesi ed anche anni per ottenere la liquidazione delle pratiche.

Vi è da considerare che, mentre in questi ultimi tempi sono aumentati i compiti d'istituto dovuti a recenti provvedimenti legislativi, si è verificato contestualmente, un esodo massiccio di personale anziano, di lunga e provata esperienza; ad esempio, alla sede di Bari, sono andate in quiescenza circa 55 unità su 350 costituenti l'organico. (4-17987)

PISICCHIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza dei gravi incidenti verificatisi in occasione dello sciopero alla Sob-Fiat di Bari ove cinque sindacalisti hanno subito « un'aggressione armata » da parte di esponenti del corpo delle guardie giurate dello stabilimento.

L'episodio ha suscitato un vivissimo sdegno tra i lavoratori e la pubblica opinione e pertanto l'interrogante chiede che vengano accertati i fatti soprattutto in riferimento al rispetto dei diritti sindacali. (4-17988)

ROBERTI, PAZZAGLIA, FRANCHI E SPONZIELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se sono a conoscenza che il Direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Treviso, su parere conforme del Ministro del lavoro e facendosi interprete del settario atteggiamento monopolistico delle organizzazioni sindacali della CISL, CGIL ed UIL, ha annullato i decreti di nomina dei rappresentanti della CISNAL in seno alla Commissione provinciale per la mano d'opera agricola di Treviso.

Gli interroganti chiedono inoltre di sapere come possa conciliarsi con la norma contenuta nell'articolo 6, quarto comma (che prescrive tassativamente il rispetto dei diritti della minoranza) della legge 11 marzo 1970, n. 83, e

con la Costituzione, il comportamento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Treviso, il quale, dopo aver emesso i decreti di nomina tenendo conto della rappresentatività delle organizzazioni sindacali, successivamente, dietro pressione di parte, li avrebbe annullati estromettendo i rappresentanti della CISNAL. (4-17989)

D'AURIA, CONTE E D'ANGELO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'interno.* — Per sapere se e come intendono intervenire nei confronti dell'impresa edile Morella Leonardo in particolare, nel suo cantiere sito alla I Traversa del corso Italia in Casavatore (Napoli) per le continue e gravi violazioni di leggi e di norme del contratto collettivo nazionale di lavoro e per le gravi inosservanze delle leggi che impongono l'adozione delle necessarie misure antinfortunistiche;

è da rilevare che oltre che a corrispondere paghe di fame ed a negare diritti sanciti dalle leggi e dal contratto di lavoro, l'impresa in questione ha determinato un clima di timore e di paura fra gli operai procedendo continuamente a licenziamenti arbitrari (dimostrati dal fatto che il giorno successivo procede a nuove assunzioni), e tutto ciò violando la legge sull'avviamento al lavoro, che è cosa inesistente per la detta impresa, visto che non ha proceduto ad alcuna assunzione tramite il locale ufficio di collocamento, bensì direttamente o a mezzo di sollecitazioni di notabili locali del PRI impegnati, fra l'altro, nella campagna elettorale in corso per cui si potrebbe ravvisare l'esistenza di un vero e proprio reato, previsto e punito dalla legge elettorale, in quanto tendente a carpire la buona fede ed il voto degli assunti per « favore » e non per diritto. (4-17990)

SKERK. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se siano a conoscenza che in occasione dell'80° anniversario della Lega nazionale e per celebrare il 24 maggio a Trieste questo sodalizio abbia ottenuto di poter organizzare una conferenza nell'aula magna del liceo « Dante Alighieri » con la partecipazione di Coceani, che è stato sin dal 1922 fervido esponente fascista, avendo rivestito cariche di deputato e di consigliere nazionale del partito fascista ed essendo stato prefetto di Trieste e collaboratore dei nazisti dell'Adriatischen Küstenland.

Per sapere quale atteggiamento si intende prendere nei confronti del provveditore agli studi e delle rimanenti autorità scolastiche che hanno permesso l'uso di un'aula scolastica per esibizioni di chiara marca fascista e sobillazioni contro le istituzioni repubblicane.

Per sapere inoltre se si intendono prendere dei provvedimenti per impedire che fondi pubblici siano designati al sostenimento di una associazione reazionaria e sciovinista come la Lega nazionale. (4-17991)

FELICI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere quando si provvederà alla nomina del pretore nella sede di Segni in provincia di Roma, che da molti anni, senza giustificato motivo, ne risulta priva.

Da tempo e ripetutamente le autorità locali e del mandamento hanno denunciato la mancanza assoluta di funzionalità e di efficienza della pretura, fatto questo che ha causato e procura gravissimo disagio ai cittadini, i quali spesso si dolgono dell'insensibilità dei pubblici poteri di fronte a un problema così grave e sentito. (4-17992)

FELICI. — *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* — Per sapere se rispondono a verità le notizie riportate dal quotidiano *Il Messaggero* di Roma in data 23 maggio 1971 circa il verificarsi di alcuni episodi nell'ospedale San Filippo Neri.

Per conoscere inoltre, di fronte alla grave crisi che da tempo investe il settore ospedaliero della città di Roma, quali sono i programmi, anche d'accordo con l'ente regione, che s'intendono attuare per superare lo stato attuale delle cose ed in modo particolare quali interventi sono stati effettuati o si intendono effettuare per potenziare e rendere maggiormente funzionale l'ospedale San Filippo Neri, che è ubicato in una grande e popolosa zona di Roma e tra l'altro può servire i centri situati nel nord di Roma attraverso le direttrici della Cassia e della Flaminia. (4-17993)

BINI, CARRARA SUTOUR, CERAVOLO SERGIO E AMODEI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per sapere se nel liceo scientifico « Martin Luther King » di Genova vigono le norme costituzionali e in particolare come giudicano il comportamento delle autorità di pubblica sicurezza che sebbene avvertite dal preside, hanno evitato d'intervenire il 7 aprile 1971 quando una

squadra fascista di circa venticinque persone estranee alla scuola che si fregiavano d'insegne neonaziste ha aggredito gli studenti mentre distribuivano volantini favorevoli allo sciopero generale;

per sapere se intendono far rispettare la legge, che com'è noto vieta le manifestazioni fasciste, anche per evitare che quando uno studente, stanco di essere percosso, reagisce alla provocazione, ci sia chi specula sull'episodio e accusa chi abitualmente è esposto alle violenze di essere violento. (4-17994)

BINI, CARRARA SUTOUR, CERAVOLO SERGIO E AMODEI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere in base a quali criteri e per richiesta di chi la professoressa Edda Cicogna, insegnante di lettere presso il liceo scientifico Martin Luther King di Genova, è stata sottoposta il 21 aprile 1971 ad ispezione che si è risolta con un'inutile spesa per la trasferta dell'ispettore.

L'ispettore in questione, dopo aver trovato « tutto in regola » e in particolare dopo aver constatato che la professoressa garantisce la più ampia libertà di espressione agli alunni anche a quelli che scrivono banalità fasciste, cosa che evidentemente non si aspettava dato che aveva chiesto all'insegnante se il suo giudizio sugli allievi era condizionato dalle loro opinioni politiche, ha formulato un'altra domanda offensiva: se cioè fosse vero che aveva raccolto danaro in favore di allievi fermati dalla polizia (e trattiene in questura per pochi minuti);

per sapere se e quando intende rispondere alla richiesta trasmessa per via gerarchica dalla professoressa Cicogna, d'essere informata sulla motivazione del provvedimento ispettivo. (4-17995)

PICCINELLI, BUCCIARELLI DUCCI E BARDOTTI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se sono a conoscenza dello stato di viva apprensione esistente fra i 400 lavoratori dello stabilimento minerario del Siele (in provincia di Siena e Grosseto) per il timore di una eventuale cessazione o sensibile riduzione dell'attività estrattiva, in considerazione:

1) della avvenuta chiusura dello stabilimento minerario delle società Siam, facente capo allo stesso gruppo finanziario;

2) del paventato, prossimo esaurimento dei giacimenti in concessione;

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1971

3) dell'inesistente attività di ricerca di nuovi giacimenti;

4) della chiusura dei pozzi di ventilazione con la lamentata conseguenza di veder ridotte sensibilmente le possibilità di coltivazione o di eventuale, futura ricerca;

5) della precaria manutenzione degli impianti e delle gallerie, che sarebbe effettuata con materiali ed attrezzature inadeguate;

6) del mancato riempimento di alcune gallerie, nelle quali è terminata l'estrazione del materiale.

Per conoscere quindi se non ritengano indispensabile, anche in considerazione del gravissimo stato di depressione economica del

Monte Amiata, nel quale quello stabilimento è ubicato:

a) intervenire sull'azienda concessionaria affinché provveda ad iniziare i necessari lavori di ricerca, ad aprire nuovi pozzi di ventilazione e a dare assicurazioni atte a tranquillizzare quei lavoratori e le popolazioni tutte della zona;

b) accertare l'eventuale violazione delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza nelle miniere;

c) procedere alla revoca delle concessioni ove fosse accertata la mancanza di volontà o la non possibilità della società Siele di garantire il lavoro e la sicurezza in quello stabilimento. (4-17996)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1971

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale e del turismo e spettacolo, per conoscere quali iniziative, nell'ambito delle loro competenze, intendano prendere perché le trattative dirette tra l'associazione degli albergatori e quella dei lavoratori degli alberghi possano fruttuosamente riprendere, fuori dell'attuale metodo d'imposizione pregiudiziale d'una parte, contrastante con la logica della negoziazione sindacale.

(3-04819)

« BOZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro degli affari esteri, per conoscere quali passi intende compiere per esprimere il turbamento causato nell'opinione pubblica dal nuovo processo in atto nell'Unione Sovietica contro un gruppo di cittadini ebrei. Se non ritiene che questo turbamento è reso più grave dal precedente costituito dalle condanne irrogate a Leningrado nel dicembre 1970.

« Se non ritiene che la notizia di altri due processi in preparazione a Riga ed a Kiscinev, legati alla stessa " intenzione " di reato, non può che rendere più profonda l'unanime ansia di tutto il popolo italiano per la sorte degli ebrei sovietici ai quali vengono negati quei diritti pur riconosciuti alle altre nazionalità sovietiche.

(3-04820)

« CALDORO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Ministro della difesa, per sapere se non ritenga di fare radicalmente riesaminare l'orario unificato già stabilito dal Capo di stato maggiore generale, generale Aloia - già leggermente modificato nel 1969 - che stabilisce per l'esercito l'ora esatta della sveglia, dell'inizio delle istruzioni, del primo rancio, delle istruzioni pomeridiane, del secondo rancio, della libera uscita, del silenzio. Questa rigida programmazione delle operazioni della giornata presenta gravi difetti e rende pesante il servizio di caserma per i militari; infatti la sveglia d'inverno è stabilita alle ore 6,30 quando ancora è buio e alle ore 4,30 con l'ora legale. Anche il primo rancio viene consumato alle ore 11,30 ed il secondo alle ore 17,30 con un intervallo di tempo tra un pasto e l'altro di sole 5 ore,

mentre il secondo rancio viene consumato malvolentieri dal soldato; al rientro dalla libera uscita ha di nuovo appetito e non può soddisfare ai propri bisogni se non con mezzi personali.

« E da sottolineare anche l'anacronistico orario della libera uscita con il rientro in caserma alle ore 21,30 quando specie d'estate il soldato non può frequentare ritrovi, circoli ricreativi, teatri e in certi casi le stesse sale cinematografiche. Con tale orario non viene nemmeno assicurata la possibilità di assistere alle più importanti trasmissioni televisive che generalmente si protraggono oltre le 22,30.

« Pesanti risultano anche i tempi addestrativi stabiliti in 8 ore giornaliere che stancano il fisico sia degli allievi sia degli istruttori.

« Sta di fatto che la tabella così stabilita anche per ogni piccolo distaccamento significa una imposizione dall'alto che impedisce ai militari e agli stessi comandanti di reparto di fissare sulla base delle esigenze norme più regolari e meno distaccate dal corso della vita civile.

« Per tutte queste ragioni si sollecita il Ministro ad un riesame generale:

per ritardare la sveglia;

per ridurre il periodo di istruzione;

per allungare l'intervallo tra il primo e

il secondo rancio posticipando anche l'ora sia iniziale sia finale della libera uscita.

(3-04821) « BOLDRINI, D'ALESSIO, FASOLI, D'IPPOLITO, D'AURIA, NAHOUM, LOMBARDI MAURO SILVANO, TAGLIAFERRI, TROMBADORI, PIETROBONO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere se sia al corrente del grave ed illegittimo comportamento del rappresentante della Procura generale presso la Corte d'appello di Lecce, in rapporto ad un noto processo per ineleggibilità, riguardante il sindaco ed altri amministratori del comune di Brindisi, in discussione presso la Corte d'appello di Lecce, su appello proposto dal sindaco e dagli altri amministratori, dichiarati ineleggibili con sentenza del tribunale di Brindisi in data 10 dicembre 1970.

« Se sia al corrente e ritenga conforme alla legge, che il rappresentante della Procura generale nella requisitoria orale ha svolto temi ed argomenti esorbitanti i limiti delle questioni di puro diritto e configuranti invece apprezzamenti personali e politici ed, al con-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1971

tempo, chiedendo la disapplicazione delle leggi in materia di ineleggibilità.

« Se sia ancora al corrente che il predetto magistrato sia notoriamente legato a personalità del partito politico cui appartengono gli amministratori dichiarati ineleggibili, ed ai quali sarebbe altresì legato da personali motivi di riconoscenza per favori ricevuti.

« Quali provvedimenti si intenda assumere urgentemente per tranquillizzare la pubblica opinione la quale appare disgustata dalle voci diffuse, secondo le quali vi sarebbe già la certezza, tra l'altro già formalmente dichiarata, che il Sostituto procuratore generale avrebbe assicurato agli amministratori appellanti l'esito positivo della causa.

« Se non si ritenga sulla base dei predetti elementi di dover promuovere una immediata inchiesta disciplinare.

(3-04822) « DI NARDO FERDINANDO, FRANCHI, GUARRA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Governo, per sapere quando i Ministeri competenti vorranno occuparsi e preoccuparsi della seria e grave degradazione economica, e quindi anche sociale, che continua a pesare, crescendo, sulla zona del Volterrano in provincia di Pisa.

« Tale degradazione è seguita in modo particolare da questi fatti oggettivamente inopugnabili:

a) il passaggio delle attività della vecchia Larderello all'ENEL ha fatto registrare un pauroso calo occupazionale nel settore. Dalle 2.500 unità impiegate dieci anni fa, direttamente o indirettamente, nell'azienda, siamo discesi alle attuali 1.500 persone occupate, sempre direttamente o indirettamente, nell'ENEL e nella nuova società chimica Larderello dell'ENI. Quest'ultima nuova società aveva alimentato al principio tante speranze, specialmente per il progettato raddoppio di Saline.

« Tali speranze sono andate completamente deluse, dato l'intervento nel gruppo della società Solvay, che ha, a Rosignano, un proprio stabilimento;

b) anche sulla Salina di Stato grava la minaccia di una forte riduzione o addirittura della chiusura, data la riforma alle viste dei Monopoli di Stato;

c) l'annunciata riforma sanitaria ha in programma la riduzione da 2.300 a 1.200 unità delle persone occupate nel complesso ospedaliero di Volterra;

d) la riforma carceraria porta per Volterra la chiusura dell'istituto minorile;

e) le strade, che dovrebbero assicurare migliori, più rapidi e più sicuri collegamenti a Volterra ed al suo *Hinterland* (togliendola dall'attuale quasi isolamento che pesa negativamente sui suoi traffici, specialmente turistici, legati questi, in modo particolare, alle bellezze storiche e naturali ed alla gloriosa attività alabastriera) sono in stato di quasi abbandono e non ne è annunciato, almeno programmaticamente, il loro rifacimento e miglioramento.

« La programmazione (dell'ENEL, dei Monopoli, della Sanità e degli ospedali, del sistema carcerario, delle strade o autostrade) almeno per quanto riguarda questa zona, si è rivelata e continua a rivelarsi un fatto economicamente e socialmente negativo.

« Da qui il vivissimo allarme e la gravissima preoccupazione delle autorità locali e regionali e della popolazione, specialmente dei giovani, che non vedono alcuna prospettiva per il futuro e assistono al continuo rattrappirsi delle attività tradizionali ed attuali.

(3-04823)

« LUCCHESI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno, per conoscere di quali notizie dispongono e quali valutazioni esprimono a proposito degli ennesimi attentati terroristici avvenuti a Milano, nella notte tra il 22 e il 23 maggio 1971, ad opera di squadracce fasciste.

« Per sapere, inoltre, se, di fronte al ripetersi di gravissimi atti di provocazione e di violenza, posti in essere da elementi neofascisti e di estrema destra, sin qui rimasti impuniti, non ravvisano la necessità di sostituire il prefetto e quei quadri della polizia milanese che hanno dimostrato e dimostrano scarsa volontà o, a tutto concedere, una sconcertante incapacità di prevenire simili gesta delittuose e di individuarne i responsabili.

(3-04824) « MALAGUGINI, BACCALINI, ALBONI, OLMINI, RE GIUSEPPINA, LEONARDI, LAJOLO, SANTONI, SACCHI, ROSSINOVICH ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere se non ritenga di provvedere, secondo le richieste dei dipendenti del Consiglio di Stato, ad adeguare il loro trattamento a

quello di altre categorie egualmente dipendenti dalla Presidenza del Consiglio; non si ravvisa infatti come si possa giustificare un trattamento economico del personale addetto al Consiglio di Stato, inferiore a quello dell'analogo personale addetto alla Corte dei conti e all'Avvocatura dello Stato, anche senza por mente a quello direttamente addetto alla Presidenza del Consiglio; e l'accoglimento delle giuste richieste del personale varrebbe a por fine allo sciopero che si protrae da quasi due settimane, e a consentire la normale ripresa del lavoro del Consiglio di Stato, con la necessaria tranquillità d'animo dei suoi collaboratori.

(3-04825) «LUZZATTO, LATTANZI, CACCIATORE, GRANZOTTO, MAZZOLA, PASSONI, BOIARDI».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare circa gli episodi avvenuti sabato 22 maggio 1971 quando un gruppo di picchiatori del Movimento studentesco, estraneo all'Istituto Cattaneo, a Milano è penetrato nella scuola e ha cominciato a cercare un giovane liberale e dopo averlo trovato, lo ha trascinato in un corridoio picchiandolo a sangue. Il giovane studente è stato immediatamente salvato dalla violenza dal preside dell'istituto. Gli aggressori, provenienti dal vicino istituto per geometri, sono stati identificati. Gli interroganti chiedono inoltre che cosa intende fare il Ministro interessato su un'altra vicenda di violenza consumata la mattina del 24 maggio 1971 ai danni di un giovane liberale al liceo Parini di Milano. Il giovane è stato aggredito dopo una tumultuosa assemblea e picchiato a sangue tanto da essere costretto a ricorrere alle cure mediche. Le aggressioni agli studenti democratici non sono più a Milano casi isolati ma vanno ogni giorno moltiplicandosi. Al pacato dibattito di idee si contrappone il pestaggio, le minacce, la violenza come strumenti di persuasione politica. La situazione è ormai divenuta insostenibile ed il pericolo per l'incolumità fisica della gioventù democratica e per l'ordine pubblico diventa ogni giorno più insostenibile per la persistente carenza dei pubblici poteri.

(3-04826) «GIOMO, MALAGODI, BOZZI, BIONDI».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti intenda prendere di fronte ai gra-

vissimi attentati dinamitardi avvenuti a Milano contro *Il Giorno*, una scuola dell'ANPI e una sede del PCI ed a Sesto San Giovanni contro la sede municipale e il monumento alla Resistenza. Il ripetersi di tali gravissimi fatti crea una situazione di disordine e alimenta gli odii per cui è veramente indispensabile che ogni violenza sia finalmente debellata anche attraverso lo scioglimento di tutte le organizzazioni paramilitari di ogni colore così come più volte richiesto dal nostro gruppo parlamentare.

(3-04827) «GIOMO, MALAGODI, BOZZI».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere i motivi per i quali il Ministro interessato ed il Capo della polizia hanno dato disposizioni alla questura di Napoli di vietare un corteo di cittadini ed ex combattenti che ordinatamente doveva, esclusivamente con bandiere tricolori, recarsi, in occasione del 24 maggio, a deporre al monumento risorgimentale di piazza dei Martiri una corona; ed i motivi per i quali formazioni di polizia hanno ritenuto di dover assalire violentemente alle spalle gruppi di cittadini che percorrevano pacificamente via Chiaia per raggiungere, di loro iniziativa, l'adiacente piazza dei Martiri.

(3-04828) «ROBERTI, DE LORENZO GIOVANNI, DI NARDO FERDINANDO, ALFANO».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti abbia preso l'autorità di pubblica sicurezza per individuare i responsabili del gravissimo attentato dinamitardo effettuato contro la sede della federazione provinciale del MSI di Latina e lo studio dell'onorevole Bernardi e altresì se il Ministero dell'interno non ritenga impartire disposizioni per la necessaria repressione dell'attività eversiva in detta provincia che pone ormai da tempo le persone ed i beni dei cittadini in grave pericolo.

(3-04829) «CARADONNA».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri delle poste e telecomunicazioni e delle partecipazioni statali per conoscere - in relazione ai resoconti diffusi dalla Radio e dalla Televisione dei discorsi elettorali, dell'onore-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1971

vole Colombo e dell'onorevole Martino, pronunziati rispettivamente a Roma e a Caltanissetta — se non ritengano di dare direttive ai dirigenti della RAI-TV intese ad evitare che ai componenti del Governo, sia riservato un trattamento particolare, allorché parlano, in occasione di comizi elettorali come propagandisti dei loro partiti.

(3-04830)

« ROBERTI, DE MARZIO ».

INTERPELLANZE

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per conoscere quali precise direttive intendano impartire e quale energica azione coordinata intendano intraprendere affinché l'ondata di indignazione — che il truce e premeditato assassinio della giovane Milena Sutter ha sollevato così nella sana popolazione di Genova come in quella di tutto il paese — non trabocchi in esasperate e incontrollate manifestazioni di vero furore popolare contro il presunto o i presunti autori di questo come di analoghi efferati crimini.

« Gli interpellanti dal triste e tristo episodio di Genova risalgono alla denuncia del gravissimo stato di allarme, di apprensione e di autentica paura che si è creato e diffuso in tutte le famiglie italiane, che vedono i propri figli troppo facilmente esposti alle turpi e ricattatorie mire di loschi individui, che notoriamente vivono di espedienti e di azioni delittuose soprattutto nel sottobosco delle grandi città.

« Gli interpellanti chiedono di conoscere il pensiero del Governo in merito alla necessità e all'urgenza di riportare immediatamente un senso di tranquillità e di sicurezza nell'opinione pubblica — manifestantesi nelle crescenti dimostrazioni di protesta e nelle vivaci corrispondenze di tutta la stampa, che testimoniano il grado di intollerabilità della situazione da parte della coscienza nazionale — e di conferire ai pubblici poteri e alle forze dell'ordine (il cui comportamento per altro è degno di ogni elogio) più adeguati strumenti e più efficienti modi per prevenire e reprimere ogni tentativo di ratto e di sequestro, in particolare di bambini e ragazzi.

« Gli interpellanti, inoltre, intendono conoscere quali misure il Governo si propone di adottare per stroncare il fenomeno dei cosiddetti

sciacalli che, con uragani di telefonate e di lettere, cercano di trarre con disgustoso cinismo il massimo lucro personale dal comprensibile stato d'animo delle famiglie colpite da queste disumane sciagure.

(2-00687) « BOFFARDI INES, SISTO, TRAVERSA ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri della sanità, del lavoro e previdenza sociale e del tesoro per sapere se, per il vasto impegno che la situazione finanziaria degli ospedali italiani comporta, hanno esaminato i vari aspetti del continuo, progressivo, ormai insostenibile deterioramento che ha subito la gestione finanziaria di tutti gli enti ospedalieri, giunta all'orlo del fallimento e sulla quale la stampa di categoria e di informazione va ripetutamente soffermandosi, nell'intento di promuovere interventi governativi che scongiurino la paralisi di un così importante settore della vita nazionale, prossima a verificarsi in difetto di immediate misure risolutive.

« Chiedono preliminarmente di conoscere quale criterio ha indotto il Governo a non più prorogare, a partire dal 1° gennaio 1971, le disposizioni della legge 30 gennaio 1963, n. 70, con cui lo Stato anticipava agli ospedali le rette dovute dai comuni, pur nell'inconfutabile previsione che le amministrazioni comunali in nessun modo e in nessun caso avrebbero assolto al pagamento dei debiti per i ricoveri ospedalieri che gravano a loro carico nella misura del 30-40 per cento.

« La decadenza delle disposizioni della citata legge ha, quindi, determinato, in partenza la certezza del mancato realizzo del 40-50 per cento delle spese di esercizio degli ospedali, provocando una lacuna incolmabile che falsa le previsioni delle entrate e, quindi, la stessa compilazione dei bilanci.

« Chiedono di sapere, altresì, quale utilizzazione si è data ai fondi procurati con il decreto n. 745 del 26 ottobre 1970 e che erano destinati proprio al ripiano dei bilanci ospedalieri, sembrando incomprensibile come tale gettito continuo non riesca a sollevare nemmeno parzialmente tali bilanci.

« Si desidera, inoltre, conoscere per quale motivo si tollera la palese violazione della legge ospedaliera 12 febbraio 1968, n. 132, relativamente al funzionamento degli organi di vigilanza e tutela sulle gestioni ospedaliere, consentendosi che, malgrado le deliberazioni degli enti ospedalieri concernenti la

determinazione delle rette di degenza siano state regolarmente approvate dagli organi di controllo previsti dalla legge stessa, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale blocchi l'attuazione di tali deliberazioni, non permettendo ai maggiori istituti mutualistici (INAM, ENPAS, ecc.) di liquidare le rette nelle misure legittimamente deliberate dagli enti.

« Conseguenza gravissima di questo stato di fatto è che l'INAM e gli altri predetti istituti corrispondono ancora le rette agli ospedali nella misura stabilita per l'anno 1969, quando è notorio che, in previsione del nuovo trattamento economico da fissarsi per il personale ospedaliero a decorrere dal 1° gennaio 1970 (poi approvato ed entrato in vigore dopo la ratifica del Ministro della sanità e dello stesso Ministro del lavoro) le rette per il 1970 hanno subito un notevole aumento rispetto a quelle del 1969.

« Attualmente, quindi, gli ospedali, non realizzando le rette dovute dai comuni, introitando le rette dall'INAM ed altri istituti ridotte del 40-50 per cento su quelle stabilite per il 1970 — peraltro corrisposte con un ritardo di 8-10 mesi e riscuotendo le rette dagli istituti mutualistici con 3-4 anni di ritardo (vedi cassa mutua coltivatori diretti, artigiani, ecc.) sono giunti sull'orlo del fallimento; ricorrono permanentemente (e con sempre maggiori difficoltà) al credito bancario, con pagamento di interessi del 12 per

cento che aggravano i *deficit* di gestione; sono indebitati per centinaia di miliardi con i fornitori, con lo Stato e gli istituti previdenziali ai quali non versano i contributi dovuti; vivono, insomma, in un clima di marasma completo e sono costretti a concentrare la propria attività quasi esclusivamente nel reperimento dei fondi mensilmente necessari per il pagamento delle competenze al personale.

« In presenza di questa situazione gravissima ed ormai al limite di rottura gli interpellanti chiedono di sapere dai Ministri quali provvedimenti intendono adottare:

1) per l'immediato ripristino delle anticipazioni statali sulle rette dovute dai comuni, da corrispondersi nella misura integrale dei crediti vantati;

2) per l'immediata corresponsione agli ospedali da parte dell'INAM e di tutti gli istituti mutualistici delle rette, nelle misure approvate dagli organi tutori;

3) per la correttezza dei pagamenti da parte di tutti gli istituti ed enti debitori, ad evitare che si riproduca in breve lasso di tempo la medesima situazione attualmente lamentata.

(2-00688) « DE LORENZO FERRUCCIO, CASSAN-
DRO, COTTONE, MONACO, ALES-
SANDRINI ».